SERIE GENERALE

Spedizione in abb. post. 70% - Filiale di Roma

Anno 138° — Numero 255

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 31 ottobre 1997** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

Ministero delle comunicazioni

Ministero per le politiche agricole

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Garante per la radiodiffusione e l'editoria

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

ERRATA-CORRIGE

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 31 ottobre 1997, n. **373.**

Proroga di termini in materia di finanza locale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni al fine di rinviare la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali e delle tariffe e delle aliquote dei tributi locali per l'anno 1998, in considerazione delle modifiche legislative previste da provvedimenti delegati all'esame del Parlamento, in materia di riordino dei tributi locali;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 ottobre 1997;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri dell'interno, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 1998 degli enti locali è differito al 31 gennaio 1998. È altresì differito al 31 gennaio 1998 il termine previsto per deliberare le tariffe, le aliquote di imposta e le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali relativamente all'anno 1998.

2. Per l'anno 1998, i termini per il versamento dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni e per il versamento della tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche, previsti, rispettivamente, dagli articoli 8 e 50 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, aventi scadenza entro il 31 gennaio 1998, sono prorogati al 31 marzo 1998.

3. All'articolo 9, comma 3, secondo periodo, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, le parole: «e nel periodo dal 1° al 14 novembre per la terza rata.» sono sostituite dalle seguenti: «e a partire dal 1° novembre per la terza rata.». L'ultimo periodo del comma 7 del citato articolo 9 è soppresso.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1997

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

NAPOLITANO, *Ministro dell'interno*

CIAMPI, *Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica*

VISCO, *Ministro delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

97G0412

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLO SPETTACOLO

DECRETO 13 ottobre 1997.

Modificazioni alla circolare n. 4 dell'11 agosto 1989.

IL MINISTRO

DELEGATO PER LO SPETTACOLO

Visto l'art. 4, primo, secondo, terzo e undicesimo comma, della circolare n. 4 dell'11 agosto 1989, e successive modificazioni;

Considerata la necessità di fissare un termine perentorio per la presentazione delle istanze di contributo per tournèe all'estero, relativamente ai settori della musica, prosa, cinema e danza, ai fini di una più puntuale programmazione degli interventi finanziari dello Stato;

Considerata, pertanto, la necessità di modificare l'art. 4, comma 1 e di abrogare i commi secondo, terzo ed undicesimo, salvo il caso in cui la domanda sia stata presentata su esplicita richiesta o in adempimento di impegni assunti sulla base di accordi internazionali o per non previste, sopraggiunte esigenze di rappresentanza ufficiale all'estero dello spettacolo italiano;

Decreta:

Articolo unico

Il primo comma dell'art. 4 della circolare n. 4 dell'11 agosto 1989 «Promozione all'estero dello spettacolo italiano» e successive modificazioni è sostituito dai seguenti:

«Le domande per l'ammissione alle provvidenze previste a favore delle attività di musica, di danza, di prosa e di cinema redatte in due esemplari, di cui uno in carta legale, e con espressa l'indicazione e sottoscrizione delle persone all'uopo legittimate, dovranno pervenire alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento dello spettacolo - Uff. I - Rip. 1ª, entro il termine del 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui è prevista la realizzazione della manifestazione, corredata dalla documentazione di cui ai commi 5, 7 e 8.

Le domande pervenute oltre il termine predetto o non corredate della documentazione prescritta, non saranno prese in considerazione, fatto salvo il caso in cui la domanda sia stata presentata su esplicita richiesta o in adempimento di impegni dell'amministrazione assunti sulla base di accordi internazionali o per non previste, sopraggiunte esigenze di rappresentanza ufficiale all'estero dello spettacolo italiano.

Sono abrogati i commi 2, 3 e 11.».

Roma, 13 ottobre 1997

Il Ministro: VELTRONI

Registrato alla Corte dei conti il 24 ottobre 1997
Registro n. 2 Presidenza, foglio n 353

97A8701

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 18 ottobre 1997

Riconoscimento di titoli accademico/professionali quali titoli cumulativamente abilitanti per l'iscrizione all'albo degli «psicologi».

IL DIRETTORE GENERALE

DEGLI AFFARI CIVILI E DELLE LIBERE PROFESSIONI

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza del sig. Sanchez Francisco Luis, nato a Lagunillas, distretto Bolivar dello Stato di Zulia (Venzuela) il 5 novembre 1956, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di «psicologo» di cui è in possesso, come attestato dal

Colegio Oficial de Psicologos di Oviedo, ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «psicologo»;

Considerato che il sopraindicato signore insignito del titolo accademico spagnolo di «licenciado en Filosofia y Ciencias de la Educacion - Seccion Psicologia» conseguito in data 7 ottobre 1980 presso la Università di Santiago di Campostela;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi tenutasi il 17 ottobre 1996;

Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta appena indicata;

Decreta:

Al sig. Sanchez Francisco Luis, nato a Lagunillas, distretto Bolivar dello Stato di Zulia (Venezuela) il 5 novembre 1956, cittadino italiano, sono riconosciuti i titoli accademico/professionali di cui in premessa quali titoli cumulativamente abilitanti per l'iscrizione all'albo degli «psicologi».

Roma 18, ottobre 1997

Il direttore generale: HINNA DANESI

97A8686

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 20 ottobre 1997.

Modifica del contenuto di nicotina e condensato di una marca di sigarette di provenienza estera.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, concernente il regime di imposizione fiscale dei prodotti oggetto di monopolio di Stato e successive modificazioni;

Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 724, che reca disposizioni sulla importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati e successive modificazioni;

Vista la legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, concernente il sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Visti i decreti ministeriali in data 31 luglio 1990 e 16 luglio 1991, adottati di concerto con il Ministro della sanità, con i quali sono state dettate specifiche disposizioni tecniche per il condizionamento e l'etichettatura dei prodotti del tabacco conformemente alle prescrizioni della direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 89/622/CEE;

Visto il decreto ministeriale del 15 ottobre 1991 concernente il rinnovo dell'inserimento nella tariffa di vendita al pubblico dei generi di monopolio di tutti i prodotti del tabacco commercializzati sul mercato italiano, previa verifica dell'adeguamento alle prescrizioni stabilite dai citati decreti;

Visto il decreto ministeriale del 5 giugno 1997 concernente i contenuti dichiarati di nicotina e condensato delle marche di sigarette commercializzate al 1° gennaio 1997;

Vista l'istanza con la quale la ditta Philip Morris Holland ha chiesto di modificare i contenuti dichiarati di nicotina e condensato indicati nel predetto decreto ministeriale del 5 giugno 1997 per le sigarette di provenienza estera «Marlboro 100'S (astuccio e cartoccio)»;

Visto l'esito delle analisi all'uopo effettuate sui campioni presentati e salvo ulteriori accertamenti sulle quantità che verranno effettivamente importate;

Decreta:

Art. 1.

I contenuti di nicotina e condensato per la marca di sigarette appresso indicata sono così modificati:

Marca	Mg/sigaretta nicotina/condensato da		Mg/sigaretta nicotina/condensato a	
Marlboro 100'S (astuccio e cartoccio)	1,0	14	0,9	12

Art. 2.

Ad esaurimento delle scorte, le unità di condizionamento delle suindicate sigarette «Marlboro 100'S (astuccio e cartoccio)», in carico agli organi dell'Amministrazione, saranno sostituite dai prodotti, come sopra modificati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 ottobre 1997

Il direttore generale: CUTRUPI

97A8687

DECRETO 23 ottobre 1997.

Modifica del contenuto di nicotina e condensato di una marca di sigarette di produzione nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Visti i decreti ministeriali in data 31 luglio 1990 e 16 luglio 1991, adottati di concerto con il Ministro della sanità, con i quali sono state dettate specifiche disposizioni tecniche per il condizionamento e l'etichettatura dei prodotti del tabacco conformemente alle prescrizioni della direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 89/622/CEE;

Visto il decreto ministeriale del 15 ottobre 1991 concernente il rinnovo dell'inserimento nella tariffa di vendita al pubblico dei generi di monopolio di tutti i prodotti del tabacco commercializzati sul mercato italiano, previa verifica dell'adeguamento alle prescrizioni stabilite dai citati decreti;

Visto il decreto ministeriale del 5 giugno 1997 concernente i contenuti dichiarati di nicotina e condensato delle marche di sigarette commercializzate al 1° gennaio 1997;

Considerato che occorre modificare i contenuti dichiarati di nicotina e condensato indicati nel citato decreto ministeriale del 5 giugno 1997 per le sigarette di produzione nazionale «Esportazione Filtro»;

Decreta:

Art. 1.

I contenuti di nicotina e condensato per la marca di sigarette appresso indicata sono così modificati:

Marca	Mg/sigaretta nicotina/condensato da		Mg/sigaretta nicotina/condensato a	
—	—		—	
Esportazione Filtro	1,0	14,0	0,90	12,0

Art. 2.

Ad esaurimento delle scorte, le unità di condizionamento delle suindicate sigarette «Esportazione Filtro» in carico agli organi dell'Amministrazione, saranno sostituite dai prodotti, come sopra modificati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 ottobre 1997

Il direttore generale: CUTRUPI

97A8688

DECRETO 23 ottobre 1997.

Modifica del contenuto di condensato di una marca di sigarette di provenienza estera.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, concernente il regime di imposizione fiscale dei prodotti oggetto di monopolio di Stato e successive modificazioni;

Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 724, che reca disposizioni sulla importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati e successive modificazioni;

Vista la legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, concernente il sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Visti i decreti ministeriali in data 31 luglio 1990 e 16 luglio 1991, adottati di concerto con il Ministro della sanità, con i quali sono state dettate specifiche disposizioni tecniche per il condizionamento e l'etichettatura dei prodotti del tabacco conformemente alle prescrizioni della direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 89/622/CEE;

Visto il decreto ministeriale del 15 ottobre 1991 concernente il rinnovo dell'inserimento nella tariffa di vendita al pubblico dei generi di monopolio di tutti i prodotti del tabacco commercializzati sul mercato italiano, previa verifica dell'adeguamento alle prescrizioni stabilite dai citati decreti;

Visto il decreto ministeriale del 5 giugno 1997 concernente i contenuti dichiarati di nicotina e condensato delle marche di sigarette commercializzate al 1° gennaio 1997;

Vista l'istanza con la quale la ditta Philip Morris Germany ha chiesto di modificare il contenuto dichiarato di condensato indicato nel predetto decreto ministeriale del 5 giugno 1997 per le sigarette di provenienza estera «L&M Filters»;

Visto l'esito delle analisi all'uopo effettuate sui campioni presentati e salvo ulteriori accertamenti sulle quantità che verranno effettivamente importate;

Decreta:

Art. 1.

Il contenuto di condensato per la marca di sigarette appresso indicata è così modificato:

Marca	Mg/sigaretta condensato da	Mg/sigaretta condensato a
L&M Filters	13,0	12,0

Art. 2.

Ad esaurimento delle scorte, le unità di condizionamento delle suindicate sigarette «L&M Filters», in carico agli organi dell'Amministrazione, saranno sostituite dai prodotti, come sopra modificati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 ottobre 1997

Il direttore generale: CUTRUPI

97A8689

DECRETO 27 ottobre 1997.

Approvazione dello schema di certificazione dei redditi di lavoro dipendente e assimilati, compresi i compensi e le indennità soggetti a tassazione separata, corrisposti nell'anno 1997, delle ritenute di acconto operate e delle detrazioni effettuate nonché per l'attestazione dell'ammontare dei redditi di pensione corrisposti nell'anno 1997, delle relative ritenute di acconto operate e delle detrazioni effettuate.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visti gli articoli 1, 7-*bis*, 9 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

Decreta:

Art. 1.

1. È approvato, con le relative istruzioni, l'annesso schema di certificazione (allegato 1) per l'attestazione dell'ammontare corrisposto nell'anno dei redditi di lavoro dipendente, dei redditi assimilati di cui agli articoli 46 e 47 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, delle indennità di fine rapporto e le anticipazioni sulle stesse per le cessazioni dei rapporti di lavoro dipendente, avvenute a partire dal 1974 o non ancora avvenute, assoggettate a tassazione separata, delle relative ritenute di acconto operate e delle detrazioni effettuate nonché per l'attestazione dell'ammontare dei trattamenti pensionistici corrisposti nell'anno, delle ritenute di acconto operate e delle detrazioni effettuate.

Art. 2.

1. I dati da indicare nella certificazione, che deve essere compilata dal sostituto d'imposta secondo le istruzioni di cui all'allegato 2 e consegnata al contribuente entro il mese di febbraio con riferimento alle retribuzioni e ai compensi nonché ai trattamenti pensionistici erogati nel 1997, sono quelli contenuti nello schema di cui all'allegato n. 1, nella sequenza prevista nello schema stesso. Al contribuente devono essere consegnate, unitamente alla certificazione, le istruzioni contenute nel medesimo allegato 1.

Art. 3.

1. La certificazione indicata nell'art. 1 deve contenere tutti i dati previsti nello schema di certificazione, esposti nella sequenza in esso prevista e con la esatta indicazione del numero progressivo e della denominazione. Possono non essere riportati il numero progressivo e la denominazione dei campi non compilati, se tale modalità risulta più agevole per il sostituto. Gli enti pubblici e privati che erogano trattamenti pensionistici possono, altresì, non indicare nella predetta certificazione i dati di cui ai punti: 3, 4, 5, 6 e 7 dell'allegato 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 ottobre 1997

Il Ministro: VISCO

ALLEGATO 1

Certificazione di cui all'art. 7-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

DATORE DI LAVORO, ENTE PENSIONISTICO O ALTRO SOSTITUTO D'IMPOSTA

COGNOME O DENOMINAZIONE — NOME — CODICE FISCALE

DIPENDENTE, PENSIONATO O ALTRO PERCETTORE DELLE SOMME

COGNOME (per le donne indicare il cognome da nubile) — NOME — CODICE FISCALE

SESSO (M o F) — DATA DI NASCITA giorno mese anno 1 — COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA — PROVINCIA DI NASCITA (sigla)

COMPENSI E INDENNITÀ CORRISPOSTI NEL 1997

REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI CHE POSSONO FRUIRE DELLE DETRAZIONI (di cui 1bis corrisposti da altro sostituto) 1

REDDITI ASSIMILATI A QUELLI DI LAVORO DIPENDENTE CHE NON POSSONO FRUIRE DELLE DETRAZIONI 2

Detrazione per coniuge a carico 3 — Detrazione per figli a carico 4 — Detrazione per altri familiari a carico 5

Detrazioni per lavoro dipendente 6 — Detrazione per erogazioni, premi e contributi di cui ai punti 12, 13, 14 e 14bis 7

TOTALE DETRAZIONI (di cui 8bis effettuate da altro sostituto) 8

RITENUTE DA INDICARE NELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI (di cui 9bis operate da altro sostituto) 9

CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER L'EUROPA TRATTENUTO NEL 1997 (di cui 10bis trattenuto per l'assistenza fiscale) 10

DATI RELATIVI ALLE DETRAZIONI (da indicare nella dichiarazione dei redditi)

Periodo di lavoro in giorni (per il quale spettano le detrazioni per lavoro dipendente) 11 — Premi di assicurazione (art. 48, comma 2, lett. c), del T.U.I.R.) 12 — Contributi per previdenza complementare 13

Erogazioni a fronte di spese sanitarie specialistiche e chirurgiche (art. 48, comma 2, lett. b), del T.U.I.R.) 14 — Erogazioni a fronte di spese sanitarie per mezzi necessari alla deambulazione dei soggetti con difficoltà motorie e per sussidi tecnici e informatici per i portatori di handicap (art. 48, comma 2, lett. b), del T.U.I.R.) 14bis

COMPENSI RELATIVI AGLI ANNI PRECEDENTI SOGGETTI A TASSAZIONE SEPARATA (da non indicare nella dichiarazione dei redditi)

COMPENSI ARRETRATI 15 — DETRAZIONI (Art. 16, comma 4, del T.U.I.R.) 16 — RITENUTE OPERATE 17 — Periodo d'imposta cui si riferiscono gli arretrati 18 — Barrare la casella se gli arretrati si riferiscono a più anni 19

INDENNITÀ DI FINE RAPPORTO, ALTRE INDENNITÀ E SOMME SOGGETTE A TASSAZIONE SEPARATA (da non indicare nella dichiarazione dei redditi)

INDENNITÀ, ACCONTI, ANTICIPAZIONI E SOMME EROGATI NELL'ANNO 20

ACCONTI ED ANTICIPAZIONI EROGATI IN ANNI PRECEDENTI 21

RIDUZIONI 22 — ALIQUOTA 23 %

TOTALE IMPONIBILE (20 + 21 - 22) 24

RITENUTE OPERATE NELL'ANNO 25

RITENUTE OPERATE IN ANNI PRECEDENTI 26

27 Periodo preso a base di commisurazione dell'indennità anni mesi (di cui periodo convenzionale anni mesi) — Quota spettante per le indennità erogate ai sensi dell'art. 2122 del codice civile o delle leggi speciali corrispondenti 28 %

ALTRI DATI PER LA COMPILAZIONE DELL'EVENTUALE DICHIARAZIONE DEI REDDITI

PRIMO ACCONTO TRATTENUTO NELL'ANNO 29 IRPEF 30 C.S.S.N. — SECONDO O UNICO ACCONTO TRATTENUTO NELL'ANNO 31 IRPEF C.S.S.N.

CREDITO DELL'ANNO PRECEDENTE NON RIMBORSATO DAL DATORE DI LAVORO 33 34

IMPONIBILE ASSOGGETTATO AL CONTRIBUTO AL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE 35

SALDO DEL CONTRIBUTO AL S.S.N. TRATTENUTO NEL 1997 36 — CONTRIBUTO AL S.S.N. RIMBORSATO NEL 1997 37

Presenza di assicurazioni sanitarie stipulate dal datore di lavoro 38 — Presenza di contributi versati a Enti e Casse aventi esclusivamente fine assistenziale che non hanno concorso a formare il reddito del punto 1 39

Indirizzo del datore di lavoro al quale il C.A.A.F. deve inviare la comunicazione relativa alla liquidazione del Mod. 730 — COMUNE, PROVINCIA (sigla), CAP, VIA, NUMERO CIVICO E TELEFONO

ANNOTAZIONI

DATA — FIRMA DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA

RISERVATO AI CONTRIBUENTI ESONERATI DALLA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI

SCELTA PER LA DESTINAZIONE DELL'OTTO PER MILLE DELL'IRPEF (in caso di scelta FIRMARE in UNO degli spazi sottostanti)

Stato	Chiesa cattolica	Unione Chiese cristiane avventiste del 7° giorno	Assemblee di Dio in Italia
Chiesa Evangelica Valdese	Chiesa Evangelica Luterana in Italia	Unione Comunità Ebraiche Italiane	

Il sottoscritto dichiara, sotto la propria responsabilità, di non possedere altri redditi oltre quelli attestati nel presente certificato, ovvero di possedere, in aggiunta a questi, altri redditi per un ammontare complessivo di L. ....000, la cui imposta lorda, diminuita delle detrazioni spettanti per lavoro dipendente e per carichi di famiglia e delle ritenute operate, non supera L. 20.000. Firma

SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL QUATTRO PER MILLE DELL'IRPEF (in caso di scelta FIRMARE nell'apposito spazio)

Si dichiara di voler destinare il quattro per mille dell'IRPEF al fondo per il finanziamento dei movimenti e partiti politici

N.B.: la scelta può essere effettuata solo dai contribuenti per i quali risulta un'imposta lorda di ammontare superiore a quello delle detrazioni — Firma

ISTRUZIONI PER IL CONTRIBUENTE

1. Il contribuente che nell'anno ha posseduto soltanto i redditi attestati nella presente certificazione è esonerato dalla presentazione all'Amministrazione finanziaria sia di questa certificazione, sia della dichiarazione dei redditi. Il contribuente può, tuttavia, presentare la dichiarazione dei redditi oppure, se ne ricorrono le condizioni e intende avvalersi dell'assistenza fiscale, il mod. 730 (secondo le modalità indicate nelle relative istruzioni), qualora, ad esempio, nell'anno abbia sostenuto oneri che intende portare in deduzione dal reddito o in detrazione dall'imposta (in tali oneri sono comprese anche le spese mediche sostenute dal contribuente e rimborsate da una assicurazione sanitaria stipulata dal datore di lavoro la cui esistenza è segnalata al punto 38 della certificazione. Qualora ricorrano le condizioni indicate nei paragrafi SCELTA PER LA DESTINAZIONE DELL'OTTO PER MILLE DELL'IRPEF e/o SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL QUATTRO PER MILLE DELL'IRPEF, la presente certificazione può essere inviata all'Amministrazione finanziaria, al fine di esprimere tali scelte.

2. La dichiarazione dei redditi deve essere presentata quando nell'importo delle detrazioni indicato al punto 8 della presente certificazione sono comprese detrazioni alle quali il contribuente non ha più diritto e che pertanto debbono essere restituite (ad esempio, quando sono state attribuite detrazioni per familiari a carico che hanno superato il limite reddituale previsto per essere considerati tali, che, per il 1997, è di L. 5.500.000).
Se il **contribuente** ha posseduto nell'anno, in aggiunta ai redditi attestati da questa certificazione, altri redditi (altri stipendi, pensioni, indennità, redditi di terreni e fabbricati, ecc.) propri o dei figli minori a lui imputabili per usufrutto legale, deve consultare le istruzioni alla dichiarazione dei redditi per verificare se sussistono le condizioni per l'esonero dalla presentazione della dichiarazione.

3. Si ricorda che i soggetti che hanno detenuto investimenti all'estero ovvero attività estere di natura finanziaria devono, in ogni caso, presentare l'apposito modello disponibile presso i Comuni e le rivendite autorizzate.

4. La certificazione della situazione reddituale può essere effettuata direttamente dal contribuente sulla base dei dati contenuti nel presente modello, qualora l'interessato non sia tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi.

SCELTA PER LA DESTINAZIONE DELL'OTTO PER MILLE DELL'IRPEF

Sulla base delle scelte effettuate dai contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi, una quota pari all'otto per mille dell'IRPEF liquidata dagli uffici in base alle dichiarazioni annuali, è destinata a scopi di interesse sociale o di carattere umanitario a diretta gestione statale; a scopi di carattere religioso o caritativo a diretta gestione della Chiesa cattolica; per *interventi sociali ed umanitari anche a favore dei paesi del terzo mondo* da parte dell'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno o delle Assemblee di Dio in Italia; a scopi di carattere sociale, assistenziale, umanitario o culturale a diretta gestione della Chiesa Evangelica Valdese; per gli interventi sociali, assistenziali, umanitari e culturali in Italia e all'estero, direttamente dalla Chiesa Evangelica Luterana in Italia e attraverso le Comunità ad essa collegate; per la tutela degli interessi religiosi degli ebrei in Italia, per la promozione della conservazione delle tradizioni e dei beni culturali ebraici, con particolare riguardo alle attività culturali, alla salvaguardia del patrimonio storico, artistico e culturale, nonché ad interventi sociali e umanitari volti in special modo alla tutela delle minoranze contro il razzismo e l'antisemitismo a diretta gestione dell'Unione delle Comunità Ebraiche.

La ripartizione tra le istituzioni beneficiarie avverrà in proporzione alle scelte espresse. Qualora i contribuenti non effettuino alcuna scelta, la quota di imposta non attribuita in base alle scelte espresse sarà ripartita tra le suindicate istituzioni secondo la proporzione risultante dalle scelte operate; le quote non attribuite spettanti alle Assemblee di Dio in Italia e alla Chiesa Evangelica Valdese saranno devolute alla gestione statale.

Per il 1997 i contribuenti sono ammessi ad effettuare la scelta mediante la presente certificazione se nel punto 9 risultano indicate ritenute.
Sono, inoltre, ammessi ad effettuare la scelta i contribuenti che, in aggiunta ad uno o più redditi di lavoro dipendente e/o assimilati, hanno conseguito altri redditi, diversi da quelli derivanti dall'esercizio di impresa o *di arti o professioni, ma sono esonerati dalla presentazio*ne della dichiarazione in quanto l'imposta lorda corrispondente al reddito complessivo, diminuita delle detrazioni per redditi di lavoro dipendente e per carichi di famiglia e delle ritenute, non supera L. 20.000.

Per esprimere la scelta i contribuenti devono apporre la propria firma nel riquadro corrispondente ad una, e ad una soltanto, delle sette istituzioni beneficiarie della quota dell'otto per mille dell'IRPEF e devono firmare *la dichiarazione posta in fondo all'apposito spazio destinato* alla scelta della destinazione dell'otto per mille dell'Irpef.

Tale scelta, che non determina maggiori imposte da pagare, può essere effettuata indipendentemente dalla scelta di destinare il quattro per mille dell'Irpef al finaziamento dei movimenti e partiti politici.

La presente certificazione è rilasciata in duplice esemplare. Uno dei due esemplari va consegnato, in busta, allo sportello di una banca o di un ufficio postale che *provvederà a trasmetterlo all'Amministrazione* finanziaria.

SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL QUATTRO PER MILLE DELL'IRPEF

Sulla base delle scelte effettuate dai contribuenti in sede di dichiarazione dei *redditi, una quota pari al quattro per mille dell'Irpef risultante* dalle dichiarazioni annuali dei contribuenti che effettuano tale scelta è destinata al finaziamento dei movimenti e partiti politici.

La scelta può essere effettuata solo dai contribuenti per i quali risulta un'imposta lorda di ammontare superiore a quello delle detrazioni (cioè quando nel punto 9 della presente certificazione sono indicate ritenute).

Tale scelta, che non determina maggiori imposte da pagare, può es*sere effettuata indipendentemente* dalla scelta di destinare l'otto per mille dell'Irpef allo Stato o alle Istituzioni religiose per scopi umanitari e religiosi.

La presente certificazione è rilasciata in duplice esemplare. Uno dei due esemplari va consegnato, in busta, allo sportello di una banca o di un ufficio postale che provvederà a trasmetterlo all'Amministrazione finanziaria.

ALLEGATO 2

ISTRUZIONI PER IL DATORE DI LAVORO, ENTE PENSIONISTICO O ALTRO SOSTITUTO D'IMPOSTA

La certificazione contenente i dati previsti nello schema di cui all'allegato 1 del presente decreto deve essere consegnata dai datori di lavoro o enti eroganti che corrispondono compensi e altre somme di cui agli articoli 46 e 47 del Tuir, nonché dagli enti pubblici o privati che erogano trattamenti pensionistici per attestare i redditi corrisposti nell'anno 1997, le relative ritenute operate e le detrazioni effettuate. Le Amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici e privati che corrispondono trattamenti pensionistici di reversibilità devono certificare gli importi corrisposti per il coniuge superstite separatamente da quelli corrisposti per gli orfani anche se minorenni e conviventi.

La certificazione va consegnata anche per attestare i redditi corrisposti, ai sensi dell'art. 7, comma 3, del Tuir, agli eredi del sostituito. In tal caso, nelle annotazioni, devono essere indicati il codice fiscale e i dati anagrafici del deceduto e deve essere specificato che trattasi di redditi per i quali l'erede non ha l'obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi. L'importo dei redditi corrisposti agli eredi deve essere sempre indicato, rispettivamente, nel punto 1 o nel punto 2, a seconda del tipo di reddito corrisposto, come più avanti specificato.

Vanno certificati anche gli emolumenti assoggettati a tassazione separata (arretrati relativi ad emolumenti di anni precedenti ed indennità di fine rapporto di lavoro dipendente o loro anticipazioni erogate nell'anno a seguito di cessazioni avvenute a partire dal 1974 o non ancora avvenute). Per le indennità relative a rapporti cessati anteriormente all'anno 1974 deve essere utilizzato il mod. 102-*bis*, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 62 del 15 marzo 1986. Qualora debbano essere certificati più redditi assoggettabili a tassazione separata, ma con aliquote o basi imponibili diverse, potranno essere consegnate distinte certificazioni ovvero potrà essere consegnata un'unica certificazione inserendovi gli ulteriori punti necessari contraddistinti dalla corrispondente numerazione seguita dalla dicitura «bis».

Nel caso di erogazione di indennità ai sensi dell'art. 2122 del codice civile o delle leggi speciali corrispondenti ovvero in caso di eredità dovrà essere consegnata una certificazione per ciascun avente diritto o erede percettore delle indennità tenendo presente che:

- devono essere indicati i dati anagrafici dell'avente diritto o erede;
- il punto 28 deve essere compilato con riferimento all'avente diritto o erede al quale è consegnata la presente certificazione, mentre gli altri punti devono essere compilati con riferimento all'indennità così come maturata in capo al deceduto;
- nelle annotazioni devono essere indicati il codice fiscale e i dati anagrafici del deceduto e va segnalato se trattasi di eredità ovvero di erogazioni di indennità ai sensi dell'art. 2122 del codice civile o delle leggi speciali corrispondenti.

Per quanto riguarda la compilazione della certificazione, nel punto 1 va indicato il totale imponibile dei redditi di lavoro dipendente e di quelli a questi assimilati per i quali spettano le specifiche detrazioni (stipendi, pensioni, mensilità aggiuntive, indennità di trasferta, indennità corrisposte da terzi, borse di studio, trattamenti periodici corrisposti dai fondi pensione complementare, compensi corrisposti ai soci di cooperative di produzione e lavoro, ecc.) al netto dei contributi previdenziali e assistenziali. L'importo degli eventuali compensi ed indennità corrisposti da terzi, cioè quelli corrisposti da soggetti diversi dal datore di lavoro e, quindi, per i dipendenti statali, da soggetti diversi dallo Stato, deve essere, altresì, separatamente indicato nelle annotazioni e deve essere specificato che trattasi di compensi già compresi nel punto 1.

Qualora il lavoratore si sia avvalso della facoltà di chiedere, all'atto dell'assunzione, al successivo datore di lavoro di tener conto dei redditi corrisposti, delle ritenute operate e delle detrazioni effettuate dal datore di lavoro precedente, la presente certificazione deve riportare i dati complessivi (compresi quelli relativi al periodo di lavoro espresso in giorni, alle erogazioni a fronte di spese sanitarie, all'imponibile assoggettato al Cssn, ecc.) dei due rapporti di lavoro. Nei punti 1-*bis*, 8-*bis* e 9-*bis* devono, inoltre, essere indicate le somme corrisposte, le detrazioni e le ritenute operate dal precedente datore di lavoro.

Nel punto 2 va indicato il totale imponibile dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente per i quali non spettano le specifiche detrazioni (indennità, gettoni di presenza e altri compensi corrisposti dallo Stato, dalle regioni, dalle province e dai comuni per l'esercizio di pubbliche funzioni, indennità percepite per l'esercizio di cariche pubbliche elettive, compensi per l'attività libero professionale intramuraria svolta dal personale dipendente del Servizio sanitario nazionale, ecc.).

Per quanto riguarda i singoli importi delle detrazioni, nel caso in cui per l'incapienza dell'imposta lorda non siano state attribuite totalmente le detrazioni, dopo aver indicato l'importo teoricamente spettante delle singole detrazioni nei punti da 3 a 7, nel punto 8 va indicato l'importo totale delle detrazioni effettivamente attribuito in relazione all'imposta lorda del percipiente.

Nel punto 9 va indicato il totale delle ritenute d'acconto che il sostituito dovrà esporre nella eventuale dichiarazione dei redditi. Qualora siano state effettuate ritenute in eccedenza, risultanti dalle operazioni di conguaglio, da rimborsare dal sostituto nel corso dell'anno 1998 mediante compensazione il relativo importo va indicato nelle annotazioni.

Nel punto 10 va indicato il contributo straordinario per l'Europa trattenuto dal sostituto nel 1997, specificando nel punto 10-*bis* l'importo eventualmente trattenuto per assistenza fiscale.

Nel punto 11 va indicato il numero dei giorni compresi nel periodo di durata del rapporto di lavoro per i quali il lavoratore ha diritto alle detrazioni per lavoro dipendente. Si tratta del numero di giorni che hanno dato diritto alla retribuzione assoggettata a ritenuta e per i quali è concessa la detrazione. In tale numero di giorni vanno in ogni caso compresi le festività, i riposi settimanali e gli altri giorni non lavorativi e vanno sottratti i giorni per i quali non spetta alcuna retribuzione neanche differita, quali le mensilità aggiuntive ecc. (ad esempio, in caso di assenza per aspettativa senza corresponsione di assegni). Analogo criterio deve essere adottato per i contratti a tempo determinato, per i quali, partendo dal numero dei giorni compresi nel periodo di durata del rapporto, vanno sottratti quelli per i quali non compete il diritto alla retribuzione.

In presenza di contratti di lavoro dipendente a tempo determinato caratterizzati dalla effettuazione di prestazioni «a giornata» (ad es. per i lavoratori edili ed i braccianti agricoli) la detrazione spettante per le festività, i giorni di riposo settimanale ed i giorni non lavorativi compresi nel periodo che intercorre tra la data d'inizio e quella di fine di tali rapporti di lavoro deve essere determinata proporzionalmente al rapporto esistente tra le giornate effettivamente lavorate e quelle previste come lavorative dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dai contratti collettivi territoriali applicabili per i contratti a tempo indeterminato delle medesime categorie. Il risultato del rapporto, se decimale, va arrotondato all'unità successiva.

Nel punto 12 vanno indicati, nel limite di importo di L. 2.500.000 e alle condizioni previste alla lettera *f)* del comma 1 dell'art. 13-*bis* del Tuir, i premi di assicurazione sulla vita e contro gli infortuni versati dal sostituto, con o senza ritenute a carico del sostituito, in conformità a contratti collettivi o ad accordi e regolamenti aziendali.

Qualora il datore di lavoro abbia trattenuto somme a titolo di contributi volontari, diversi da quelli per previdenza complementare (ad esempio, riscatto degli anni di laurea, del servizio militare, o di periodi assicurativi diversi), l'importo corrispondente deve essere indicato nelle annotazioni, specificando che il sostituito, nel presen-

tare la dichiarazione dei redditi, può fruire di una detrazione d'imposta calcolata su un limite massimo di L. 2.500.000, comprensivo anche di eventuali assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni.

Nel punto 13 vanno indicati i contributi versati ad un fondo pensione di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, per i quali è ancora prevista la detraibilità dall'imposta (in luogo della deducibilità) fino al rinnovo degli accordi collettivi e, comunque, per un periodo massimo di quattro anni a decorrere dal 17 agosto 1995. Si tratta dei contributi, di cui all'art. 15, comma 8, della legge 8 agosto 1995, n. 335, versati a fondi costituiti ai sensi del citato decreto legislativo, definiti da accordi collettivi antecedenti il 17 agosto 1995, limitatamente agli iscritti al 31 maggio 1993. Per tali contributi il limite dell'importo sul quale va calcolata la detrazione del 22 per cento è L. 3.000.000.

La somma degli importi dei punti 12 e 13 non può risultare superiore all'importo di L. 2.500.000. Tale limite è elevato a L. 3.000.000 solo se nel punto 13 è indicato un importo non inferiore a L. 500.000.

Nei punti 14 e 14-*bis* vanno indicate le erogazioni di cui all'art. 48, comma 2, lettera *b)*, del Tuir fatte dal sostituto in conformità a contratti collettivi o ad accordi e regolamenti aziendali a fronte di spese sanitarie per le quali, ai sensi dell'art. 13-*bis* del Tuir, compete la detrazione calcolata, rispettivamente, su un importo parziale ovvero sull'intero importo.

Nei punti da 15 a 17 vanno indicati i dati relativi agli emolumenti arretrati relativi ad anni precedenti soggetti a tassazione separata al netto dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del dipendente.

Nel punto 18 va indicato il periodo d'imposta cui si riferiscono gli arretrati. Se si riferiscono a più anni, nel punto 18 indicare il meno recente e barrare la casella del punto 19.

Se il sostituto, nella liquidazione delle indennità di fine rapporto, ha applicato le disposizioni di cui all'art. 4, comma 3, della legge n. 482 del 1985, deve farne specifica menzione nelle annotazioni.

Ai fini dell'eventuale compilazione della dichiarazione dei redditi da parte del sostituito, nei punti 29, 30, 31 e 32 vanno indicati gli importi del primo e del secondo o unico acconto relativi all'IRPEF e al contributo al Servizio sanitario nazionale trattenuti dal sostituto ai sostituiti che si sono avvalsi dell'assistenza fiscale nel periodo di imposta per il quale è consegnata la certificazione.

Per i medesimi soggetti nei punti 33 e 34 va indicato, distintamente per l'IRPEF e per il Cssn, l'eventuale credito che il sostituto non ha rimborsato per cessazione del rapporto o per qualsiasi altro motivo.

Nel punto 35 va indicato l'ammontare dell'imponibile che il sostituto ha effettivamente assoggettato al contributo al Servizio sanitario nazionale, ivi compreso quello relativo ad eventuali emolumenti assoggettati a tassazione separata.

Nei punti 36 e 37 va indicato, rispettivamente, l'importo del saldo del contributo al Servizio sanitario nazionale trattenuto nel 1997 ovvero l'importo dello stesso contributo rimborsato nel 1997 dal sostituto a coloro che si sono avvalsi dell'assistenza fiscale.

Nel punto 38 barrare la casella in presenza di assicurazioni sanitarie stipulate dal datore di lavoro in conformità a contratti collettivi o ad accordi e regolamenti aziendali. L'importo dei premi pagati concorre a formare il reddito imponibile di cui al punto 1 e per lo stesso non può essere riconosciuta dal sostituto d'imposta alcuna detrazione. Nelle annotazioni va indicato che può essere presentata la dichiarazione dei redditi per far valere deduzioni o detrazioni d'imposta relative a spese sanitarie rimborsate per effetto di assicurazioni stipulate dal datore di lavoro.

Nel punto 39 barrare la casella in presenza di contributi che, versati dal sostituto o dal sostituito ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni di legge, di contratto o di accordo o regolamento aziendale, non hanno concorso a formare il reddito imponibile di cui al punto 1. Nelle annotazioni va indicato che non può essere presentata la dichiarazione dei redditi per far valere deduzioni o detrazioni d'imposta relative a spese sanitarie rimborsate per effetto di contributi versati ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale.

Va infine, indicato l'indirizzo completo (comune, sigla della provincia, c.a.p., via, numero e telefono) della sede del datore di lavoro o ente erogante (e non di altri soggetti, quali ad esempio, quello incaricato della tenuta della contabilità) alla quale il CAAF deve inviare la comunicazione (mod. 730-4) relativa alla liquidazione del mod. 730.

97A8702

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 23 ottobre 1997.

Determinazione del tasso da applicare per le operazioni di attualizzazione/rivalutazione di cui all'art. 2, comma 13, del decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527, concernente le modalità e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle attività produttive nelle aree depresse del Paese.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, in materia di disciplina nell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;

Visto il decreto ministeriale del 20 ottobre 1995, n. 527, concernente le modalità e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle attività produttive nelle aree depresse del Paese, come modificato ed integrato dal decreto ministeriale del 31 luglio 1997, n. 319;

Visto in particolare l'art. 2, comma 13 del citato decreto ministeriale n. 527/1995, e successive modifiche ed integrazioni, che indica il tasso da applicare per le operazioni di attualizzazione/rivalutazione relative al calcolo delle agevolazioni di cui alla legge n. 488/1992 e che prevede che il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato adegui, con proprio decreto, la determinazione di tale tasso alle eventuali modifiche decise dalla Commissione dell'Unione europea;

Vista la comunicazione della Commissione europea 97/C (G.U.C.E. n. C273 del 9 settembre 1997) che individua nuovi criteri di determinazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione applicabili a decorrere dal 1° agosto 1997;

Considerata la necessità di apportare le conseguenti variazioni al citato decreto ministeriale 20 ottobre 1997, n. 527;

Decreta:

Articolo unico

Per la determinazione del tasso da applicare per le operazioni di attualizzazione/rivalutazione di cui all'art. 2, comma 13 del decreto ministeriale 20 ottobre 1995, e successive modifiche e integrazioni, il tasso indicativo è definito, a partire dal 1° agosto 1997, come tasso «swap» interbancario a cinque anni, in lire, maggiorato di un premio di 200 punti base. La Commissione europea rende pubblico tale tasso di riferimento per le operazioni di attualizzazione/rivalutazione su Internet all'indirizzo seguente:

http://europa.eu.int/en/comm/dg04/aid/tauxref.htm

Roma, 23 ottobre 1997

Il Ministro: BERSANI

97A8690

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 24 ottobre 1997.

Introduzione del mercato pronti contro termine sul mercato secondario telematico dei titoli di Stato.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visti gli articoli 1 e 20 del regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068, così come modificati dal decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1987, n. 556;

Visto l'art. 7, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 138;

Visto decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415;

Visti gli articoli 20, comma 11, 22, comma 3 e 23, comma 5, della legge 2 gennaio 1991, n. 1;

Visto il proprio decreto 24 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1994, come modificato ed integrato dai propri decreti 10 maggio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 112 del 16 maggio 1994, 4 luglio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 161 del 12 luglio 1994, 22 marzo 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 1995, 31 marzo 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 4 aprile 1995, 3 novembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 261 dell'8 novembre 1995, 2 maggio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 105 del 7 maggio 1996, 21 febbraio 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 52 del 4 marzo 1997, 30 aprile 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 13 maggio 1997, e 10 luglio 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 161 del 12 luglio 1997;

Ravvisa l'esigenza di integrare le disposizioni contenute nel suddetto decreto, al fine di accrescere l'efficienza del mercato dei titoli di Stato;

Considerata, a tal fine, l'urgenza di avviare le negoziazioni di contratti pronti contro termine sui titoli di Stato per migliorarne la funzionalità e l'operatività aumentando per questa via la complessiva efficienza del mercato dei titoli di Stato;

Tenuto conto che l'utilizzo di un'unica piattaforma tecnologica per i mercati a pronti e a termine dei titoli di Stato consente economie di scala e la possibilità di una gestione del rischio più evoluta, rendendo il mercato dei titoli di Stato, nel suo complesso, più efficiente;

Sentite la Banca d'Italia e la Consob;

Decreta:

Art. 1.

1. L'intestazione del titolo I del citato decreto 24 febbraio 1994 è sostituita dalla seguente:

«Mercato telematico dei titoli di Stato e garantiti dallo Stato».

Art. 2.

1. Il comma 1 dell'art. 3 del citato decreto del 24 febbraio 1994 è sostituito dal seguente:

«*1.* È tenuto presso la Banca d'Italia un "Elenco degli operatori principali", nel quale la Banca stessa, tenuto conto dell'adeguatezza della struttura organizzativa del richiedente e dell'esigenza di assicurare un'effettiva concorrenza tra gli operatori, iscrive, dandone preventiva comunicazione al Ministero del tesoro, i soggetti di cui all'art. 1, comma 2, lettere *b)* e *d)*, che, avendo aderito alla convezione, ne facciano domanda e siano in possesso dei prescritti requisiti. L'iscrizione nell'elenco comporta l'impegno a formulare in via continuativa, nell'orario stabilito dal comitato di gestione, offerte di acquisto e di vendita a pronti di titoli, opportunamente differenziati per caratteristiche, per un numero minimo, comunque non inferiore a cinque, fissato dal comitato di gestione medesimo. Gli operatori principali sono tenuti a trasmettere alla Banca d'Italia dati e notizie sull'intera attività svolta. Le iscrizioni nell'elenco sono effettuate dalla Banca d'Italia il 1° gennaio di ogni anno, con riferimento alle domande presentate nel periodo compreso tra il 1° novembre e il 1° dicembre nell'anno precedente.».

2. Il comma 2-*bis* dell'art. 3 del citato decreto del 24 febbraio 1994 è sostituito dal seguente:

«2-*bis*. Successivamente all'iscrizione nell'elenco, gli operatori principali devono:

a) svolgere attività di acquisto e di vendita a pronti, nel mercato di cui al presente titolo, per una quota pari ad almeno lo 0,5 per cento su base annua delle operazioni a pronti effettuate nel medesimo mercato, secondo indicazioni che verranno rese note con apposite comunicazioni;

b) mantenere condizioni competitive di prezzo e svolgere scambi significativi, nell'ambito dei mercati di cui al presente decreto, secondo i criteri determinati e resi noti dal Ministero del tesoro e dalla Banca d'Italia.».

Art. 3.

2. La lettera *c)* del comma 1 dell'art. 4 del citato decreto del 24 febbraio 1994 è sostituita dalla seguente:

«*c)* svolgimento, su base annua, di attività di acquisto e di vendita a pronti, nel mercato di cui al presente titolo, per un valore corrispondente ad almeno l'1,5 per cento del totale delle operazioni a pronti effettuate sul mercato medesimo. Le modalità di determinazione di tale quota e gli eventuali criteri di ripartizione della stessa tra categorie omogenee di titoli verranno resi noti con apposite comunicazioni, secondo quanto previsto dal comma 5.».

Art. 4.

1. Il comma 3 dell'art. 4 del citato decreto del 24 febbraio 1994 è sostituito dal seguente:

«*3.* Gli operatori principali possono chiedere l'iscrizione alla "sezione speciale" nel mese di dicembre di ogni anno e devono dimostrare di possedere i requisiti di cui al comma 1, lettere *b)*, *c)* e *d)*, nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di presentazione della domanda. Entro quest'ultima data deve essere posseduto anche il requisito di cui al comma 1, lettera *a)*. L'iscrizione nella "sezione speciale" viene effettuata entro il mese di gennaio dell'anno successivo a quello di verifica dei requisiti.».

2. Il comma 6 dell'art. 4 del citato decreto del 24 febbraio 1994 è sostituito dal seguente:

«*6.* In base ai risultati delle verifiche effettuate ai sensi del comma 4, il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia sottopongono annualmente a revisione l'elenco degli operatori principali iscritti nella "sezione speciale". Il mantenimento dei requisiti di cui al comma 1 viene verificato con riferimento al periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell'anno precedente. La revisione dell'elenco viene effettuata entro il 31 gennaio.».

3. Il comma 6-*bis* dell'art. 4 del citato decreto del 24 febbraio 1994 è sostituito dal seguente:

«*6-bis*. Gli operatori principali la cui domanda d'iscrizione nella "sezione speciale" non è stata accettata a seguito delle verifiche di cui al comma 3 e quelli esclusi dalla suddetta "sezione" a seguito delle revisioni annuali di cui al comma 6 non possono ripresentare domanda di iscrizione prima del 1° dicembre dell'anno successivo.».

Art. 5.

1. Il comma 1 dell'art. 5 del citato decreto 24 febbraio 1994 è sostituito dal seguente:

«*1.* Le negoziazioni sono effettuate in nome e per conto proprio. Le offerte di acquisto e di vendita a pronti dei titoli sono formulate, valendosi di apposito circuito telematico, dagli operatori principali. Dette offerte possono essere accettate esclusivamente dai soggetti che hanno aderito alla convenzione. Le offerte di acquisto e di vendita dei contratti di pronti contro termine possono essere formulate e accettate, dai soggetti che hanno aderito alla convenzione, secondo le modalità stabilite dal comitato di gestione. Il comitato di gestione elabora in forma aggregata e pubblica le informazioni relative ai contratti di pronti contro termine conclusi sul sistema di negoziazione.».

Art. 6.

La lettera *d)* del comma 1 dell'art. 7 del citato decreto 24 febbraio 1994 è sostituita dalla seguente:

«*d)* per la redazione dell'elenco dei contratti e dei titoli che formano oggetto di negoziazione attraverso il circuito telematico e per la ripartizione tra gli operatori principali dei titoli sui quali essi sono tenuti a effettuare le offerte, tenendo conto della esigenza che queste, nell'insieme riguardino un numero di titoli sufficientemente ampio per assicurare pluralità di offerte e condizioni di competitività.».

Art. 7.

All'art. 21 del citato decreto del 24 febbraio 1994 è aggiunto il seguente comma:

«5. Il mantenimento dei requisiti di cui al comma 1, dell'art. 4 per gli operatori che, successivamente alla revisione annuale effettuata nel luglio 1997, risultano iscritti nella "sezione speciale" viene verificato con riferimento al periodo compreso tra il 1° luglio 1997 e il 31 dicembre 1998.».

Roma, 24 ottobre 1997

Il Ministro: CIAMPI

97A8691

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 11 settembre 1997.

Rimborso a favore delle compagnie portuali trasformate ai sensi dell'art. 21 della legge n. 84/1994 delle restanti quote di trattamento di fine servizio maturate dai lavoratori alla data del 31 gennaio 1990.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

Visto il decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6, convertito in legge n. 58 del 1990;

Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84;

Visto l'art. 1, comma 7, del decreto-legge 12 febbraio 1994, n. 100, più volte reiterato, convertito con modificazioni con legge n. 647/1996;

Visti i decreti ministeriali del 26 e 27 luglio 1994 concernenti l'individuazione dei criteri e delle modalità di attuazione degli interventi previsti dall'art. 1, comma 7, del decreto-legge 21 giugno 1994, n. 400, che reiterava il decreto-legge 12 febbraio 1994, n. 100, nonché le erogazioni a favore delle compagnie e gruppi portuali nella misura del 30% delle quote di trattamento di fine servizio maturate al 31 gennaio 1990 dai lavoratori che risultavano iscritti nei registri di cui all'art. 150 reg. mar. alla data dei predetti decreti ministeriali e dai lavoratori cancellati dai registri a partire dal 1° febbraio 1990 ai sensi dell'art. 156 reg. mar.;

Considerato che presso le compagnie e gruppi portuali non risultano accantonate le quote di trattamento di fine servizio maturate dai lavoratori al 31 gennaio 1990, data di soppressione del Fondo gestione, di cui al decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6, convertito nella legge 24 marzo 1990, n 58:

Considerato ancora che la maggioranza delle compagnie e gruppi portuali ha promosso azioni giudiziarie nanti il tribunale civile di Roma per la condanna del Fondo alla erogazione della provvista finanziaria relativa al trattamento di servizio maturato dai lavoratori portuali iscritti nei registri alla data del 31 gennaio 1990 con esclusione di coloro che successivamente a tale data hanno beneficiato del prepensionamento; il tutto maggiorato da interessi e rivalutazione dal 1° febbraio 1990, nonché per la condanna, in via gradata, dello stesso Fondo alla restituzione degli accantonamenti locali rimessigli da ciascuna compagnia portuale in forza delle circolari del Ministero della marina mercantile attuative delle leggi sul prepensionamento oltre interessi e rivalutazione monetaria;

Viste le analoghe richieste avanzate in via stragiudiziale delle restanti compagnie portuali;

Visto il telex 184104 in data 7 agosto 1997 del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato;

Visto che l'Avvocatura generale dello Stato con parere in data 2 settembre 1997 ha espresso l'avviso che «Appare dunque difficile negare, a legislazione vigente, non solo che i lavoratori abbiano diritto al T.F.S. per l'intero ammontare, ma che i relativi importi maturati al 31 gennaio 1990 debbano essere rimborsati alle compagnie e ai gruppi dalla gestione commissariale del Fondo a carico della finanza pubblica»;

Ritenuta la necessità di sanare la situazione pregressa che potrebbe col tempo portare maggiori oneri all'erario dello Stato;

Visti gli atti di sottomissione irrevocabili delle compagnie e gruppi portuali, volti al superamento del predetto contenzioso;

Ritenuto che la sottoscrizione dell'atto di sottomissione costituisce presupposto essenziale ai fini dell'erogazione delle somme relative al T.F.S. pregresso;

Considerato che la assoluta maggioranza delle compagnie portuali ha sottoscritto gli atti di sottomissione predetti;

Ritenuta pertanto l'opportunità di dar corso al pagamento delle spettanze a favore di quelle compagnie portuali che hanno già sottoscritto l'atto di sottomissione;

Ritenuta altresì l'opportunità che gli importi di cui trattasi vengano erogati anche a favore di quelle compagnie che hanno attivato richieste stragiudiziali, sempreché sottoscrivano analogo atto di sottomissione;

Decreta:

Art. 1.

Il commissario liquidatore del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali provvede a favore delle compagnie che sottoscrivano l'atto di sottomissione alla erogazione delle restanti quote (70%) di trattamento di fine servizio maturate al 31 gennaio 1990 dai lavoratori che risultano iscritti nei registri ex art. 150 reg. mar. alla data del presente decreto e dai lavoratori cancellati dai predetti registri a partire dal 1° febbraio 1990 ex art. 156 del reg. mar.

Sui relativi importi determinati da ogni compagnia e gruppo portuale viene riconosciuto l'adeguamento ex art. 2120 del codice civile (come modificato dalla legge n. 297/1982) dal 1° febbraio 1990, data di soppressione del Fondo, all'effettivo saldo, ovvero fino alla data di cancellazione dai registri.

I relativi importi, comunicati dalle compagnie portuali e certificati dai presidenti dei collegi dei revisori, vengono sottoposti al controllo da parte del Ministero e del Fondo.

Art. 2.

Il commissario liquidatore, sempre ai fini del superamento del contenzioso, a mero titolo transattivo, ed a saldo, stralcio e concorso spese legali, provvede ad erogare una somma aggiuntiva pari all'1% di quanto dovuto ad ogni compagnia e gruppo portuale alle sole compagnie che hanno promosso azioni giudiziarie.

Art. 3.

Il commissario liquidatore del Fondo provvede ai pagamenti in questione sulla base delle priorità derivanti dal presente decreto, attraverso l'accensione di mutuo in relazione alle disponibilità finanziarie.

Roma, 11 settembre 1997

Il Ministro: BURLANDO

97A8612

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 9 ottobre 1997.

Scioglimento della società cooperativa «Assoluce a r.l.», in Arpino.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI FROSINONE

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto in data 6 marzo 1996 della direzione generale della cooperazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con il quale è stata demandata agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, ora direzioni provinciali del lavoro, l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio, senza nomina di commissario liquidatore, delle società cooperative di cui siano stati accertati i presupposti indicati nell'art. 2544 del codice civile, comma 1;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 1° febbraio 1994 eseguita nei confronti della società cooperativa «Assoluce a r.l.», dal quale risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1 del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidare riferita al menzionato ente cooperativo;

Sentito il parere della commissione centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Decreta:

La società cooperativa «Assoluce a r.l.», con sede in Arpino, costituita per rogito notaio Rozzi Pasquale in data 1° agosto 1985 repertorio 56391, registro società n. 3487 del tribunale di Cassino, BUSC 1388/213392, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Frosinone, 9 ottobre 1997

Il direttore: NECCI

97A8653

DECRETO 9 ottobre 1997.

Scioglimento della società cooperativa «Ego - Esperiana gioventù organizzata soc. coop. a r.l.», in Esperia.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI FROSINONE

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto in data 6 marzo 1996 della direzione generale della cooperazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con il quale è stata demandata agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, ora direzioni provinciali del lavoro, l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio, senza nomina di commissario liquidatore, delle società cooperative di cui siano stati accertati i presupposti indicati nell'art. 2544 del codice civile, comma 1;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 30 dicembre 1995 eseguita nei confronti della società cooperativa «Ego - Eperiana gioventù organizzata soc. coop. a r.l.», dal quale risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1 del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidare riferita al menzionato ente cooperativo;

Sentito il parere della commissione centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Decreta:

La società cooperativa «Ego - Eperiana gioventù organizzata soc. coop. a r.l.», con sede in Esperia, costituita per rogito notaio Turchetta Paolo in data 14 agosto 1985 repertorio 56391, registro società n. 3487 del tribunale di Cassino, BUSC 1388/213392, è sciolta ai

sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Frosinone, 9 ottobre 1997

Il direttore: NECCI

97A8654

DECRETO 10 ottobre 1997.

Scioglimento della società cooperativa «L'Atelier turismo e poi» S.c. a r.l., in Rosolina.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI ROVIGO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996;

Vista l'istruttoria per lo scioglimento d'autorità delle società cooperative eseguita ai sensi della circolare del Ministero del lavoro n. 30 del 20 marzo 1981 dalla quale risulta l'assenza di rapporti patrimoniali da definire;

Sentito il parere favorevole della commissione centrale per le cooperative espresso all'unanimità nella riunione del 24 luglio 1997;

Decreta:

La società cooperativa sottoelencata è sciolta in base al combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e della legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2, senza nomina di commissario liquidatore:

società cooperativa «L'Altelier turismo e poi» S.c. a r.l., con sede in Rosolina, via Toni Gardin Rustico, n. 4, costituita per rogito notaio Fabbri dott. Ottaviano in data 9 aprile 1991, repertorio n. 51603, registro società n. 7125, tribunale di Rovigo, B.U.S.C. n. 1022/253819.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Rovigo, 10 ottobre 1997

Il direttore: DONVITO

97A8655

DECRETO 10 ottobre 1997.

Scioglimento della società cooperativa «Stalla sociale S. Luigi di Bellombra» S.c. a r.l., in Papozze.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI ROVIGO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996;

Vista l'istruttoria per lo scioglimento d'autorità delle società cooperative eseguita ai sensi della circolare del Ministero del lavoro n. 30 del 20 marzo 1981 dalla quale risulta l'assenza di rapporti patrimoniali da definire;

Sentito il parere favorevole della commissione centrale per le cooperative espresso all'unanimità nella riunione del 24 luglio 1997;

Decreta:

La società cooperativa sottoelencata è sciolta in base al combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e della legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2, senza nomina di commissario liquidatore:

società cooperativa «Stalla sociale S. Luigi di Bellombra» S.c. a r.l., con sede in Papozze (Rovigo), via Arginone, costituita per rogito notaio Fabbri dott. Ottaviano in data 13 dicembre 1972, repertorio n. 16684, registro società n. 1756, tribunale di Rovigo, B.U.S.C. n. 591/122704.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Rovigo, 10 ottobre 1997

Il direttore: DONVITO

97A8656

DECRETO 10 ottobre 1997.

Scioglimento della società cooperativa «Centro di documentazione Rovigo» S.c. a r.l., in Rovigo.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI ROVIGO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996;

Vista l'istruttoria per lo scioglimento d'autorità delle società cooperative eseguita ai sensi della circolare del Ministero del lavoro n. 30 del 20 marzo 1981 dalla quale risulta l'assenza di rapporti patrimoniali da definire;

Sentito il parere favorevole della commissione centrale per le cooperative espresso all'unanimità nella riunione del 24 luglio 1997;

Decreta:

La società cooperativa sottoelencata è sciolta in base al combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e della legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2, senza nomina di commissario liquidatore:

società cooperativa «Centro di documentazione Rovigo» S.c. a r.l., con sede in Rovigo, via Celio, 1, costituita per rogito notaio De Facendis dott. Michele in data 25 febbraio 1979, repertorio n. 450, registro società n. 2702, tribunale di Rovigo, B.U.S.C. n. 778/166107.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Rovigo, 10 ottobre 1997

Il direttore: DONVITO

97A8657

DECRETO 10 ottobre 1997.

Scioglimento della società cooperativa «Fiessese traversagno» S.c. a r.l., in Fiesso Umbertiano.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI ROVIGO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996;

Vista l'istruttoria per lo scioglimento d'autorità delle società cooperative eseguita ai sensi della circolare del Ministero del lavoro n. 30 del 20 marzo 1981 dalla quale risulta l'assenza di rapporti patrimoniali da definire;

Sentito il parere favorevole della commissione centrale per le cooperative espresso all'unanimità nella riunione del 24 luglio 1997;

Decreta:

La società cooperativa sottoelencata è sciolta in base al combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e della legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2, senza nomina di commissario liquidatore:

società cooperativa «Fiessese traversagno» S.c. a r.l., con sede in Fiesso Umbertiano, via Traversagno, costituita per rogito notaio Viscardini dott. Sergio in data 28 ottobre 1981, repertorio n. 26019, registro società n. 3449, tribunale di Rovigo, B.U.S.C. n. 854/188924.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Rovigo, 10 ottobre 1997

Il direttore: DONVITO

97A8658

DECRETO 10 ottobre 1997.

Scioglimento della società cooperativa «Artigiani riuniti Veneto A.R.V.» S.c. a r.l., in Rovigo.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI ROVIGO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996;

Vista l'istruttoria per lo scioglimento d'autorità delle società cooperative eseguita ai sensi della circolare del Ministero del lavoro n. 30 del 20 marzo 1981 dalla quale risulta l'assenza di rapporti patrimoniali da definire;

Sentito il parere favorevole della commissione centrale per le cooperative espresso all'unanimità nella riunione del 24 luglio 1997;

Decreta:

La società cooperativa sottoelencata è sciolta in base al combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e della legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2, senza nomina di commissario liquidatore:

società cooperativa «Artigiani riuniti Veneto A.R.V.» S.c. a r.l., con sede in Rovigo, via Marconi, 5/b, costituita per rogito notaio Castellani dott. Ferruccio in data 9 ottobre 1982, repertorio n. 19150, registro società n. 3709, tribunale di Rovigo, B.U.S.C. n. 875/195015.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Rovigo, 10 ottobre 1997

Il direttore: DONVITO

97A8659

DECRETO 16 ottobre 1997.

Scioglimento della società cooperativa «Agril Cooper» a r.l., in S. Lorenzo.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI REGGIO CALABRIA

Visto l'art. 2544 del codice civile integrato dall'art. 18 della legge n. 59/92;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che il provvedimento di scioglimento non comporta una fase liquidatoria;

Visto il verbale di ispezione ordinaria dal quale risulta che la società cooperativa si trova nelle condizioni previste dal citato art. 2544;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996;

Sentito il parere della commissione centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa «Agril Cooper» a r.l., con sede in S. Lorenzo, costituita per rogito notaio C. Zagami in data 23 aprile 1981, rep. 1493, reg. soc. n. 82/81, tribunale di Reggio Calabria.

Reggio Calabria, 16 ottobre 1997

Il direttore: LAGANÀ

97A8646

DECRETO 16 ottobre 1997.

Scioglimento della società cooperativa «Agri Melicucca» a r.l., in Reggio Calabria.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI REGGIO CALABRIA

Visto l'art. 2544 del codice civile integrato dall'art. 18 della legge n. 59/92;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che il provvedimento di scioglimento non comporta una fase liquidatoria;

Visto il verbale di ispezione ordinaria dal quale risulta che la società cooperativa si trova nelle condizioni previste dal citato art. 2544;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996;

Sentito il parere della commissione centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa «Agri Melicucca» a r.l., con sede in Reggio Calabria, costituita per rogito notaio F. M. Albanese in data 26 aprile 1985, rep. 12537, reg. soc. n. 210/85, tribunale di Reggio Calabria.

Reggio Calabria, 16 ottobre 1997

Il direttore: LAGANÀ

97A8647

DECRETO 16 ottobre 1997.

Scioglimento della società cooperativa «Agri Vin Reggio» a r.l., in Reggio Calabria.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI REGGIO CALABRIA

Visto l'art. 2544 del codice civile integrato dall'art. 18 della legge n. 59/92;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che il provvedimento di scioglimento non comporta una fase liquidatoria;

Visto il verbale di ispezione ordinaria dal quale risulta che la società cooperativa si trova nelle condizioni previste dal citato art. 2544;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996;

Sentito il parere della commissione centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa «Agri Vin Reggio» a r.l., con sede in Reggio Calabria, costituita per rogito notaio G. De Salvo in data 3 giugno 1983, rep. 14418, reg. soc. n. 99/83, tribunale di Reggio Calabria.

Reggio Calabria, 16 ottobre 1997

Il direttore: LAGANÀ

97A8648

DECRETO 16 ottobre 1997.

Scioglimento della società cooperativa «Albano» a r.l., in Gioia Tauro.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI REGGIO CALABRIA

Visto l'art. 2544 del codice civile integrato dall'art. 18 della legge n. 59/92;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che il provvedimento di scioglimento non comporta una fase liquidatoria;

Visto il verbale di ispezione ordinaria dal quale risulta che la società cooperativa si trova nelle condizioni previste dal citato art. 2544;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996;

Sentito il parere della commissione centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa «Albano» a r.l., con sede in Gioia Tauro, costituita per rogito notaio F. del Noce in data 26 novembre 1979, rep. 2279, reg. soc. n. 560, tribunale di Palmi.

Reggio Calabria, 16 ottobre 1997

Il direttore: LAGANÀ

97A8649

DECRETO 16 ottobre 1997.

Scioglimento della società cooperativa «Allev. Piani della Corona» a r.l., in Reggio Calabria.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI REGGIO CALABRIA

Visto l'art. 2544 del codice civile integrato dall'art. 18 della legge n. 59/92;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che il provvedimento di scioglimento non comporta una fase liquidatoria;

Visto il verbale di ispezione ordinaria dal quale risulta che la società cooperativa si trova nelle condizioni previste dal citato art. 2544;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996;

Sentito il parere della commissione centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa «Allev. Piani della Corona» a r.l., con sede in Reggio Calabria, costituita per rogito notaio G. De Salvo in data 15 febbraio 1982, rep. 9393, reg. soc. n. 48/82, tribunale di Reggio Calabria.

Reggio Calabria, 16 ottobre 1997

Il direttore: LAGANÀ

97A8650

DECRETO 16 ottobre 1997.

Scioglimento della società cooperativa «Back Office» a r.l., in Reggio Calabria.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI REGGIO CALABRIA

Visto l'art. 2544 del codice civile integrato dall'art. 18 della legge n. 59/92;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che il provvedimento di scioglimento non comporta una fase liquidatoria;

Visto il verbale di ispezione ordinaria dal quale risulta che la società cooperativa si trova nelle condizioni previste dal citato art. 2544;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996;

Sentito il parere della commissione centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa «Back Office» a r.l., con sede in Reggio Calabria, costituita per rogito notaio C. Gambacorta in data 14 maggio 1986, rep. 1545, reg. soc. n. 141/86, tribunale di Reggio Calabria.

Reggio Calabria, 16 ottobre 1997

Il direttore: LAGANÀ

97A8651

DECRETO 16 ottobre 1997.

Scioglimento della società cooperativa «Bova 2000» a r.l., in Bova.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI REGGIO CALABRIA

Visto l'art. 2544 del codice civile integrato dall'art. 18 della legge n. 59/92;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che il provvedimento di scioglimento non comporta una fase liquidatoria;

Visto il verbale di ispezione ordinaria dal quale risulta che la società cooperativa si trova nelle condizioni previste dal citato art. 2544;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996;

Sentito il parere della commissione centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa «Bova 2000» a r.l., con sede in Bova, costituita per rogito notaio P. Marrapodi in data 22 novembre 1989, rep. 25385, reg. soc. n. 14/90, tribunale di Reggio Calabria.

Reggio Calabria, 16 ottobre 1997

Il direttore: LAGANÀ

97A8652

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 21 ottobre 1997.

Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Medramil».

IL DIRIGENTE
DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE
DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, art. 1, lettera *h)*, che sostituisce l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, già modificato dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il decreto ministeriale del 27 dicembre 1996, n. 704;

Visto il decreto con il quale questa Amministrazione ha autorizzato l'immissione in commercio della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la comunicazione con la quale la ditta Farmigea dichiara la sospensione della commercializzazione con decorrenza immediata della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Decreta:

L'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale di cui è titolare la ditta Farmigea è sospesa a decorrere dalla data del presente provvedimento ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, così come modificato dall'art. 1, lettera *h)*, secondo comma, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44:

specialità medicinale: MEDRAMIL:

confezione:

flacone collirio 10 ml; n. A.I.C. 022755019.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 21 ottobre 1997

Il dirigente: DELLA GATTA

97A8614

DECRETO 21 ottobre 1997.

Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Vegebyl».

IL DIRIGENTE
DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE
DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, art. 1, lettera *h)*, che sostituisce l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, già modificato dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il decreto ministeriale del 27 dicembre 1996, n. 704;

Visto il decreto con il quale questa Amministrazione ha autorizzato l'immissione in commercio della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la comunicazione con la quale la ditta Roche dichiara la sospensione della commercializzazione con decorrenza immediata della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Decreta:

L'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale di cui è titolare la ditta Roche è sospesa a decorrere dalla data del presente provvedimento ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, così come modificato dall'art. 1, lettera *h)*, secondo comma, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44:

specialità medicinale: VEGEBYL:

confezione:

sciroppo 400 g; n. A.I.C. 001113075.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 21 ottobre 1997

Il dirigente: DELLA GATTA

97A8615

DECRETO 21 ottobre 1997.

Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Broncovaleas».

IL DIRIGENTE
DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE
DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, art. 1, lettera *h)*, che sostituisce l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, già modificato dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il decreto ministeriale del 27 dicembre 1996, n. 704;

Visto il decreto con il quale questa Amministrazione ha autorizzato l'immissione in commercio della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la comunicazione con la quale la ditta Valeas dichiara la sospensione della commercializzazione con decorrenza immediata della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Decreta:

L'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale di cui è titolare la ditta Valeas è sospesa a decorrere dalla data del presente provvedimento ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, così come modificato dall'art. 1, lettera *h)*, secondo comma, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44:

specialità medicinale: BRONCOVALEAS:

confezione:

im. iv. 10 fiale 200 mcg; n. A.I.C. 022991083.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 21 ottobre 1997

Il dirigente: DELLA GATTA

97A8616

DECRETO 21 ottobre 1997.

Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Breva».

IL DIRIGENTE
DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE
DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, art. 1, lettera *h)*, che sostituisce l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, già modificato dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il decreto ministeriale del 27 dicembre 1996, n. 704;

Visto il decreto con il quale questa Amministrazione ha autorizzato l'immissione in commercio della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la comunicazione con la quale la ditta Valeas dichiara la sospensione della commercializzazione con decorrenza immediata della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Decreta:

L'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale di cui è titolare la ditta Valeas è sospesa a decorrere dalla data del presente provvedimento ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, così come modificato dall'art. 1, lettera *h)*, secondo comma, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44:

specialità medicinale: BREVA:

confezione:

im. iv. 10 f. 1 ml; n. A.I.C. 024154041.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 21 ottobre 1997

Il dirigente: DELLA GATTA

97A8617

DECRETO 21 ottobre 1997.

Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Aspirina».

IL DIRIGENTE
DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE
DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, art. 1, lettera *h)*, che sostituisce l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, già modificato dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il decreto ministeriale del 27 dicembre 1996, n. 704;

Visto il decreto con il quale questa Amministrazione ha autorizzato l'immissione in commercio della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la comunicazione con la quale la ditta Bayer dichiara la sospensione della commercializzazione con decorrenza immediata della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Decreta:

L'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale di cui è titolare la ditta Bayer è sospesa a decorrere dalla data del presente provvedimento ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, così come modificato dall'art. 1, lettera *h)*, secondo comma, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44:

specialità medicinale: ASPIRINA:

confezione:

10 supposte 1 g; n. A.I.C. 004763052.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 21 ottobre 1997

Il dirigente: DELLA GATTA

97A8618

DECRETO 21 ottobre 1997.

Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Aspirinetta».

IL DIRIGENTE
DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE
DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, art. 1, lettera *h)*, che sostituisce l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, già modificato dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il decreto ministeriale del 27 dicembre 1996, n. 704;

Visto il decreto con il quale questa Amministrazione ha autorizzato l'immissione in commercio della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la comunicazione con la quale la ditta Bayer dichiara la sospensione della commercializzazione con decorrenza immediata della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Decreta:

L'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale di cui è titolare la ditta Bayer è sospesa a decorrere dalla data del presente provvedimento ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, così come modificato dall'art. 1, lettera *h)*, secondo comma, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44:

specialità medicinale: ASPIRINETTA:

confezione:

10 supposte 0,3 g; n. A.I.C. 026721011.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 21 ottobre 1997

Il dirigente: DELLA GATTA

97A8619

DECRETO 21 ottobre 1997.

Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Monores».

IL DIRIGENTE
DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE
DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, art. 1, lettera *h)*, che sostituisce l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, già modificato dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il decreto ministeriale del 27 dicembre 1996, n. 704;

Visti i decreti con i quali questa Amministrazione ha autorizzato l'immissione in commercio delle specialità medicinali indicate nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la comunicazione con la quale la ditta Valeas dichiara la sospensione della commercializzazione con decorrenza immediata delle specialità medicinali indicate nella parte dispositiva del presente decreto;

Decreta:

L'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale di cui è titolare la ditta Valeas è sospesa a decorrere dalla data del presente provvedimento ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, così come modificato dall'art. 1, lettera *h)*, secondo comma, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44:

specialità medicinale: MONORES:

confezione:

10 fiale 2 ml; n. A.I.C. 024217085.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 21 ottobre 1997

Il dirigente: DELLA GATTA

97A8620

DECRETO 21 ottobre 1997.

Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio delle specialità medicinali «Ribostat».

IL DIRIGENTE
DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE
DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, art. 1, lettera *h)*, che sostituisce l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, già modificato dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il decreto ministeriale del 27 dicembre 1996, n. 704;

Visti i decreti con i quali questa Amministrazione ha autorizzato l'immissione in commercio delle specialità medicinali indicate nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la comunicazione con la quale la ditta Valeas dichiara la sospensione della commercializzazione con decorrenza immediata delle specialità medicinali indicate nella parte dispositiva del presente decreto;

Decreta:

L'autorizzazione all'immissione in commercio delle sottoelencate specialità medicinali di cui è titolare la ditta Valeas è sospesa a decorrere dalla data del presente provvedimento ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, così come modificato dall'art. 1, lettera *h)*, secondo comma, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44:

specialità medicinale: RIBOSTAT:

confezioni:

12 buste monodose 500 mg; n. A.I.C. 025093028;

sciroppo estemp. polvere 60 g; n. A.I.C. 025093042.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 21 ottobre 1997

Il dirigente: DELLA GATTA

97A8621

DECRETO 21 ottobre 1997.

Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio delle specialità medicinali «Mucodil».

IL DIRIGENTE
DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE
DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, art. 1, lettera *h)*, che sostituisce l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, già modificato dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il decreto ministeriale del 27 dicembre 1996, n. 704;

Visti i decreti con i quali questa Amministrazione ha autorizzato l'immissione in commercio delle specialità medicinali indicate nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la comunicazione con la quale la ditta Valeas dichiara la sospensione della commercializzazione con decorrenza immediata delle specialità medicinali indicate nella parte dispositiva del presente decreto;

Decreta:

L'autorizzazione all'immissione in commercio delle sottoelencate specialità medicinali di cui è titolare la ditta Valeas è sospesa a decorrere dalla data del presente provvedimento ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, così come modificato dall'art. 1, lettera *h)*, secondo comma, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44:

specialità medicinale: MUCODIL:

confezioni:

ad 30 bustine 270 mg; n. A.I.C. 025405109;

bb 30 bustine 180 mg; n. A.I.C. 025405111;

«aerosol» 10 f. liof.+f. solv.; n. A.I.C. 025405150.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 21 ottobre 1997

Il dirigente: DELLA GATTA

97A8622

DECRETO 21 ottobre 1997.

Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Fluprim tosse».

IL DIRIGENTE
DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE
DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, art. 1, lettera *h)*, che sostituisce l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, già modificato dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il decreto ministeriale del 27 dicembre 1996, n. 704;

Visto il decreto con il quale questa Amministrazione ha autorizzato l'immissione in commercio della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la comunicazione con la quale la ditta Roche dichiara la sospensione della commercializzazione con decorrenza immediata della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Decreta:

L'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale di cui è titolare la ditta Roche è sospesa a decorrere dalla data del presente provvedimento ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, così come modificato dall'art. 1, lettera *h)*, secondo comma, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44:

specialità medicinale: FLUPRIM TOSSE:

confezione:

20 compresse orosolubili; n. A.I.C. 010357046.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 21 ottobre 1997

Il dirigente: DELLA GATTA

97A8623

DECRETO 21 ottobre 1997.

Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio delle specialità medicinali «Tetramil».

IL DIRIGENTE
DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE
DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, art. 1, lettera *h)*, che sostituisce l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, già modificato dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il decreto ministeriale del 27 dicembre 1996, n. 704;

Visti i decreti con i quali questa Amministrazione ha autorizzato l'immissione in commercio delle specialità medicinali indicate nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la comunicazione con la quale la ditta Farmigea dichiara la sospensione della commercializzazione con decorrenza immediata delle specialità medicinali indicate nella parte dispositiva del presente decreto;

Decreta:

L'autorizzazione all'immissione in commercio delle sottoelencate specialità medicinali di cui è titolare la ditta Farmigea è sospesa a decorrere dalla data del presente provvedimento ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, così come modificato dall'art. 1, lettera *h)*, secondo comma, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44:

specialità medicinale: TETRAMIL:

confezioni:

10 fl collirio minidose 1 ml; n. A.I.C. 017863046;

5 fl collirio monodose 0,5 ml; n. A.I.C. 017863022.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 21 ottobre 1997

Il dirigente: DELLA GATTA

97A8624

DECRETO 21 ottobre 1997.

Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio delle specialità medicinali «Aquasol».

IL DIRIGENTE
DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, art. 1, lettera *h)*, che sostituisce l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, già modificato dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il decreto ministeriale del 27 dicembre 1996, n. 704;

Visti i decreti con i quali questa Amministrazione ha autorizzato l'immissione in commercio delle specialità medicinali indicate nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la comunicazione con la quale la ditta Farmigea dichiara la sospensione della commercializzazione con decorrenza immediata delle specialità medicinali indicate nella parte dispositiva del presente decreto;

Decreta:

L'autorizzazione all'immissione in commercio delle sottoelencate specialità medicinali di cui è titolare la ditta Farmigea è sospesa a decorrere dalla data del presente provvedimento ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, così come modificato dall'art. 1, lettera *h)*, secondo comma, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44:

specialità medicinale: AQUASOL:

confezioni:

colluttorio flac. 200 ml; n. A.I.C. 032116016;

10 conten. monodose 10 ml; n. A.I.C. 032116028.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 21 ottobre 1997

Il dirigente: DELLA GATTA

97A8625

DECRETO 21 ottobre 1997.

Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Iducher».

IL DIRIGENTE
DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, art. 1, lettera *h)*, che sostituisce l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, già modificato dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il decreto ministeriale del 27 dicembre 1996, n. 704;

Visto il decreto con il quale questa Amministrazione ha autorizzato l'immissione in commercio della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la comunicazione con la quale la ditta Farmigea dichiara la sospensione della commercializzazione con decorrenza immediata della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Decreta:

L'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale di cui è titolare la ditta Farmigea è sospesa a decorrere dalla data del presente provvedimento ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, così come modificato dall'art. 1, lettera *h)*, secondo comma, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44:

specialità medicinale: IDUCHER:

confezione:

collirio 10 ml x 1000; n. A.I.C. 019365028.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 21 ottobre 1997

Il dirigente: DELLA GATTA

97A8626

DECRETO 21 ottobre 1997.

Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio delle specialità medicinali «Urbason».

IL DIRIGENTE
DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE
DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, art. 1, lettera *h)*, che sostituisce l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, già modificato dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il decreto ministeriale del 27 dicembre 1996, n. 704;

Visti i decreti con i quali questa Amministrazione ha autorizzato l'immissione in commercio delle specialità medicinali indicate nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la comunicazione con la quale la ditta Hoechst Marion Roussel dichiara la sospensione della commercializzazione con decorrenza immediata delle specialità medicinali indicate nella parte dispositiva del presente decreto;

Decreta:

L'autorizzazione all'immissione in commercio delle sottoelencate specialità medicinali di cui è titolare la ditta Hoechst Marion Roussel è sospesa a decorrere dalla data del presente provvedimento ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, così come modificato dall'art. 1, lettera *h)*, secondo comma, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44:

specialità medicinale: URBASON:

confezioni:

«retard mite» 10 confetti 4 mg; n. A.I.C. 024001051;

«retard» 10 confetti 8 mg; n. A.I.C. 024001036.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 21 ottobre 1997

Il dirigente: DELLA GATTA

97A8627

DECRETO 21 ottobre 1997.

Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Fanasil».

IL DIRIGENTE
DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE
DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, art. 1, lettera *h)*, che sostituisce l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, già modificato dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il decreto ministeriale del 27 dicembre 1996, n. 704;

Visto il decreto con il quale questa Amministrazione ha autorizzato l'immissione in commercio della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la comunicazione con la quale la ditta Roche dichiara la sospensione della commercializzazione con decorrenza immediata della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Decreta:

L'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale di cui è titolare la ditta Roche è sospesa a decorrere dalla data del presente provvedimento ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, così come modificato dall'art. 1, lettera *h)*, secondo comma, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44:

specialità medicinale: FANASIL:

confezione:

10 compresse 500 mg; n. A.I.C. 022517027.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 21 ottobre 1997

Il dirigente: DELLA GATTA

97A8628

DECRETO 21 ottobre 1997.

Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Romilar Expectorans».

IL DIRIGENTE
DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE
DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, art. 1, lettera *h)*, che sostituisce l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, già modificato dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il decreto ministeriale del 27 dicembre 1996, n. 704;

Visto il decreto con il quale questa Amministrazione ha autorizzato l'immissione in commercio della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la comunicazione con la quale la ditta Roche dichiara la sospensione della commercializzazione con decorrenza immediata della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Decreta:

L'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale di cui è titolare la ditta Roche è sospesa a decorrere dalla data del presente provvedimento ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, così come modificato dall'art. 1, lettera *h)*, secondo comma, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44:

specialità medicinale: ROMILAR EXPECTORANS:

confezione:

sciroppo 100 ml; n. A.I.C. 015953021.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 21 ottobre 1997

Il dirigente: DELLA GATTA

97A8629

DECRETO 21 ottobre 1997.

Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio delle specialità medicinali «Flogozen».

IL DIRIGENTE
DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE
DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, art. 1, lettera *h)*, che sostituisce l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, già modificato dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il decreto ministeriale del 27 dicembre 1996, n. 704;

Visti i decreti con i quali questa Amministrazione ha autorizzato l'immissione in commercio delle specialità medicinali indicate nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la comunicazione con la quale la ditta Valeas dichiara la sospensione della commercializzazione con decorrenza immediata delle specialità medicinali indicate nella parte dispositiva del presente decreto;

Decreta:

L'autorizzazione all'immissione in commercio delle sottoelencate specialità medicinali di cui è titolare la ditta Valeas è sospesa a decorrere dalla data del presente provvedimento ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, così come modificato dall'art. 1, lettera *h)*, secondo comma, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44:

specialità medicinale: FLOGOZEN:

confezioni:

30 compresse 750 mg; n. A.I.C. 027628015;

15 bustine monodose 1000 mg; n. A.I.C. 027628027.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 21 ottobre 1997

Il dirigente: DELLA GATTA

97A8630

DECRETO 21 ottobre 1997.

Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio delle specialità medicinali «Roseomix».

IL DIRIGENTE
DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE
DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, art. 1, lettera *h)*, che sostituisce l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, già modificato dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il decreto ministeriale del 27 dicembre 1996, n. 704;

Visti i decreti con i quali questa Amministrazione ha autorizzato l'immissione in commercio delle specialità medicinali indicate nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la comunicazione con la quale la ditta Farmigea dichiara la sospensione della commercializzazione con decorrenza immediata delle specialità medicinali indicâte nella parte dispositiva del presente decreto;

Decreta:

L'autorizzazione all'immissione in commercio delle sottoelencate specialità medicinali di cui è titolare la ditta Farmigea è sospesa a decorrere dalla data del presente provvedimento ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, così come modificato dall'art. 1, lettera *h)*, secondo comma, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44:

specialità medicinale: ROSEOMIX:

confezioni:

collirio 1 fl liof.+1 fl 10 ml; n. A.I.C. 017586037;

pomata oftalmica 5 g; n. A.I.C. 017586049.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 21 ottobre 1997

Il dirigente: DELLA GATTA

97A8631

DECRETO 21 ottobre 1997.

Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Farviran».

IL DIRIGENTE
DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE
DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, art. 1, lettera *h)*, che sostituisce l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, già modificato dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il decreto ministeriale del 27 dicembre 1996, n. 704;

Visto il decreto con il quale questa Amministrazione ha autorizzato l'immissione in commercio della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la comunicazione con la quale la ditta Farmigea dichiara la sospensione della commercializzazione con decorrenza immediata della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Decreta:

L'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale di cui è titolare la ditta Farmigea è sospesa a decorrere dalla data del presente provvedimento ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, così come modificato dall'art. 1, lettera *h)*, secondo comma, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44:

specialità medicinale: FARVIRAN:

confezione:

colluttorio flacone 100 ml; n. A.I.C. 028319010.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 21 ottobre 1997

Il dirigente: DELLA GATTA

97A8632

DECRETO 21 ottobre 1997.

Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Incidal».

IL DIRIGENTE
DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE
DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, art. 1, lettera *h)*, che sostituisce l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, già modificato dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il decreto ministeriale del 27 dicembre 1996, n. 704;

Visto il decreto con il quale questa Amministrazione ha autorizzato l'immissione in commercio della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la comunicazione con la quale la ditta Bayer dichiara la sospensione della commercializzazione con decorrenza immediata della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Decreta:

L'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale di cui è titolare la ditta Bayer è sospesa a decorrere dalla data del presente provvedimento ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, così come modificato dall'art. 1, lettera *h)*, secondo comma, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44:

specialità medicinale: INCIDAL:

confezione:

1 flac. sospensione os 150 ml 1%; n. A.I.C. 021836022.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 21 ottobre 1997

Il dirigente: DELLA GATTA

97A8633

DECRETO 21 ottobre 1997.

Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Pilocarpina 2% Farmigea».

IL DIRIGENTE
DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE
DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, art. 1, lettera *h)*, che sostituisce l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, già modificato dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il decreto ministeriale del 27 dicembre 1996, n. 704;

Visto il decreto con il quale questa Amministrazione ha autorizzato l'immissione in commercio della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la comunicazione con la quale la ditta Farmigea dichiara la sospensione della commercializzazione con decorrenza immediata della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Decreta:

L'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale di cui è titolare la ditta Farmigea è sospesa a decorrere dalla data del presente provvedimento ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, così come modificato dall'art. 1, lettera *h)*, secondo comma, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44:

specialità medicinale: PILOCARPINA 2% FARMIGEA:

confezione:

collirio 10 ml; n. A.I.C. 004961013.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 21 ottobre 1997

Il dirigente: DELLA GATTA

97A8634

DECRETO 21 ottobre 1997.

Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Lutex E.».

IL DIRIGENTE
DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE
DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, art. 1, lettera *h)*, che sostituisce l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, già modificato dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il decreto ministeriale del 27 dicembre 1996, n. 704;

Visto il decreto con il quale questa Amministrazione ha autorizzato l'immissione in commercio della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la comunicazione con la quale la ditta Farmigea dichiara la sospensione della commercializzazione con decorrenza immediata della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Decreta:

L'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale di cui è titolare la ditta Farmigea è sospesa a decorrere dalla data del presente provvedimento ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, così come modificato dall'art. 1, lettera *h)*, secondo comma, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44:

specialità medicinale: LUTEX E.:

confezione:

«forte» im 3 fiale 2 ml; n. A.I.C. 006611026.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 21 ottobre 1997

Il dirigente: DELLA GATTA

97A8635

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DECRETO 3 ottobre 1997.

Riconoscimento della società Italtel quale organismo competente in materia di compatibilità elettromagnetica.

IL DIRIGENTE GENERALE
PER LA REGOLAMENTAZIONE E LA QUALITÀ DEI SERVIZI
DEL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

E

IL DIRIGENTE GENERALE
PER LO SVILUPPO PRODUTTIVO E LA COMPETITIVITÀ
DEL MINISTERO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 615, con il quale é stata data attuazione alla direttiva n. 89/336/CEE del Consiglio del 3 maggio 1989 in materia di riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica, modificata ed integrata dalla direttiva n. 92/31/CEE del Consiglio del 28 aprile 1992, dalla direttiva n. 93/68/CEE del Consiglio del 22 luglio 1993 e dalla direttiva n. 93/97/CEE del Consiglio del 29 ottobre 1993;

Visto l'art. 1, comma 1, lettera *e)*, del citato decreto legislativo n. 615/1996, che definisce il termine «organismo competente» e l'allegato 2 che stabilisce le condizioni minime che gli organismi competenti devono soddisfare;

Visto l'art. 9, comma 1, del decreto legislativo n. 615/1996, che designa quali autorità competenti per l'attuazione del decreto medesimo il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto l'art. 9, comma 2, del decreto legislativo n. 615/1996, che prevede la possibilità di procedere al riconoscimento di organismi competenti nel settore della compatibilità elettromagnetica con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il capo II del decreto legislativo n. 615/1996 con il quale viene definita la procedura di riconoscimento degli organismi competenti;

Vista la domanda presentata ai fini del riconoscimento quale organismo competente in materia di compatibilità elettromagnetica, dalla società Italtel S.p.a. in data 3 settembre 1996;

Visto il parere favorevole al rilascio del riconoscimento formulato dalla commissione tecnica consultiva, riunitasi il giorno 22 luglio 1997;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decretano:

1. L'organismo Italtel S.p.a., con sede legale in p.le Zavattari, 12 - 20149 Milano, sulla base dei requisiti prescritti dell'allegato 2 al decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 615, è riconosciuto competente in materia di compatibilità elettromagnetica per i seguenti settori:

apparati elettrodomestici e similari a motore o termici, utensili elettrici e apparecchi elettrici similari;

apparati audio;

apparati per la tecnologia dell'informazione;

apparati industriali, scientifici e medicali (ISM);

apparecchi per la segnalazione e la trasmissione di segnali sulla rete di alimentazione AC;

apparati per ambienti residenziali e dell'industria leggera;

apparati per l'elettronica di potenza e di controllo;

apparati per ambienti industriali;

terminali di telecomunicazione;

apparati della rete di telecomunicazione:

a) sistemi di commutazione;

b) sistemi di trasmissione;

c) sistemi di alimentazione.

Roma, 3 ottobre 1997

Il dirigente generale per la regolamentazione e la qualità dei servizi
RIGHETTI

Il dirigente generale per lo sviluppo produttivo e la competitività
VISCONTI

97A8644

MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE

DECRETO 16 ottobre 1997.

Integrazione al decreto dirigenziale 22 settembre 1997 di modifica al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Rosso Piceno».

IL DIRIGENTE

CAPO DELLA SEGRETERIA DEL COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE TIPICHE DEI VINI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato i regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1968, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata del vino «Rosso Piceno» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visto il proprio decreto 22 settembre 1997 con il quale sono state apportate modifiche al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Rosso Piceno»;

Visto in particolare l'art. 3, primo comma, del sopra indicato decreto che consente, in deroga a quanto previsto dall'art. 2 del disciplinare di produzione, a detto decreto annesso, e fino a tre anni a partire dalla data di entrata di vigore di detto disciplinare, l'iscrizione a titolo transitorio, nell'albo previsto dall'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, dei vigneti in cui siano presenti viti di vitigni in percentuali diverse da quelle indicate nel sopracitato art. 2, purché esse non superino del 15% il totale delle viti dei vitigni previsti per la produzione dei citati vini;

Considerato che non è stata prevista nel predetto art. 3 eguale deroga per i vigneti già iscritti all'albo del vino a denominazione di origine controllata «Rosso Piceno» nel rispetto della normativa vigente anteriore all'entrata in vigore del disciplinare di produzione, come sostituito dal citato decreto dirigenziale 22 settembre 1997, al fine di consentire l'adattamento della base ampelografica preesistente alle modifiche con detto decreto introdotte;

Vista l'istanza degli interessati tendente ad ottenere che, in deroga a quanto previsto dall'art. 2 del disciplinare di produzione annesso al citato decreto dirigenziale, su richiesta degli interessati stessi possano rimanere iscritti, in via transitoria, al citato albo dei vigneti dei vini a denominazione di origine controllata «Rosso Piceno», i terreni vitati già iscritti, nel rispetto del disciplinare di produzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1968;

Sentito il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini che si è espresso favorevolmente sulla citata istanza, prevedendo che la durata del periodo transitorio per la fattispecie di cui sopra sia equiparata a quella stabilita per i vigneti di nuova iscrizione;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla integrazione dell'art. 3 del proprio decreto 22 settembre 1997 mediante la previsione sia di un periodo transitorio di tre anni, durante il quale i vigneti già iscritti all'albo del vino a denominazione di origine controllata «Rosso Piceno», riconosciuta con il predetto decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1968, possano permanere, a domanda degli interessati, nell'albo di cui trattasi, sia della cancellazione d'ufficio dal rispettivo albo, qualora i produttori interessati non abbiano provveduto, alla scadenza del termine previsto, ad apportare a detti vigneti le modifiche necessarie per uniformare la composizione ampelografica degli stessi alle disposizioni di cui all'art. 2 del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Rosso Piceno» annesso al predetto decreto dirigenziale;

Considerato che l'art. 4 del citato regolamento, concernente la procedura per il riconoscimento delle denominazioni di origine e l'approvazione dei disciplinari di produzione, prevede che i disciplinari di produzione vengano approvati con decreto del dirigente responsabile del procedimento;

Decreta:

Articolo unico

All'art. 3 del decreto dirigenziale 22 settembre 1997, recante modificazione al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Rosso Piceno», sono aggiunti, in calce, i seguenti comma:

«Per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Rosso Piceno", in deroga quanto previsto dall'art. 2 dell'annesso disciplinare di produzione e fino a tre anni a partire dalla data di entrata in vigore del medesimo, possono permanere iscritti su richiesta degli interessati e a titolo transitorio, nell'albo dei vigneti dei vini a denominazione di origine controllata "Rosso Piceno", i vigneti già iscritti all'albo del vino a denominazione di origine controllata "Rosso Piceno".

Allo scadere del predetto periodo transitorio, i vigneti di cui al comma precedente saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo albo, qualora i produttori interessati non abbiano provveduto ad apportare agli stessi le modifiche necessarie per uniformare la loro composizione ampelografica alle disposizioni di cui all'art. 2 dell'annesso disciplinare di produzione, dandone comucomicazione al competente ufficio dell'assessorato regionale all'agricoltura.».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 ottobre 1997

Il dirigente: ADINOLFI

97A8660

DECRETO 17 ottobre 1997.

Integrazione al decreto dirigenziale 5 settembre 1997 concernente l'integrazione della denominazione di origine controllata per il vino «Falerio dei Colli Ascolani» in «Falerio dei Colli Ascolani» o «Falerio» e la modificazione al relativo disciplinare di produzione.

IL DIRIGENTE

CAPO DELLA SEGRETERIA DEL COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE TIPICHE DEI VINI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1978, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata del vino «Falerio dei Colli Ascolani» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visto il decreto ministeriale 10 ottobre 1994 con il quale è stata apportata modifica al disciplinare di produzione del vino in questione;

Visto il proprio decreto 5 settembre 1997 con il quale è stata integrata la denominazione di origine controllata per il vino «Falerio dei Colli Ascolani» in «Falerio dei Colli Ascolani» o «Falerio» e sono state apportate modifiche al relativo disciplinare di produzione;

Visto in particolare l'art. 3, primo comma, del sopra indicato decreto che consente, in deroga a quanto previsto dall'art. 2 del disciplinare di produzione, a detto decreto annesso, e fino a tre anni a partire dalla data di entrata di vigore di detto disciplinare, l'iscrizione a titolo transitorio, nell'albo previsto dall'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, dei vigneti in cui siano presenti viti di vitigni in percentuali diverse da quelle indicate nel sopra citato art. 2, purché esse non superino del 15% il totale delle viti dei vitigni previsti per la produzione dei citati vini;

Considerato che non è stata prevista nel predetto art. 3 eguale deroga per i vigneti già iscritti all'albo del vino a denominazione di origine controllata «Falerio dei Colli Ascolani» nel rispetto della normativa vigente anteriore all'entrata in vigore del disciplinare di produzione, come sostituito dal citato decreto dirigenziale 5 settembre 1997, al fine di consentire l'adattamento della base ampelografica preesistente alle modifiche con detto decreto introdotte;

Vista l'istanza degli interessati tendente ad ottenere che, in deroga a quanto previsto dall'art. 2 del disciplinare di produzione annesso al citato decreto dirigenziale, su richiesta degli interessati stessi, possano rimanere iscritti, in via transitoria, al citato albo dei vigneti dei vini a denominazione di origine controllata «Falerio dei Colli Ascolani» o «Falerio», i terreni vitati già iscritti, nel rispetto del disciplinare di produzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1975 e modificato con decreto ministeriale 10 ottobre 1994;

Sentito il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini che si è espresso favorevolmente sulla citata istanza, prevedendo che la durata del periodo transitorio per la fattispecie di cui sopra sia equiparata a quella stabilita per i vigneti di nuova iscrizione;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla integrazione dell'art. 3 del proprio decreto 5 settembre 1997 mediante la previsione sia di un periodo transitorio di tre anni, durante il quale i vigneti già iscritti all'albo del vino a denominazione di origine controllata «Falerio dei Colli Ascolani», riconosciuta con il predetto decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1975, possano permanere, a domanda degli interessati, nell'albo di cui trattasi, sia della cancellazione d'ufficio dal rispettivo albo, qualora i produttori interessati non abbiano provveduto, alla scadenza del termine previsto, ad apportare a detti vigneti le modifiche necessarie per uniformare la composizione ampelografica degli stessi alle disposizioni di cui all'art. 2 del disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata «Falerio dei Colli Ascolani» o «Falerio» annesso al predetto decreto dirigenziale;

Considerato che l'art. 4 del citato regolamento, concernente la procedura per il riconoscimento delle denominazioni di origine e l'approvazione dei disciplinari di produzione, prevede che i disciplinari di produzione vengano approvati con decreto del dirigente responsabile del procedimento;

Decreta:

Articolo unico

All'art. 3 del decreto dirigenziale 5 settembre 1997, recante integrazione della denominazione di origine controllata per il vino «Falerio dei Colli Ascolani» in «Falerio dei Colli Ascolani» o «Falerio» e modificazione al relativo disciplinare di produzione, sono aggiunti, in calce, i seguenti comma:

«Per la produzione del vino a denominazione di origine controllata "Falerio dei Colli Ascolani" o "Falerio", in deroga a quanto previsto dall'art. 2 dell'annesso disciplinare di produzione e fino a tre anni a partire dalla data di entrata in vigore del medesimo, possono permanere iscritti su richiesta degli interessati e a titolo transitorio, nell'albo dei vigneti del vino a denominazione di origine controllata "Falerio dei Colli Ascolani" o "Falerio", i vigneti già iscritti all'albo del vino a denominazione di origine controllata "Falerio dei Colli Ascolani".

Allo scadere del predetto periodo transitorio, i vigneti di cui al comma precedente saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo albo, qualora i produttori interessati non abbiano provveduto ad apportare agli stessi le modifiche necessarie per uniformare la loro composizione ampelografica alle disposizioni di cui all'art. 2 dell'annesso disciplinare di produzione, dandone comunicazione al competente ufficio dell'assessorato regionale all'agricoltura.».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 ottobre 1997

Il dirigente: ADINOLFI

97A8661

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

GARANTE PER LA RADIODIFFUSIONE E L'EDITORIA

PROVVEDIMENTO 27 ottobre 1997.

Disposizioni per la stampa e l'emittenza radiotelevisiva relative alla campagna per l'elezione suppletiva del Senato della Repubblica nel collegio uninominale n. 2 del Friuli-Venezia Giulia.

IL GARANTE
PER LA RADIODIFFUSIONE E L'EDITORIA

Vista la legge 10 dicembre 1993, n. 515, sulla disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica;

Rilevato che per il giorno 14 dicembre 1997 sono stati convocati i comizi per l'elezione suppletiva del Senato della Repubblica nel collegio uninominale n. 2 della regione Friuli-Venezia Giulia (che comprende i comuni di Aiello del Friuli, Aquileia, Attimis, Campolongo al Torre, Cervignano del Friuli, Chiopris-Viscone, Cividale del Friuli, Corno di Rosazzo, Drenchia, Faedis, Fiumicello, Grimacco, Lusevera, Manzano, Moimacco, Nimis, Premariacco, Prepotto, Pulfero, Resia, Ruda, San Giovanni al Natisone, San Leonardo, San Pietro al Natisone, San Vito al Torre, Savogna, Stregna, Taipana, Tapogliano, Terzo d'Aquileia, Torreano, Trivignano Udinese, Villa Vicentina, Visco, Capriva del Friuli, Cormons, Doberdò del Lago, Dolegna del Collio, Farra d'Isonzo, Fogliano Redipuglia, Gorizia, Gradisca d'Isonzo, Grado, Mariano del Friuli, Medea, Monfalcone, Moraro, Mossa, Romans d'Isonzo, Ronchi dei Legionari, Sagrado, San Canzian d'Isonzo, San Floriano del Collio, San Lorenzo Isontino, San Pier d'Isonzo, Savogna d'Isonzo, Staranzano, Turriaco, Villesse, Duino-Aurisina, Monrupino, Sgonico;

Ritenuta la necessità di provvedere, secondo la competenza attribuitagli e relativamente all'elezione suppletiva anzidetta, alla definizione delle modalità e dei contenuti della comunicazione di cui all'art. 1, comma 2, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, nonché alla definizione delle regole per assicurare l'attuazione del principio di parità nelle concrete modalità di utilizzazione degli spazi di propaganda sulla stampa quotidiana e periodica e nella radiodiffusione sonora e televisiva e per assicurare il concreto conseguimento degli obiettivi di parità di trattamento anche nei programmi e servizi di informazione elettorale dei programmi radiotelevisivi;

Ritenuta la necessità di provvedere altresì alla definizione dei criteri di determinazione e dei limiti massimi delle tariffe per l'accesso agli spazi di propaganda elettorale sulla stampa quotidiana e periodica e nella radiodiffusione sonora e televisiva;

Ritenuta l'estraneità delle trasmissioni di propaganda elettorale e degli inerenti avvisi ai limiti quantitativi previsti per le emittenti radiotelevisive in materia di pubblicità commerciale;

Ritenuti concretamente rilevanti, ai fini della campagna elettorale, gli editori che pubblicano testate quotidiane o periodiche, ovvero edizioni locali di queste, aventi diffusione negli anzidetti comuni interessati dalla precisata consultazione elettorale suppletiva nonché le emittenti radiotelevisive che hanno diffusione nella stessa area, interessate agli eventi locali;

Dispone:

TITOLO I

STAMPA PERIODICA E QUOTIDIANA

Capo I

PROPAGANDA ELETTORALE

Art. 1.

Comunicazione preventiva

1. Gli editori di giornali quotidiani e periodici o di edizioni locali di questi, con diffusione che si estende ai comuni di Aiello del Friuli, Aquileia, Attimis, Campolongo al Torre, Cervignano del Friuli, Chiopris-Viscone, Cividale del Friuli, Corno di Rosazzo, Drenchia, Faedis, Fiumicello, Grimacco, Lusevera, Manzano, Moimacco, Nimis, Premariacco, Prepotto, Pulfero, Resia, Ruda, San Giovanni al Natisone, San Leonardo, San Pietro al Natisone, San Vito al Torre, Savogna, Stregna, Taipana, Tapogliano, Terzo d'Aquileia, Torreano, Trivignano Udinese, Villa Vicentina, Visco, Capriva del Friuli, Cormons, Doberdò del Lago, Dolegna del Collio, Farra d'Isonzo, Fogliano Redipuglia, Gorizia, Gradisca d'Isonzo, Grado, Mariano del Friuli, Medea, Monfalcone, Moraro, Mossa, Romans d'Isonzo, Ronchi dei Legionari, Sagrado, San Canzian d'Isonzo, San Floriano del Collio, San Lorenzo Isontino, San Pier d'Isonzo, Savogna d'Isonzo, Staranzano, Turriaco, Villesse, Duino-Aurisina, Monrupino, Sgonico, che intendono diffondere a qualsiasi titolo, nei trenta giorni precedenti la data delle votazioni, propaganda elettorale per l'elezione suppletiva del Senato della Repubblica nel collegio uninominale n. 2 della regione Friuli-Venezia Giulia fissata per il giorno 14 dicembre 1997, sono tenuti, entro il giorno 8 novembre 1997, a dare preventiva notizia dell'offerta dei relativi spazi attraverso un apposito comunicato pubblicato sulla stessa testata interessata alla diffusione della propaganda. Per la stampa periodica si tiene conto della data di effettiva distribuzione e non di quella di copertina. Ove in ragione della periodicità della testata non sia stato possibile pubblicare su di questa, nel termine anzidetto, il comunicato preventivo, la diffusione di

propaganda non potrà avere inizio che dal numero successivo a quello recante la pubblicazione del comunicato sulla testata, salvo che il comunicato sia stato pubblicato, nel termine prescritto e nei modi di cui al comma 2, su altra testata, quotidiana o periodica, di analoga diffusione.

2. Il comunicato preventivo deve essere pubblicato con adeguato rilievo, sia per collocazione sia per modalità grafiche, e deve precisare:

a) l'avvenuta predisposizione di un codice di autoregolamentazione per la definizione degli spazi disponibili nonché delle condizioni generali dell'accesso, con indicazione dell'indirizzo e del numero di telefono della redazione della testata e degli uffici della concessionaria di pubblicità presso cui il codice di autoregolamentazione è depositato;

b) le condizioni temporali di prenotazione degli spazi con puntuale indicazione del termine ultimo, rapportato ad ogni singolo giorno di pubblicazione, entro il quale gli spazi medesimi possono essere prenotati;

c) le tariffe per l'accesso a tali spazi, quali autonomamente determinate per ogni singola testata secondo i criteri e nei limiti stabiliti nell'art. 4, nonché le eventuali condizioni di gratuità;

d) ogni eventuale ulteriore circostanza od elemento rilevante per la fruizione degli spazi medesimi.

3. Nel caso di edizioni locali o comunque di pagine locali di testate a diffusione nazionale, tale intendendosi ai fini del presente atto le testate con diffusione pluriregionale, dovranno indicarsi distintamente le tariffe praticate per le pagine locali e le pagine nazionali nonché, ove diverse, le altre modalità di cui al precedente comma.

4. Il comunicato può essere pubblicato più volte e diffuso anche in ogni altra forma ritenuta opportuna.

5. La tempestiva pubblicazione del comunicato preventivo costituisce condizione pregiudiziale di legittimità della diffusione di propaganda per la consultazione elettorale nel periodo considerato dal comma 1. In caso di mancato rispetto del termine a tal fine stabilito nel comma 1 e fermo quanto previsto nello stesso comma per le testate periodiche, la diffusione di propaganda non può avere inizio che dal quinto giorno successivo alla data di pubblicazione del comunicato preventivo.

Art. 2.

Codice di autoregolamentazione

1. I soggetti di cui all'art. 1 sono tenuti a determinare per ciascuna testata gestita, nell'ambito della loro autonomia e per la disciplina delle pubblicazioni di propaganda, un apposito codice di autoregolamentazione per assicurare l'equa distribuzione degli spazi disponibili tra tutti i soggetti interessati che ne facciano richiesta.

2. Il codice di autoregolamentazione deve rimanere a disposizione di chiunque intenda prenderne visione, nelle sedi precisate nella comunicazione preventiva di cui all'art. 1, deve essere inviato al Garante per la radiodiffusione e l'editoria a sua richiesta, in qualunque momento, e deve essere comunque conservato dagli editori. È in facoltà degli editori pubblicare il codice di autoregolamentazione della testata interessata.

Art. 3.

Modalità dei messaggi di propaganda

1. I messaggi di propaganda debbono essere chiaramente riconoscibili, anche per specifica collocazione, secondo modalità uniformi per ciascuna testata e debbono recare l'indicazione del loro committente.

Art. 4.

Tariffe per l'accesso agli spazi di propaganda

1. Tenute presenti le differenze strutturali delle varie scale tariffarie e delle relative graduazioni normalmente definite dalla stampa in funzione della diversità di natura e tipologia del messaggio pubblicitario, le tariffe per l'accesso agli spazi di propaganda elettorale sono determinate da ciascuna testata, secondo le rispettive politiche tariffarie, in misura comunque non eccedente il limite rappresentato dal valore più alto tra il quaranta per cento della tariffa massima e il settanta per cento della tariffa minima vigenti, per le diverse categorie di pubblicità, sulla testata medesima. Si escludono dal ventaglio delle tariffe cui deve aversi riguardo per tale calcolo le tariffe relative alle pubblicità editoriali.

2. Per le testate a tariffa unica di pubblicità, la tariffa per l'accesso agli spazi di propaganda elettorale non può eccedere il limite rappresentato dal cinquanta per cento della tariffa medesima.

3. I limiti stabiliti dai commi 1 e 2 si intendono riferiti alle tariffe quali rispettivamente vigenti per le edizioni di pagine locali ovvero per le edizioni o pagine nazionali, nonché, eventualmente, per i diversi giorni della settimana e per la diversa collocazione del messaggio.

4. Debbono essere riconosciute a tutti coloro che richiedono spazi di propaganda elettorale le condizioni di miglior favore praticate ad uno di essi.

5. Ogni editore è tenuto a far verificare in modo documentale a qualunque interessato, a richiesta, le condizioni praticate per l'accesso agli spazi di propaganda nonché i listini in relazione ai quali ha determinato le tariffe per gli spazi medesimi.

Capo II

PUBBLICITÀ ELETTORALE

Art. 5.

Divieto di pubblicità elettorale

1. Nei trenta giorni precedenti la data della votazione è vietata, ai sensi dell'art. 2 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, la pubblicità elettorale.

2. Si considerano forme di pubblicità vietata le inserzioni di meri slogan positivi o negativi, di foto o disegni e/o di inviti al voto non accompagnati da una, sia pur succinta, presentazione politica di candidati e/o di programmi e/o di linee, ovvero da una critica motivata nei confronti dei competitori.

TITOLO II

RADIODIFFUSIONE SONORA E TELEVISIVA

Capo I

PROPAGANDA ELETTORALE

Art. 6.

Comunicazione preventiva

1. I soggetti che svolgono attività radiotelevisiva con diffusione che si estende ai comuni di Aiello del Friuli, Aquileia, Attimis, Campolongo al Torre, Cervignano del Friuli, Chiopris-Viscone, Cividale del Friuli, Corno di Rosazzo, Drenchia, Faedis, Fiumicello, Grimacco, Lusevera, Manzano, Moimacco, Nimis, Premariacco, Prepotto, Pulfero, Resia, Ruda, San Giovanni al Natisone, San Leonardo, San Pietro al Natisone, San Vito al Torre, Savogna, Stregna, Taipana, Tapogliano, Terzo d'Aquileia, Torreano, Trivignano Udinese, Villa Vicentina, Visco, Capriva del Friuli, Cormons, Doberdò del Lago, Dolegna del Collio, Farra d'Isonzo, Fogliano Redipuglia, Gorizia, Gradisca d'Isonzo, Grado, Mariano del Friuli, Medea, Monfalcone, Moraro, Mossa, Romans d'Isonzo, Ronchi dei Legionari, Sagrado, San Canzian d'Isonzo, San Floriano del Collio, San Lorenzo Isontino, San Pier d'Isonzo, Savogna d'Isonzo, Staranzano, Turriaco, Villesse, Duino-Aurisina, Monrupino, Sgonico, qualora intendano trasmettere a qualunque titolo, nei trenta giorni precedenti quello della votazione, propaganda elettorale per l'elezione suppletiva del Senato della Repubblica nel collegio uninominale n. 2, della regione Friuli-Venezia Giulia fissate per il giorno 14 dicembre 1997, attraverso la cessione di spazi autogestiti e/o attraverso la realizzazione di appositi programmi, sono tenuti, entro il giorno 8 novembre 1997, a darne preventiva notizia attraverso un apposito comunicato mandato in onda sulla stessa emittente cui gli spazi o i programmi si riferiscono. Tale comunicato deve essere diffuso almeno una volta nella fascia oraria di maggiore ascolto e deve precisare:

a) l'avvenuta predisposizione di un codice di autoregolamentazione per la predeterminazione di tutti gli spazi da cedere e/o dei programmi da realizzare, nonché per la definizione delle condizioni generali dell'accesso, con indicazione dell'indirizzo e del numero di telefono delle sedi dell'emittente e degli uffici della concessionaria di pubblicità presso cui il codice è depositato;

b) le eventuali ulteriori forme di pubblicizzazione date al codice di autoregolamentazione;

c) le tariffe per l'accesso agli spazi di propaganda, come autonomamente determinate per ogni singola emittente secondo i criteri e nei limiti stabiliti nell'articolo 10, nonché le eventuali condizioni di gratuità;

d) le condizioni temporali di prenotazione degli spazi autogestiti ovvero di accettazione dell'invito a partecipare ai programmi di propaganda, con puntuale indicazione del termine ultimo, rapportato ad ogni singolo giorno di trasmissione, entro il quale la prenotazione o l'accettazione deve intervenire;

e) ogni eventuale ulteriore circostanza od elemento rilevante per la fruizione degli spazi e/o dei programmi di propaganda, ivi compreso il termine ultimo, rapportato ad ogni singolo giorno di trasmissione, entro il quale è possibile presentare l'eventuale materiale autoprodotto relativo agli spazi già prenotati.

2. L'indicazione di cui al comma 1, lettera *c)*, può essere sostituita con la precisazione che le tariffe per l'accesso agli spazi di propaganda elettorale sono indicate in un apposito documento a disposizione di chiunque voglia prenderne visione presso la sede legale e presso le sedi operative dell'emittente nonché presso gli uffici delle concessionarie di pubblicità.

3. Il comunicato può essere trasmesso più volte ed essere diffuso anche in ogni altra forma ritenuta opportuna.

4. La trasmissione del comunicato preventivo costituisce condizione pregiudiziale di legittimità della diffusione di propaganda per la consultazione elettorale nel periodo considerato nel comma 1. In caso di mancato rispetto del termine a tal fine stabilito nel comma 1, la diffusione di propaganda non può avere inizio che dal quinto giorno successivo alla data di pubblicazione del comunicato preventivo.

Art. 7.

Codice di autoregolamentazione per le trasmissioni di propaganda

1. I soggetti di cui all'art. 6, sono tenuti a determinare, per ciascuna emittente gestita, nell'ambito della loro autonomia e per la disciplina delle trasmissioni di propaganda, un apposito codice di autoregolamentazione per assicurare, nell'offerta di spazi autogestiti e nella realizzazione di programmi, il rispetto del principio di parità di opportunità per tutti i competitori interessati.

2. Il codice di autoregolamentazione deve in particolare determinare i programmi complessivamente previsti, ovvero gli spazi complessivamente disponibili, per la propaganda nei trenta giorni precedenti la data delle votazioni.

3. Il codice di autoregolamentazione deve rimanere a disposizione di chiunque intenda prenderne visione presso le sedi e gli uffici previsti nella comunicazione preventiva di cui all'art. 6 e deve comunque essere conservato dall'emittente.

4. Entro il 9 novembre 1997 i soggetti che svolgono attività radiotelevisiva in ambito nazionale inviano al Garante per la radiodiffusione e l'editoria copia del codice di autoregolamentazione. Nel caso di mancato rispetto del termine per il comunicato preventivo di cui all'art. 6, fermo quanto disposto nel comma 4 dello stesso articolo, il codice di autoregolamentazione deve essere inviato al Garante entro il giorno successivo a quello in cui viene diffuso il comunicato preventivo.

5. Nello stesso termine di cui al comma 4 i soggetti che svolgono attività radiotelevisiva in ambito locale inviano copia del codice di autoregolamentazione al competente comitato regionale per i servizi radiotelevisivi. In caso di invio del codice di autoregolamentazione all'ufficio del Garante, non rimane escluso l'obbligo di trasmissione nei confronti del comitato regionale per i servizi radiotelevisivi ed il silenzio dell'ufficio del Garante non implica verifica di legittimità del codice, che rimane riservata al momento della segnalazione di eventuali violazioni.

Art. 8.

Circuiti

1. Le trasmissioni in contemporanea da parte di emittenti locali che operano in circuiti nazionali comunque denominati sono considerate, ai fini del presente atto, come trasmissioni in ambito nazionale; i responsabili del circuito, o in difetto le singole emittenti che ne fanno parte, sono tenuti, in particolare, al rispetto delle disposizioni dell'art. 7, comma 4.

2. Rimangono ferme per ogni emittente del circuito, per il tempo di trasmissione autonoma, le disposizioni previste per le emittenti locali, ivi compresa quella di cui all'art. 7, comma 5.

3. Ogni emittente del circuito risponde direttamente delle violazioni realizzatesi nell'ambito delle trasmissioni in contemporanea.

Art. 9.

Modalità delle trasmissioni di propaganda

1. I programmi di propaganda elettorale possono realizzarsi nelle formule e nelle modalità definite dall'emittente secondo criteri che, in relazione ai tempi destinati alla trasmissione, consentano, in condizioni di parità, una corretta illustrazione delle rispettive posizioni da parte dei soggetti politici interessati.

2. I programmi di propaganda elettorale, anche se di breve durata, debbono essere introdotti da un'indicazione della relativa natura e debbono avere autonomia nell'ambito del palinsesto. Gli spazi di propaganda debbono comunque essere segnalati come tali.

3. Tutte le trasmissioni di propaganda elettorale debbono andare in onda in identica fascia oraria e debbono rispettare nella loro rispettiva articolazione il criterio di parità. Eventuali registrazioni debbono essere tutte effettuate, compatibilmente con le esigenze tecniche ed organizzative, con analogo anticipo rispetto alla data ed all'ora della trasmissione.

4. I soggetti di cui all'art. 6 sono tenuti a far osservare, anche attraverso un eventuale responsabile delle trasmissioni di propaganda, le regole del codice di autoregolamentazione e ad assicurare comunque il rispetto dei principi di lealtà e correttezza del dialogo democratico.

Art. 10.

Tariffe per l'accesso agli spazi di propaganda

1. Le tariffe per l'accesso agli spazi di propaganda elettorale sono determinate da ciascuna emittente, secondo le rispettive politiche tariffarie, in misura comunque non eccedente il limite rappresentato dal trentacinque per cento dei prezzi di listino vigenti per la cessione dei corrispondenti spazi di pubblicità tabellare commerciale.

2. Debbono essere riconosciute a tutti i richiedenti di spazi di propaganda le condizioni di miglior favore praticate ad alcuno di essi.

3. Ogni soggetto di cui all'art. 6 è tenuto a far verificare, in modo documentale, a richiesta, a qualunque interessato, al competente comitato regionale per i servizi radiotelevisivi ed ai competenti organi periferici dell'Amministrazione delle comunicazioni le condizioni praticate per l'accesso agli spazi di propaganda elettorale nonché i listini in vigore per la cessione degli spazi di pubblicità in relazione ai quali ha determinato le tariffe per l'accesso agli spazi anzidetti.

Capo II

PUBBLICITÀ ELETTORALE

Art. 11.

Divieto di pubblicità

1. Nei trenta giorni precedenti la data della votazione è vietata, ai sensi dell'art. 2 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, la pubblicità elettorale.

2. Si considerano forme di pubblicità vietata, oltre agli spot:

a) le trasmissioni contenenti esclusivamente elementi di spettacolarizzazione, scene artificiosamente accattivanti anche per la non genuinità di eventuali prospettazioni informative, slogan, inviti al voto non accompagnati da un'adegnata — ancorché succinta — presentazione politica di candidati e/o di programmi e/o di linee;

b) le trasmissioni che usano, attraverso elementi atti a destare rifiuto, le stesse tecniche di suggestione indicate sotto la lettera *a)* per offrire esclusivamente un immagine negativa dei competitori.

Capo III

PROGRAMMI E SERVIZI INFORMATIVI

Art. 12.

Programmi e servizi informativi; altri programmi

1. A decorrere dal trentesimo giorno precedente la data della votazione, nei programmi radiotelevisivi di informazione, anche non elettorale, riconducibili alla responsabilità di una specifica testata giornalistica registrata nei modi previsti dall'art. 10, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223, la presenza di candidati, esponenti di partiti e movimenti politici, membri del Governo, della giunta e del consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia, delle giunte e dei consigli provinciali e comunali del territorio interessato alla consultazione elettorale è ammessa esclusivamente nei limiti della esigenza di assicurare la completezza e l'imparzialità dell'informazione. In particolare:

a) la presenza di candidati, esponenti di partiti e movimenti politici, membri del Governo è ammessa solo in quanto risponda all'esigenza di assicurare una corretta informazione su fatti o eventi di interesse giornalistico, non attinenti alla competizione elettorale, legati all'attualità della cronaca;

b) la presenza dei membri della giunta e del consiglio regionale nonché delle giunte e dei consigli degli enti locali è ammessa qualora sia esclusivamente riferita a fatti o eventi di rilevanza locale non attinenti alla competizione per l'elezione suppletiva della Camera dei deputati;

c) può essere mandata in onda la ripresa in diretta o registrata di fatti o eventi di cui siano partecipi i soggetti indicati nelle lettere *a)* e *b)*, che attengano alla competizione elettorale o comunque rilevino ai fini di questa, al limitato scopo di assicurare la completezza dell'informazione, sempre che la ripresa abbia una durata commisurata a quella media delle altre notizie recate dalla stessa trasmissione informativa, sia limitata ad immagini commentate senza brani in voce dei soggetti anzidetti e sia garantita la corretta e neutrale rappresentazione delle posizioni espresse; la selezione dei fatti e degli eventi da riprendere, per quanto in particolare riguarda manifestazioni o comizi, deve rispondere ad un criterio di pari opportunità per le diverse parti impegnate nella competizione elettorale nell'arco dell'intero ciclo dei servizi trasmessi a decorrere dal trentesimo giorno precedente la data della votazione.

2. Qualora nel corso di servizi e programmi di informazione vengano trattate questioni di rilievo ai fini della competizione elettorale, le posizioni rispettivamente assunte al riguardo dalle diverse forze politiche impegnate nella competizione devono essere rappresentate in modo corretto e completo. Rimane salva la libertà di commento e di critica che, in una chiara distinzione tra l'informazione e l'opinione, salvaguardi comunque il rispetto delle persone.

3. Nei programmi e servizi di informazione elettorale realizzati con l'intervento esclusivo degli operatori della comunicazione le emittenti radiotelevisive sono tenute a garantire la parità di trattamento tra i diversi competitori nonché la completezza e l'imparzialità dell'informazione.

4. Nel complesso dei programmi e dei servizi informativi elettorali a ciascun competitore deve essere assicurata la stessa misura globale di tempo senza disuguaglianza nelle fasce orarie della messa in onda. Un'equa distribuzione del tempo deve essere particolarmente osservata negli ultimi giorni prima della votazione. La selezione del pubblico, ove sia ammesso, nelle trasmissioni in cui partecipano i candidati o i rappresentanti delle forze politiche in competizione, deve salvaguardare una presenza equilibrata delle diverse posizioni. Il conduttore ha il dovere di curare che durante la trasmissione il pubblico mantenga un contegno corretto.

5. Fatto salvo quanto previsto nei precedenti commi in relazione ai programmi e servizi informativi, è vietata la presenza dei soggetti di cui al comma 1 in tutte le trasmissioni rediotelevisive diverse da quelle di propaganda elettorale. Non si considera presenza in trasmissione la ripresa dei soggetti anzidetti nel corso di una telecronaca o di un programma di intrattenimento ove tale ripresa sia occasionale, non ripetuta e tecnicamente non evitabile senza pregiudizio dell'integrità della trasmissione e comunque rimangano esclusi interventi personali o citazioni dei soggetti medesimi.

6. È fatto comunque divieto a registi, a conduttori ed ospiti dei programmi di qualsiasi genere di fornire, nel contesto di questi, anche in forma indiretta, indicazioni di voto o manifestare proprie preferenze di voto.

7. Ai fini di quanto previsto nel comma 1 si intendono ricompresi nei fatti od eventi di interesse giornalistico legati all'attualità della cronaca anche gli esiti di altre competizioni elettorali svoltesi nel periodo considerato nello stesso comma 1.

Capo IV

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 13.

Conservazione delle registrazioni

1. I soggetti di cui all' art. 6 sono tenuti a conservare la registrazione della comunicazione preventiva di cui allo stesso articolo. Tutti i soggetti che svolgono attività radiotelevisiva con diffusione nei comuni indicati nell'art. 6 sono tenuti a conservare le registrazioni della totalità dei programmi trasmessi sino al giorno delle votazioni per i tre mesi successivi a tale data, salvo comunque l'obbligo di conservare sino alla conclusione del procedimento le registrazioni dei programmi in ordine ai quali, nell'anzidetto termine, sia stata notificata contestazione di violazione della normativa recata dalla legge 10 dicembre 1993, n. 515, ovvero delle pre-

scrizioni della commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza per i servizi radiotelevisivi ovvero delle disposizioni del presente atto.

Art. 14.

Compiti del comitato regionale per i servizi radiotelevisivi

1. Il comitato regionale per i servizi radiotelevisivi del Friuli-Venezia Giulia assicura la corretta ed uniforme applicazione della normativa e provvede a:

a) verificare i modi di definizione dei calendari delle trasmissioni di propaganda, anche secondo le eventuali esigenze di alternanza in ragione del numero dei soggetti politici interessati, nonché il rispetto dei calendari medesimi;

b) presenziare agli eventuali sorteggi previsti per la definizione dell'ordine di successione dei soggetti politici interessati nelle varie trasmissioni, nonché ad ogni altro sorteggio previsto nei codici di autoregolamentazione delle singole emittenti per la disciplina di qualsiasi altro aspetto delle trasmissioni di propaganda;

c) verificare la corretta e trasparente applicazione dei criteri enunciati nel codice di autoregolamentazione per le presenze dei giornalisti nelle trasmissioni realizzate nelle forme della conferenza stampa;

d) verificare il rispetto delle disposizioni degli articoli 1 e 2 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, nonché delle disposizioni dettate per la concessionaria del servizio pubblico dalla commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, per quanto concerne le trasmissioni a carattere regionale, e delle disposizioni dettate per l'emittenza privata con il presente atto.

2. Nei casi di ritenute violazioni da parte delle emittenti aventi sede o domicilio eletto nell'area di competenza, il comitato regionale per i servizi radiotelevisivi riferisce senza indugio al Garante ai fini delle conseguenti determinazioni di competenza, fornendo anche ogni utile indicazione in ordine alle condizioni economiche e patrimoniali del soggetto interessato.

3. Per il tempestivo espletamento dei compiti del comitato regionale i gruppi della Guardia di finanza inviano direttamente ad esso, senza indugio, le denunce ricevute nei confronti di emittenti aventi sede o domicilio eletto nell'ambito territoriale di competenza, corredandole della relativa registrazione dei programmi denunciati.

4. I responsabili degli organi periferici del Ministero delle comunicazioni segnalano senza indugio al Garante le violazioni delle norme di cui al comma 1, lettera *d)*, e collaborano, a richiesta, anche con il comitato regionale per i servizi radiotelevisivi al quale inviano, comunque, copia delle segnalazioni dirette al Garante.

TITOLO III

DISPOSIZIONI COMUNI ALLA STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA ED ALLA RADIODIFFUSIONE SONORA E TELEVISIVA.

Art. 15.

Divieto di propaganda

1. Nel giorno precedente ed in quello stabilito per la votazione è vietata qualsiasi forma di propaganda oltre che di pubblicità.

Art. 16.

Sondaggi

1. Ai sensi dell'art. 6 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, nei quindici giorni precedenti la data della votazione e sino alla chiusura delle operazioni di voto, è vietato rendere pubblici o comunque diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito dell'elezione e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori anche se effettuati anteriormente alla data di decorrenza del divieto anzidetto. La violazione del divieto, se commessa durante lo svolgimento delle votazioni, è sanzionata anche penalmente a norma dell'art. 15, comma 4, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, come sostituito dall'art. 1 del decreto-legge 4 febbraio 1994, n. 88, convertito con legge 24 febbraio 1994, n. 127.

2. Fermo il divieto di cui al comma 1, sino al giorno 28 novembre 1997 la diffusione o pubblicazione anche parziale dei risultati dei sondaggi deve essere accompagnata dalle seguenti indicazioni, della cui veridicità è responsabile il soggetto che realizza il sondaggio:

a) soggetto che ha realizzato il sondaggio e, se realizzato con altri, le collaborazioni di cui si è avvalso;

b) committente e acquirenti;

c) numero delle persone interpellate e universo di riferimento;

d) metodo di raccolta delle informazioni e di elaborazione dei dati;

e) domande rivolte;

f) percentuale delle persone che hanno risposto a ciascuna domanda;

g) criteri seguiti per la formazione del campione;

h) date in cui è stato realizzato il sondaggio.

3. Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche per le pubblicazioni o diffusioni di risultati che indichino la sola posizione reciproca dei competitori.

4. Fino alla chiusura delle operazioni di voto è vietata la pubblicazione e la trasmissione dei risultati di inviti, rivolti al pubblico o a soggetti selezionati anche nel corso di inchieste giornalistiche, ad esprimere in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo le proprie preferenze di voto ovvero i propri orientamenti politici.

Art. 17.

Repressione delle violazioni

1. Le sanzioni amministrative pecuniarie stabilite dall'art. 15 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, come modificato dall'art. 1, comma 23, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito con legge 23 dicembre 1996, n. 650, per la violazione della legge medesima ovvero delle disposizioni dettate dalla commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza per la concessionaria del servizio pubblico ovvero delle disposizioni dettate con il presente atto, non sono evitabili con il pagamento in misura ridotta previsto dall'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Esse si applicano anche a carico dei soggetti a favore dei quali sono state commesse le violazioni qualora ne venga accertata la corresponsabilità.

2. Con salvezza delle sanzioni pecuniarie, il Garante per la radiodiffusione e l'editoria, in caso di violazioni da parte di emittenti radiotelevisive, diffida immediatamente al ripristino delle condizioni dovute, indicando il termine e le modalità della relativa attuazione. Ove nel termine assegnato, che non può comunque eccedere i tre giorni, non vi sia stata ottemperanza, il Garante adotta un provvedimento impeditivo dell'attività di radiodiffusione e, nei casi più gravi, segnala la situazione al Ministro delle comunicazioni per la revoca della concessione o dell'autorizzazione. In caso di violazione reiterata il Garante può adottare i provvedimenti impeditivi dell'attività di radiodiffusione senza necessità di ulteriore diffida.

Art. 18.

Organi ufficiali dei partiti

1. Agli organi ufficiali di stampa e radiofonici di partiti e dei movimenti politici non si applicano le precedenti disposizioni in materia di propaganda, informazione elettorale e pubblicità.

2. Si considera organo ufficiale di partito o movimento politico il giornale quotidiano o periodico che risulta registrato come tale presso la cancelleria del tribunale ovvero che rechi indicazione in tal senso nella testata ovvero che risulti indicato come tale nello statuto o altro atto ufficiale del partito o del movimento politico. I partiti ed i movimenti politici sono tenuti a fornire con tempestività al Garante per la radiodiffusione e l'editoria le indicazioni al riguardo necessarie.

3. Si considera organo ufficiale di partito o di movimento politico l'emittente titolare di testata giornalistica che risulti registrata come organo del partito presso la cancelleria del tribunale ovvero che risulti indicata come tale nello statuto o altro atto ufficiale del partito o del movimento politico. I partiti ed i movimenti politici sono tenuti a fornire con tempestività al Garante per la radiodiffusione e l'editoria ed al comitato regionale per i servizi radiotelevisivi territorialmente competente per il luogo ove ha sede l'emittente, le indicazioni al riguardo necessarie.

Art. 19.

Al fine di tutelare il preminente interesse alla trasparenza ed alla correttezza della competizione elettorale, i giornali quotidiani e periodici e le emittenti radiotelevisive sono tenuti a provvedere immediatamente alle rettifiche rispettivamente previste dall'art. 8 della legge 2 febbraio 1948, n. 47 e dall'art. 10 della legge 6 agosto 1990, n. 223.

Art. 20.

Il presente atto diviene operativo con la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 ottobre 1997

Il Garante: CASAVOLA

97A8692

AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

DELIBERAZIONE 21 ottobre 1997.

Aggiornamento della parte *B* della tariffa elettrica ai sensi della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 26 giugno 1997, n. 70/97 e modificazione dell'art. 6, comma 6.14, della medesima deliberazione. (Deliberazione n. 106/97).

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 21 ottobre 1997;

Premesso che, rispetto al valore preso a riferimento nella deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito Autorità) di aggiornamento della tariffa elettrica, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 204 del 2 settembre 1997 (di seguito deliberazione n. 92/97), il costo unitario riconosciuto dei combustibili (Vt) ha registrato una variazione maggiore del 2%;

Visto l'art. 7, comma 7.1, della deliberazione dell'Autorità recante disposizioni in materia di razionalizzazione e inglobamento nella tariffa elettrica di sovrapprezzi non destinati alle entrate dello Stato, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 150 del 30 giugno 1997 (di seguito deliberazione n. 70/97);

Visto l'art. 6, comma 6.14, della deliberazione n. 70/97;

Ritenuto, al fine di ridurre la variabilità dei contributi riconosciuti alle imprese produttrici-distributrici dovuta a cause diverse dall'andamento dei prezzi internazionali dei combustibili, altresì opportuno modificare lo stesso art. 6, comma 6.14, prevedendo che le differenze tra il gettito della parte *B* della tariffa ed il fabbisogno necessario alla corresponsione dei contributi siano conguagliate con cadenza annuale;

Delibera:

Art. 1.

Aggiornamento della tariffa elettrica

A decorrere dal 1° novembre 1997:

a) il costo unitario riconosciuto dei combustibili (Vt) di cui all'art. 6, comma 6.8, della deliberazione n. 70/97, determinato sulla base del prezzo medio del paniere di combustibili sui mercati internazionali, di cui all'allegato 1 alla stessa deliberazione, riferito al periodo giugno-settembre 1997, è fissato pari a 23,374 L/Mcal;

b) la parte *B* della tariffa viene aumentata del 6,19%; le aliquote relative alla parte *B* della tariffa, di cui alla tabella 1 allegata alla deliberazione n. 92/97, sono proporzionalmente aumentate con arrotondamento al primo decimale con il criterio commerciale;

c) la tabella 1 di cui alla deliberazione n. 70/97 è sostituita dalla tabella riportata nel seguito, che costituisce parte integrante della presente deliberazione.

Art. 2.

Modifica dell'art. 6, comma 6.14 della deliberazione 26 giugno 1997, n. 70/97

Il comma 6.14, art. 6, della deliberazione dell'Autorità 20 giugno 1997, n. 70/97 è sostituito dal seguente:

«Eventuali differenze tra il gettito della parte *B* della tariffa relativo all'energia elettrica fornita all'utenza finale dalle imprese distributrici nel periodo dal 1° luglio al 30 giugno dell'anno successivo ed i contributi riconosciuti alle imprese produttrici-distributrici relativi all'energia elettrica prodotta o importata nello stesso periodo, sono portati in aumento o diminuzione di tali contributi. L'aumento o diminuzione è, per ciascuna impresa, proporzionale ai contributi di cui alla lettera *a)* del comma 6.11, riconosciuti per lo stesso periodo».

Milano, 21 ottobre 1997

Il presidente: RANCI

TABELLA 1 - SOVRAPPREZZI INGLOBATI IN TARIFFA PER TUTTE LE UTENZE CON ESCLUSIONE DI QUELLE DI CUI AL COMMA 2.4 DELLA DELIBERAZIONE N. 70/97 (NOVEMBRE-DICEMBRE 1997)

Valori in L/kWh

Classi di utenza	Componenti inglobate della parte *A*	Parte *B*	Importo totale inglobato in tariffa	Sovrapprezzi non inglobati (magg. staord. art. 33, comma 1, legge n. 9/1991 per la parte necessaria alla copertura delle minori entrate per lo Stato)
Bassa tensione				
1) Fornitura per usi domestici:				
a) fino a 3kW con tariffa per utenti residenti e fino a 150 kWh di consumo mensile	19,7	18,8	38,5	1,9
b) altre forniture per usi domestici e consumi in eccesso il punto *a)*	29,4	80,3	109,7	2,1
2) Forniture per usi agricoli	25,5	54,6	80,1	2,0
3) Altri usi	27,3	58,5	85,8	2,2
Media tensione				
4) Tutti gli usi	21,1	39,8	60,9	1,8
Alta tensione				
5) Tutti gli usi, escluso quanto previsto per le classi di utenza 6) e 7)	18,6	37,9	56,5	1,4
6) Alluminio primario	6,5	6,2	12,7	0,4
7) Ferrovie dello Stato (quantitativi di energia elettrica per trazione in eccesso dei limiti previsti dall'art. 4, comma 2, del D.P.R. 22 maggio 1963, n. 730)	4,8	3,6	8,4	0,2

97A8749

DELIBERAZIONE 28 ottobre 1997.

Definizione dei prezzi di cessione delle eccedenze di energia elettrica di cui agli articoli 20 e 22 della legge 9 gennaio 1991, n. 9. (Deliberazione n. 108/97).

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 28 ottobre 1997;

Premesso che l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito l'Autorità) ha avviato, con deliberazione 25 settembre 1997, n. 98/97, un procedimento per la formazione di un provvedimento in materia di prezzi di cessione delle eccedenze di energia elettrica di cui alla legge 9 gennaio 1991, n. 9 (di seguito legge n. 9/1991);

Visto l'art. 3 della legge 14 novembre 1995, n. 481;

Visto l'art. 4, n. 6, terzo capoverso, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, come modificato dall'art. 20, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n. 9 nel quale si dispone che «... Tutta la produzione di energia elettrica che eccede la eventuale quota consumata dallo stesso produttore dovrà essere ceduta all'Enel»;

Visto l'art. 22, comma 3, della legge n. 9/1991, nel quale si dispone che «L'eccedenza di energia elettrica prodotta dagli impianti di cui al presente articolo è ceduta all'Enel e alle imprese produttrici e distributrici di cui all'art. 4, n. 8), della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, modificato dall'art. 18 della legge 29 maggio 1982, n. 308»;

Visto il provvedimento CIP 29 aprile 1992, n. 6 (di seguito provvedimento CIP n. 6/92) pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 109 del 12 maggio 1992, come integrato e modificato dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 4 agosto 1994 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 186 del 10 agosto 1994;

Vista la direttiva n. 96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 dicembre 1996 concernente norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;

Visto l'art. 1 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 24 gennaio 1997 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 44 del 22 febbraio 1997;

Vista la deliberazione dell'Autorità 26 giugno 1997, n. 70/97, in materia di razionalizzazione ed inglobamento nella tariffa elettrica dei sovrapprezzi non destinati alle entrate dello Stato, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 150 del 30 giugno 1997 (di seguito deliberazione dell'Autorità n. 70/97);

Considerate le informazioni e gli elementi conoscitivi acquisiti nel corso delle audizioni speciali tenute presso l'Autorità in data 9 ottobre 1997 e delle consultazioni con rappresentanti delle province autonome di Trento e di Bolzano e della regione Valle d'Aosta avvenute in data 13 e 14 ottobre 1997;

Considerato che, ai sensi degli articoli 20 e 22 della legge n. 9/1991, il prezzo di cessione delle eccedenze di energia elettrica è basato sul criterio dei costi evitati dal cessionario, e sono riconosciuti altresì prezzi e parametri incentivanti nel caso di nuova produzione di energia elettrica ottenuta da fonti rinnovabili o assimilate;

Ritenuto che:

il rapporto tra domanda e offerta di energia elettrica, quale era al momento della emanazione della legge n. 9/1991, si sia modificato nella direzione di una maggiore disponibilità di potenza;

risulti più aderente alla attuale situazione del settore la definizione di prezzi di cessione per le eccedenze di energia elettrica senza garanzia di potenza che tengano conto dei valori del costo evitato variabile riconosciuto della produzione di energia elettrica come previsto dalla richiamata deliberazione dell'Autorità n. 70/97;

sia necessario un adeguamento graduale dei prezzi di cessione anche nella prospettiva del recepimento della direttiva europea sopra richiamata;

Delibera:

Art. 1.

Definizioni

Nel presente provvedimento l'espressione:

eccedenze di energia elettrica designa l'energia elettrica ceduta dei produttori senza la messa a disposizione di una quota di potenza prefissata degli impianti;

impianti nuovi designa gli impianti, di cui al titolo II, comma 1, del provvedimento CIP n. 6/92, e successive integrazioni e modificazioni, che utilizzano fonti rinnovabili o assimilate, nonché gli impianti già realizzati o quelli in corso di realizzazione alla data dell'entrata in vigore del richiamato decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 24 gennaio 1997, e le iniziative e le proposte di cessione previste dall'art. 3, comma 7, della legge 14 novembre 1995, n. 481, purché in ogni caso le realizzazioni registrino, alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, uno stato di avanzamento dei lavori di costruzione non inferiore al 50% ed entrino in servizio non oltre il 31 dicembre 1999;

altri impianti designa gli impianti che producono eccedenze di energia elettrica non qualificabili come impianti nuovi;

ore di punta designa le ore comprese tra le 8,30 e le 10,30 e tra le 16,30 e le 18,30 dei giorni dal lunedì al venerdì del periodo invernale;

ore di alto e medio carico designa le ore comprese tra le 6,30 e le 8,30, tra le 10,30 e le 16,30 e tra le 18,30 e le 21,30 dei giorni dal lunedì al venerdì del periodo invernale e quelle comprese tra le 6,30 e le 21,30 dei giorni dal lunedì al venerdì del periodo estivo, escluso il mese di agosto;

ore piene designa le ore che comprendono le ore di punta nonché le ore di alto e medio carico;

ore vuote designa le ore comprese tra le 0,00 e le 6,30 e tra le 21,30 e le 24,00 dei giorni dal lunedì al venerdì, tutte le ore del sabato e della domenica e tutte le ore del mese di agosto;

periodo estivo designa il periodo comprendente i mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre;

periodo invernale designa il periodo comprendente i mesi di gennaio, febbraio, marzo, ottobre, novembre e dicembre.

Art. 2.

Prezzi di cessione delle eccedenze di energia elettrica prodotte da impianti nuovi

2.1. Il prezzo di cessione delle eccedenze di energia elettrica prodotte da impianti nuovi nelle ore piene è composto:

a) dalla componente di prezzo, di cui al titolo II, comma 3, del provvedimento CIP n. 6/92, e successive integrazioni e modificazioni, riconosciuta per i primi otto anni dalla data di entrata in servizio dell'impianto;

b) da una componente di prezzo *(C)* relativa al costo evitato di impianto, di esercizio, manutenzione e spese generali connesse, riconosciuta per i primi otto anni dalla data di entrata in servizio dell'impianto, determinata applicando la seguente formula:

$$C = h \times Cf \times R$$

dove: h è pari a 0,6 dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento sino al 31 dicembre 1998; h è pari a 0,5 dal 1° gennaio 1999; Cf è il costo evitato di impianto e di esercizio, manutenzione e spese generali connesse di cui al titolo II, comma 2, del provvedimento CIP n. 6/92, e successive integrazioni e modificazioni; R è il coefficiente di regolarità.

Per gli impianti idroelettrici ad acqua fluente fino a 3 MW, eolici, fotovoltaici, RSU, nonché per gli impianti destinati al teleriscaldamento urbano che utilizzano fonti di energia rinnovabili o assimilate, il coefficiente di regolarità *(R)* è pari a 1, indipendentemente dalla regolarità di cessione.

Per i rimanenti impianti di cui alla tabella 1 del provvedimento CIP n. 6/92, e successive integrazioni e modificazioni il valore del coefficiente di regolarità di cessione su base annua (*R*) delle eccedenze di energia elettrica è espresso dalla formula:

$$R = 1 - K\left[(\Sigma S' + \Sigma S'')/Ep\right]$$

dove:

K è pari a 0,550;

$\Sigma S'$ rappresenta la sommatoria dei valori assoluti degli scarti, positivi e negativi, tra l'energia elettrica ceduta nelle ore di punta di ciascun mese e la media mensile su base annua della cessione in tali ore;

$\Sigma S''$ rappresenta la sommatoria dei valori assoluti degli scarti, positivi e negativi, tra l'energia elettrica ceduta nelle ore di alto e medio carico di ciascun mese e la media mensile su base annua della cessione in tali ore;

Ep rappresenta il valore della cessione di eccedenze di energia elettrica su base annua nelle ore piene;

c) da una componente di prezzo, relativa al costo evitato di combustibile, pari al costo riconosciuto dell'energia elettrica prodotta con impianti termoelettrici che utilizzano combustibili fossili commerciali (Ct), come definito dal comma 6.5 della deliberazione dell'Autorità n. 70/97.

2.2. Il prezzo di cessione delle eccedenze di energia elettrica prodotte da impianti nuovi nelle ore vuote è pari:

dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento e per tutto l'anno 1998, al costo riconosciuto dell'energia elettrica prodotta con impianti termoelettrici che utilizzano combustibili fossili commerciali (Ct), come definito dal comma 6.5 della deliberazione dell'Autorità n. 70/97;

dal 1° gennaio 1999 al valore medio unitario nazionale della parte *B* della tariffa (PB), come definito dal comma 6.11 della deliberazione dell'Autorità n. 70/97.

Art. 3.

Prezzi di cessione delle eccedenze di energia elettrica prodotte da altri impianti

3.1. Il prezzo di cessione delle eccedenze di energia elettrica prodotte da altri impianti nelle ore piene è composto:

a) da una componente di prezzo relativa al costo evitato di impianto, di esercizio, manutenzione e spese generali connesse; tale componente:

dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento e fino al 31 dicembre 1998, è pari alla componente di prezzo di cui al precedente comma 2.1, lettera *b)*, applicabile al medesimo periodo;

a partire dal 1° gennaio 1999 e fino al 31 dicembre 1999, è pari alla metà della componente di prezzo di cui al precedente comma 2.1, lettera *b)*, applicabile al medesimo periodo;

a partire dal 1° gennaio 2000, cessa di essere riconosciuta;

b) da una componente di prezzo, relativa al costo evitato di combustibile, pari alla componente di cui al precedente comma 2.1, lettera *c)*.

3.2. Il prezzo di cessione delle eccedenze di energia elettrica prodotte da altri impianti nelle ore vuote è pari a quello previsto nel precedente comma 2.2.

Art. 4.

Potenziamento e rifacimento di impianti

Ai fini dell'applicazione del presente provvedimento:

a) gli impianti idroelettrici potenziati sono equiparati agli impianti nuovi, per la quota di energia elettrica ceduta pari al rapporto tra l'aumento della producibilità in ore piene e la producibilità totale nelle stesse ore piene, oppure all'analogo rapporto calcolato nelle sole ore di punta, qualora risulti maggiore, solo nei casi definiti dal titolo II, comma 8, del provvedimento CIP n. 6/92, e successive integrazioni e modificazioni, quando il potenziamento sia ultimato entro il 30 giugno 1998;

b) gli impianti non idroelettrici potenziati sono equiparati agli impianti nuovi, per la quota di energia elettrica ceduta pari al rapporto tra l'aumento della potenza e la potenza totale solo nei casi previsti dal titolo II, comma 9, del provvedimento CIP n. 6/92, e successive integrazioni e modificazioni, quando il potenziamento sia ultimato entro il 30 giugno 1998;

c) i rifacimenti di cui al titolo II, comma 10, del provvedimento CIP n. 6/92, e successive integrazioni e modificazioni sono equiparati agli impianti nuovi, se ultimati entro il 30 giugno 1998.

Art. 5.

Componenti del prezzo di cessione a carico della Cassa conguaglio per il settore elettrico e contributi alle imprese produttrici-distributrici.

5.1. Le componenti del prezzo di cessione di cui ai precedenti commi 2.1, lettere *a)* e *c)*, e 3.1, lettera *b)*, nonché il prezzo di cessione riconosciuto nelle ore vuote sono a carico del «Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate», di cui al comma 5.2 della deliberazione dell'Autorità n. 70/97. Le componenti di prezzo di cui ai precedenti commi 2.1, lettera *b)*, e 3.1, lettera *a)*, sono a carico del cessionario.

5.2. All'energia elettrica ceduta come eccedenza ed immessa nella rete pubblica dalle imprese produttrici-distributrici viene riconosciuto e posto a carico del «conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate», di cui al comma 5.2 della deliberazione dell'Autorità n. 70/97:

a) energia prodotta con impianti nuovi:

nelle ore piene un contributo pari alla somma delle componenti di prezzo di cui al precedente comma 2.1., lettere *a)* e *c)*;

nelle ore vuote il prezzo di cessione di cui al precedente comma 2.2;

b) energia prodotta con altri impianti:

nelle ore piene un contributo pari alla componente di prezzo di cui al precedente comma 2.1, lettera *c)*;

nelle ore vuote il prezzo di cessione di cui al precedente comma 2.2.

Art. 6.

Disposizioni finali ed entrata in vigore del provvedimento

6.1. Le componenti dei prezzi di cessione e dei contributi alle imprese produttrici-distributrici di cui al comma 2.1, lettere *a)* e *b)*, e al comma 3.1, lettera *a)*, non sono soggette ad aggiornamenti.

6.2. Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Milano, 28 ottobre 1997

Il presidente: RANCI

97A8750

COMITATO CENTRALE PER L'ALBO NAZIONALE DELLE PERSONE FISICHE E GIURIDICHE CHE ESERCITANO L'AUTOTRASPORTO DI COSE PER CONTO DI TERZI

DELIBERAZIONE 23 ottobre 1997.

Determinazione della misura delle quote da versare, per l'anno 1998, da parte delle imprese iscritte all'Albo degli autotrasportatori. (Deliberazione n. 18/97).

IL COMITATO CENTRALE

PER L'ALBO NAZIONALE DELLE PERSONE FISICHE E GIURIDICHE CHE ESERCITANO L'AUTOTRASPORTO DI COSE PER CONTO DI TERZI

riunitosi nella seduta del 23 ottobre 1997;

Vista la legge 6 giugno 1974, n. 298;

Vista la legge 27 maggio 1993, n. 162;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 novembre 1994, n. 681, recante norme sul sistema delle spese derivanti dal funzionamento del Comitato centrale per l'Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi;

Considerato che occorre stabilire la misura delle quote dovute dagli autotrasportatori in rapporto al numero, al tipo ed alla portata dei veicoli, al fine di sopperire alle spese da sostenere durante l'anno 1998 per il funzionamento dei Comitati centrale e provinciali per l'Albo degli autotrasportatori, nonché per la tenuta degli albi provinciali;

Considerate le necessità occorrenti per garantire un corretto e produttivo funzionamento delle strutture dei Comitati centrale e provinciali, nonché per l'integrale adempimento da parte di questi di tutte le competenze e funzioni loro attribuite dalla legge n. 298/1974 e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 681/1994;

Tenuto conto delle proposte formulate e discusse nella predetta seduta del Comitato centrale del 23 ottobre 1997 e riportate nel relativo verbale;

Rilevato che il numero dei veicoli destinati al trasporto di cose per conto di terzi, attualmente in circolazione nel Paese risulta di circa 385.000;

Delibera:

Art. 1.

Le imprese iscritte all'Albo alla data del 31 dicembre 1997, debbono corrispondere entro la stessa data sul conto corrente postale n. 34171009, intestato al Comitato centrale per l'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, la quota relativa all'anno 1998, nella misura determinata ai sensi del successivo art. 2.

Al fine di agevolare il versamento della quota sarà recapitato, a cura del Comitato centrale, presso la sede di ciascuna impresa iscritta, il bollettino di versamento già stampato e compilato.

In caso di mancato recapito del bollettino entro la data del 15 dicembre 1997, l'impresa è comunque tenuta ad effettuare il versamento entro la predetta data del 31 dicembre 1997, sulla base di quanto indicato all'art. 2, utilizzando un normale bollettino di versamento sul quale dovrà essere indicato il conto corrente postale n. 34171009 intestato al Comitato centrale per l'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi ed a retro il proprio numero di iscrizione all'Albo ed il riferimento alla quota di iscrizione per l'anno 1998.

Qualora non venga effettuato il versamento entro il termine di cui al primo comma, l'iscrizione all'Albo verrà sospesa con la procedura prevista dall'art. 19, punto 3, della legge 6 giugno 1974, n. 298.

Art. 2.

La quota da versare per l'anno 1998 è stabilita nelle seguenti misure:

1) quota fissa di iscrizione da versare da parte di tutte le imprese comunque iscritte all'Albo .... L. 30.000

2) ulteriore quota dovuta da ogni impresa in relazione alla dimensione numerica del proprio parco veicolare, qualunque sia la massa dei veicoli con cui esercitano l'attività di autotrasporto (in aggiunta a quella di cui al precedente punto 1):

a) imprese iscritte all'Albo che esercitano l'attività con un numero di veicoli da 2 a 5 .... » 10.000

b) imprese iscritte all'Albo che esercitano l'attività con un numero di veicoli da 6 a 10 .... » 20.000

c) imprese iscritte all'Albo che esercitano l'attività con un numero di veicoli da 11 a 50 .... » 50.000

d) imprese iscritte all'Albo che esercitano l'attività con un numero di veicoli da 51 a 100 .... » 200.000

e) imprese iscritte all'Albo che esercitano l'attività con un numero di veicoli da 101 a 200 .... L. 500.000

f) imprese iscritte all'Albo che esercitano l'attività con un numero di veicoli superiore a 200 .... » 1.000.000

3) ulteriore quota dovuta dall'impresa per ogni veicolo di massa complessiva superiore a 6.000 chilogrammi di cui la stessa è titolare (in aggiunta a quelle di cui ai precedenti punti 1 e 2):

a) per ogni veicolo, dotato di capacità di carico, con massa complessiva da 6.001 a 11.500 chilogrammi, nonché per ogni trattore con peso rimorchiabile da 6.001 a 11.500 chilogrammi .... » 10.000

b) per ogni veicolo, dotato di capacità di carico, con massa complessiva da 11.501 a 26.000 chilogrammi, nonché per ogni trattore con peso rimorchiabile da 11.501 a 26.000 chilogrammi .... » 15.000

c) per ogni veicolo, dotato di capacità di carico, con massa complessiva oltre i 26.000 chilogrammi, nonché per ogni trattore con peso rimorchiabile oltre 26.000 chilogrammi .... » 20.000

Art. 3.

La prova dell'avvenuto pagamento della quota relativa all'anno 1998, deve essere fornita al competente territorio provinciale per l'Albo entro il 30 gennaio 1998.

Roma, 23 ottobre 1997

Il presidente: DE LIPSIS

97A8693

UNIVERSITÀ DI MODENA

DECRETO RETTORALE 16 ottobre 1997.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Modena, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2035, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 14 agosto 1982, n. 590;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, con la quale è stato istituito il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ed in particolare l'art. 16, comma 1, relativo alle modifiche di statuto delle università;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il regio decreto-legge 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 24 luglio 1996, adottato di concerto con il Ministero della sanità, con il quale sono state soppresse le tabelle XXXIX, XXXIX-*bis*, XXXIX-*ter*, XLI, XLI-*bis*, XLI-*ter*, LI-*quater*, annesse al regio decreto n. 1652/1938 ed è stata istituita la tabella XVIII-*ter*, annessa al regio decreto n. 1652/1938, recante gli ordinamenti didattici dei corsi di diploma universitario dell'area sanitaria;

Vista la proposta di modifica statutaria approvata dal senato accademico nella seduta del 15 ottobre 1997 ai fini dell'inserimento dell'ordinamento didattico del corso di diploma universitario di tecnico sanitario di radiologia medica e della sua contestuale attivazione a decorrere dall'anno accademico 1997/1998;

Visto l'atto di indirizzo del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica prot. n. 2079 del 5 agosto 1997, con il quale si autorizzano in via generale le nuove istituzioni di corsi di diploma universitario dell'area sanitaria il cui ordinamento sia conforme ai profili regolamentati dal Ministero della sanità e ai relativi ordinamenti tabellari, in quanto si tratti di iniziative ricomprese nei piani triennali di sviluppo 1994/1996 e risulti acquisito sulle stesse il parere favorevole del comitato universitario regionale di coordinamento;

Visto il parere favorevole all'attivazione presso l'Università degli studi di Modena del diploma universitario di tecnico sanitario di radiologia medica espresso dal comitato universitario di coordinamento della regione Emilia-Romagna in data 6 marzo 1994, nell'ambito del piano triennale di sviluppo 1994/1996;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale il 24 ottobre 1996;

Rilevata la necessità di apportare la modifica di statuto in deroga al termine di cui all'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Decreta:

Art. 1.

Lo statuto dell'Università degli studi di Modena, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come indicato negli articoli seguenti.

Art. 2.

Nel titolo II (ordinamento delle facoltà), al capo II (facoltà di medicina e chirurgia), nell'art. 53, al primo comma, dopo le parole «tecnico sanitario di laboratorio biomedico», sono inserite le parole «tecnico sanitario di radiologia medica».

Art. 3.

Nel titolo II (ordinamento delle facoltà), al capo II (facoltà di medicina e chirurgia), gli articoli 78 e 79, abrogati con decreto rettorale n. 454 del 4 novembre 1996, assumono il seguente contenuto:

Titolo II

ORDINAMENTO DELLE FACOLTÀ

(Omissis)

Capo II

FACOLTÀ DI MEDICINA E CHIRURGIA

Sezione I

Corso di laurea in medicina e chirurgia

(Omissis)

Sezione II

Corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria

(Omissis)

Sezione III

Corsi di diploma universitario dell'area sanitaria

disciplinati dal D.M. 24/7/1996 (Tab. XVIII-*ter*, annessa al R.D. n. 1652/1938)

DIPLOMA UNIVERSITARIO DI TECNICO SANITARIO DI RADIOLOGIA MEDICA

Art. 78 *(Finalità, organizzazione, requisiti di accesso)*. — 78.1 - L'Università di Modena - facoltà di medicina e chirurgia, istituisce il corso di diploma universitario di «tecnico sanitario di radiologia medica».

Il corso ha la durata di 3 anni e si conclude con un esame finale con valore abilitante ed il conseguimento del titolo di "tecnico sanitario di radiologia medica".

Il numero massimo di studenti iscrivibili a ciascun anno di corso è di 10.

78.2 - Il corso di diploma ha lo scopo di formare operatori sanitari in grado di svolgere, ai sensi del decreto ministeriale 26 settembre 1994, n. 746, e in conformità a quanto disposto dalla legge 31 gennaio 1983, n. 25, in via autonoma o in collaborazione con altre figure sanitarie, su prescrizione medica, tutti gli interventi che richiedono l'uso di radiazioni ionizzanti, sia artifi-

ciali che naturali, di energie termiche, ultrasoniche di risonanza magnetica, nonché gli interventi per la protezione fisica e dosimetrica.

Art. 79 *(Ordinamento didattico)*. — 79.1 - Il corso di diploma prevede attività didattiche e di tirocinio pari all'orario complessivo stabilito dalla normativa comunitaria ed è suddiviso in cicli convenzionali (semestri); le attività sono articolate in lezioni teoriche, studio clinico guidato, attività seminariali, esercitazioni, attività di tirocinio, attività tutoriale, attività di autoapprendimento, autovalutazione ed approfondimento.

È possibile organizzare all'interno del corso, a partire dal II anno, percorsi didattici con finalità professionalizzanti elettive, rivolte a far acquisire esperienze in particolari settori della professione; tali percorsi non possono eccedere il 10% del monte ore complessivo.

L'attività didattica programmata è pari a 1.600 ore complessive; quella pratica è di 3.000 ore, delle quali non oltre 600 dedicate ad attività seminariali, e le rimanenti dedicate ad apprendimento individuale o di gruppo, mediante simulazioni, esercitazioni ed attività di tirocinio ordinario finalizzato all'applicazione delle conoscenze teoriche nei singoli settori.

Il consiglio della scuola può aumentare l'attività didattica programmata per ulteriori 200 ore, diminuendo in pari misura le ore dedicate ad attività seminariali.

79.2 - Le aree didattico-organizzative con gli obiettivi didattici, i corsi integrati ed i relativi crediti a fianco di ciascuno indicati, sono riportati nella tabella *A*.

Obiettivo didattico del corso è quello di far conseguire allo studente le basi per la conoscenza dei fenomeni fisici, biologici e fisiopatologici, le conoscenze dei principi di funzionamento delle strumentazioni diagnostiche e collaborare con il medico radiodiagnosta, il medico nucleare, con il fisico radioterapista e con il fisico sanitario agli atti diagnostici e terapeutici utilizzando le fonti radianti ed altre energie, nonché per effettuare interventi relativi alla protezione fisica e dosimetrica.

Sono settori costitutivi non rinunciabili del corso di diploma universitario:

A02A Analisi matematica, B01A Fisica generale, B01B Fisica, B04X Fisica nucleare e subnucleare, C03X Chimica generale ed inorganica, E06A Fisiologia umana, E07X Farmacologia, E09A Anatomia umana, E10X Biofisica medica, E13X Biologia applicata, F04A Patologia generale, F18X Diagnostica per immagini e radioterapia, F22A Igiene generale ed applicata, F22B Medicina legale, F22C Medicina del lavoro, K10X Misure elettriche ed elettroniche, K05B Informatica, K06X Bioingegneria elettronica.

79.3 - Lo standard formativo pratico, comprensivo del tirocinio, è rivolto a far acquisire allo studente un'adeguata preparazione professionale ed è specificato nella tabella *B*.

TABELLA *A*

OBIETTIVI DIDATTICI, AREE DIDATTICHE, PIANO DI STUDIO ESEMPLIFICATIVO E RELATIVI SETTORI SCIENTIFICO-DISCIPLINARI.

I ANNO

I Semestre

Area A - PROPEDEUTICA (crediti 7.0).

Obiettivo: lo studente deve essere in grado di applicare il metodo sperimentale allo studio dei fenomeni umani e tecnologici rilevanti per la professione, dimostrando di saper utilizzare allo scopo i principi fondamentali della fisica, della biofisica e dell'informatica applicati ai problemi tecnologici della diagnostica per immagini; lo studente deve altresì conoscere il ruolo anatomo-funzionale delle diverse strutture biologiche nell'organizzazione della cellula e dell'organismo umano.

A.1 - Corso integrato di matematica, fisica, statistica ed informatica - settori: A02A Analisi matematica, BC1B Fisica, F01X Statistica medica, K05B Informatica.

A.2 - Corso integrato di fisica generale - settori: B01A Fisica generale, B01B Fisica.

A.3 - Corso integrato di chimica generale organica ed inorganica - settori: B03X Struttura della materia, C03X Chimica generale ed inorganica, C05X Chimica organica.

A.4 - Corso integrato di anatomia umana sistematica e topografica - settori: E09A Anatomia umana, E09B Istologia.

A.5 - Corso integrato di biologia e radiobiologia - settori: E13X Biologia applicata.

A.6 - Corso integrato di anatomo-fisiologia umana - settore: E06A Fisiologia umana, E09A Anatomia umana.

A.7 - Attività di tirocinio guidato: da effettuarsi presso servizi universitari ed ospedalieri (complessive 700 ore annue).

I ANNO

II Semestre

Area B - PATOLOGIA GENERALE, PRINCIPI DI TECNOLOGIE RADIODIAGNOSTICHE ED ORGANIZZAZIONE DELLA PROFESSIONE (crediti 7.0).

Obiettivo: lo studente deve essere in grado di conoscere le principali patologie con riferimento agli aspetti pertinenti agli effetti delle radiazioni ed alle tecniche e metodologie radiologiche nonché alle tecniche di trattamento radioterapiche.

B.1 - Corso integrato di patologia generale - settore: F04A Patologia generale.

B.2 - Corso integrato di tecniche di diagnostica per immagini I - settori: E09A Anatomia umana, F18X Diagnostica per immagini e radioterapia.

B.3 - Corso integrato di apparecchiature dell'area radiologica - settori: B01A Fisica generale, F18X Diagnostica per immagini e radioterapia, K06X Bioingegneria elettronica.

B.4 - Corso integrato di misure elettriche ed elettronica - settori: I17X Elettrotecnica, K10X Misure elettriche ed elettronica.

B.5 - Corso integrato di igiene ed organizzazione sanitaria - settore: F22A Igiene generale ed applicata.

B.6 - Attività di tirocinio guidato da effettuarsi presso servizi universitari ed ospedalieri (700 ore nell'intero anno).

II ANNO

I Semestre

Area C - TECNICHE DI DIAGNOSTICA PER IMMAGINI E RADIOTERAPIA (crediti 6.0).

Obiettivo: lo studente deve essere in grado di realizzare le principali incidenze e proiezioni radiografiche e conoscere le diverse tecniche procedurali di diagnostica per immagini; deve conoscere i principi generali dell'informatica e delle applicazioni informatiche nell'area radiologica, con riferimento all'archiviazione di immagini, di referti e di dati di interesse clinico-sanitario; deve conoscere le modalità di uso diagnostico e terapeutico di radiazioni e traccianti radioattivi, nonché applicare le principali norme di radioprotezione.

C.1 - Corso integrato di tecniche di diagnostica per immagini II - settori: F18X Diagnostica per immagini e radioterapia, B01B Fisica, K06X Bioingegneria elettronica.

C.2 - Corso integrato di informatica ed archiviazione - settori: K05B Informatica, K05C Cibernetica, K06X Bioingegneria elettronica.

C.3 - Corso integrato di igiene ambientale e medicina del lavoro - settori: F22A Igiene generale ed applicata, F22C Medicina del lavoro.

C.4 - Attività di tirocinio guidato da effettuarsi presso servizi universitari e ospedalieri.

II ANNO

II Semestre

Area D - FISICA E STRUMENTAZIONE, PRINCIPI DI RADIOBIOLOGIA E RADIOPROTEZIONE (crediti 5.0).

Obiettivo: lo studente deve apprendere conoscenze sulle sorgenti di radiazioni ionizzanti e di altre energie impiegate nella diagnostica e/o nella radioterapia; deve conoscere le relative unità di misura, e deve essere reso edotto sulle caratteristiche principali di struttura e funzionamento delle apparecchiature utilizzate; deve inoltre essere in grado di scegliere ed utilizzare appropriate tecnologie e materiali al fine di produrre immagini radiologiche e terapie radianti. Lo studente inoltre deve apprendere i principi generali dell'interazione delle radiazioni con i sistemi viventi; deve apprendere le procedure di radioprotezione, decontaminazione ambientale, uso dei radionuclidi e marcatura dei radiocomposti.

D.1 - Corso integrato di fisica applicata alla strumentazione radiodiagnostica e radioterapia - settori: B04X Fisica nucleare e subnucleare, B01A Fisica generale, K06X Bioingegneria elettronica.

D.2 - Corso integrato di radiobiologia e radioprotezione - settori: B01B Fisica, E10X Biofisica medica.

D.3 - Corso integrato di radiofarmaci - settori: C03X Chimica generale ed inorganica, F18X Diagnostica per immagini e radioterapia.

D.4 - Attività di tirocinio pratico guidato da effettuarsi presso strutture sanitarie universitarie e ospedaliere (1.000 ore nell'intero anno).

III ANNO

I Semestre

Area E - PRODUZIONE E TRATTAMENTO DELLE IMMAGINI DIAGNOSTICHE (crediti 4.0).

Obiettivo: lo studente deve conoscere tecnologie e materiali al fine di produrre immagini e terapie radianti; deve conoscere i parametri che caratterizzano le energie utilizzate per l'estrazione delle immagini; deve inoltre acquisire la conoscenza dei sistemi di rilevazione, archiviazione e trasmissione a distanza delle immagini; deve acquisire le conoscenze tecniche per l'esecuzione di indagini radiologiche, di ecografia, di tomografia computerizzata e risonanza magnetica nucleare (R.M.N.); infine, deve conoscere le problematiche etiche e deontologiche connesse con la professione e più in generale nel rapporto con i pazienti.

E.1 - Corso integrato di tecniche di diagnostica per immagini III - settore: F18X Diagnostica per immagini e radioterapia.

E.2 - Corso integrato di produzione e trattamento delle immagini diagnostiche - settori: F18X Diagnostica per immagini e radioterapia, K03X Telecomunicazioni.

E.3 - Corso integrato di tecniche in diagnostica per immagini IV (R.M.N.) - settore: F18X Diagnostica per immagini e radioterapia.

E.4 - Corso integrato di bioetica, deontologia ed etica professionale - settori: F02X Storia della medicina, F22B Medicina legale.

E.5 - Attività di tirocinio pratico guidato da effettuarsi presso servizi universitari e ospedalieri (per un totale di 1.300 ore annue).

III ANNO

II Semestre

Area F - TECNICHE DI MEDICINA NUCLEARE E RADIOTERAPIA (crediti: 3.0).

Obiettivo: lo studente deve conoscere le tecniche di indagini di medicina nucleare, sia statiche che dinamiche; deve acquisire la conoscenza per l'assistenza tecnica di trattamenti radioterapici; la preparazione e l'impiego di schermature e di sistemi di contenzione del paziente; deve essere informato sui principi generali della terapia medico-nucleare (radio-metabolica, ecc.) e acquisire la conoscenza per la preparazione delle dosi, per l'esecuzione di misure di ritenzione sul paziente, per l'eliminazione dei rifiuti organici, per i provvedimenti di decontaminazione.

F.1 - Corso integrato di tecniche in radioterapia - settori: F18X Diagnostica per immagini e radioterapia.

F.2 - Corso integrato di tecniche in medicina nucleare - settore: F18X Diagnostica per immagini e radioterapia.

F.3 - Corso integrato di tecniche di terapia medico-nucleare - settori: E07X Farmacologia, F18X Diagnostica per immagini e radioterapia.

F.4 - Attività di tirocinio pratico guidato da effettuarsi presso servizi universitari e ospedalieri (1.300 ore nell'intero anno).

TABELLA *B*

STANDARD FORMATIVO PRATICO E DI TIROCINIO

Lo studente, per essere ammesso all'esame finale, deve aver partecipato o compiuto con autonomia tecnico-professionale, in collaborazione diretta con il medico radiodiagnosta, il medico nucleare, il fisico radioterapista e con il fisico sanitario, i segnenti atti (D.M. n. 746/1994):

a) Servizio di radiodiagnostica - frequenza a rotazione con partecipazione all'esecuzione tecnica di almeno:

300 esami rX dello scheletro;

300 esami rX del torace;

200 esami rX dell'apparato gastro-intestinale;

200 esami rX di radiologia d'urgenza;

200 mammografie;

150 esami di radiologia del capo, del collo od odontostomatologica;

300 esami di radiologia pediatrica;

100 esami di radiologia cardiovascolare ed interventistica;

100 esami T.C.;

100 esami R.M.;

200 esami ecografici;

utilizzare in forma appropriata le apparecchiature radiologiche e di camera oscura;

adottare in ogui situazione metodiche atte a garantire il massimo di radioprotezione (A.L.A.RA.).

b) Servizio di medicina nucleare - frequenza a rotazione con partecipazione all'esecuzione tecnica di:

50 esami dell'apparato scheletrico;

50 esami del S.N.C.;

50 esami dell'apparato cardiocircolatorio;

50 esami dell'apparato respiratorio;

50 esami della tiroide e delle paratiroidi;

50 esami dei surreni;

30 esami dell'apparato emopoietico;

30 esami dell'apparato digerente;

30 esami dell'apparato urinario;

40 esami con indicatori positivi;

tarare e predisporre le apparecchiature per l'esecuzione di esami di medicina nucleare;

approntare dosi semplici di radiofarmaci;

manipolare materiale radioattivo;

controllare la contaminazione personale ed ambientale.

c) Servizio di radioterapia - frequenza a rotazione con partecipazione alle funzioni di competenza su:

15 pazienti trattati con radioterapia da fasci esterni;

5 pazienti studiati con il simulatore universale;

5 pazienti con volume di irradiazione definiti su documento TC o RM;

5 studi di calcolatore di piani di trattamento individuale;

5 modelli di schermatura sagomata personalizzata;

5 controlli dosimetrici di un fascio di radiazioni da sorgente esterna.

d) Servizio di fisica sanitaria - frequenza di due mesi».

Modena, 16 ottobre 1997

Il rettore: CIPOLLI

97A8767

UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA IN COSENZA

DECRETO RETTORALE 23 ottobre 1997.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi della Calabria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1971, n. 1329, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 - Modifiche ed aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, convertito nella legge 20 gennaio 1936, n. 78;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 - Disposizioni sull'ordinamento didattico universitario e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312 - Introduzione insegnamenti negli statuti delle università;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28 - Delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1988 riguardante modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente ai corsi di laurea in farmacia ed in chimica e tecnologia farmaceutiche;

Visto il decreto rettorale 23 giugno 1989 con il quale è stata istituita presso l'università degli studi della Calabria la facoltà di farmacia, con i corsi di laurea in farmacia ed in chimica e tecnologia farmaceutiche;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, - Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1994 - Individuazione dei settori scientifico-disciplinari degli insegnamenti universitari, ai sensi dell'art. 14 della legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 maggio 1994, integrazione all'allegato 2 del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1994 recante individuazione dei settori scientifico-disciplinari degli insegnamenti universitari ai sensi dell'art. 14 della legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto rettorale n. 456 del 21 dicembre 1995 relativo all'inserimento a statuto di nuovi orientamenti nei corsi di laurea in farmacia ed in chimica e tecnologia farmaceutiche;

Visto il decreto rettorale 23 gennaio 1996 relativo all'inserimento di nuovi orientamenti nei corsi di laurea in farmacia ed in chimica e tecnologia farmaceutiche;

Vista la proposta di modifica dello statuto formulata dagli organi accademici di questo Ateneo relativamente al riordinamento dei corsi di laurea in farmacia ed in chimica e tecnologia farmaceutiche;

Visto il parere espresso dal consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 24 gennaio 1996;

Visto il decreto del Ministro dell'uiversità e della ricerca scientifica e tecnologica 30 giugno 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 41 del 19 febbraio 1996, inerente alle modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente ai corsi di laurea in farmacia ed in chimica e tecnologia farmaceutiche;

Vista la proposta di modifica dello statuto formulata dagli organi accademici di questo Ateneo relativamente al riordino dei corsi di laurea in farmacia ed in chimica e tecnologia farmaceutiche;

Visto il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 19 giugno 1997;

Visto il decreto rettorale 28 febbraio 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 70 del 25 marzo 1997, relativo all'approvazione dello statuto di autonomia dell'università degli studi della Calabria;

Viste le delibere di adeguamento del consiglio della facoltà di farmacia e del Senato accademico di questo Ateneo al parere espresso dal consiglio universitario nazionale;

Considerato che il consiglio di amministrazione, convocato per il giorno 16 ottobre 1997, non ha discusso tutti i punti posti all'ordine del giorno per sopravvenuta mancanza del numero legale;

Considerato che lo statuto di autonomia dell'università degli studi della Calabria non contiene gli ordinamenti didattici e che il loro inserimento è previsto nel regolamento didattico di Ateneo;

Considerato che nelle more dell'approvazione e dell'emanazione del regolamento didattico di Ateneo le modifiche relative all'ordinamento degli studi dei corsi di laurea, di diploma e delle scuole di specializzazione vengono operate sul vecchio statuto, emanato ai sensi dell'art. 17 del testo unico sopra indicato, ed approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1971, n. 1329, e successive modificazioni ed integrazioni;

Decreta:

Lo statuto dell'università degli studi della Calabria, approvato e modificato con i provvedimenti sopra indicati, è ulteriormente modificato come segue:

la Sezione V del Titolo II Parte II è così modificata:

Tabella XXVII - *bis*

CORSO DI LAUREA IN CHIMICA
E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE

Tabella XXVII

CORSO DI LAUREA IN FARMACIA

Dopo l'art. 77 del Titolo II Parte II, con lo scorrimento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi ai corsi di laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche ed in farmacia.

Tabella XXVII - *bis*

CORSO DI LAUREA IN CHIMICA
E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE

Art. 78.

Il corso di laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche ha lo scopo di assicurare la preparazione scientifico-professionale e fornire le competenze multidisciplinari necessarie ai laureati per operare nella progettazione, produzione e controllo dei farmaci e delle specialità medicinali, dei prodotti dietetici, dei prodotti cosmetici. Il corso di laurea ha inoltre il fine di fornire competenze per le altre funzioni professionali dei laureati nel settore farmaceutico, come definito e regolamentato dalla normativa nazionale e comunitaria. Per accedere ad esse i laureati dovranno avere svolto sei mesi di tirocinio professionale che non potrà essere svolto durante il corso di studi.

Art. 79.

Durata ed articolazione del corso di laurea

La durata del corso di laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche è fissata in cinque anni articolati in un quadriennio ed un ultimo anno di indirizzo di specializzazione professionale.

Il consiglio delle strutture didattiche competenti può articolare ciascuno dei cinque anni di corso in due periodi didattici (semestri) della durata di almeno tredici settimane ciascuno. Un impegno complessivo è di almeno 2200 (duemiladuecento) ore di attività didattica assistita corrispondenti a 28 (ventotto) annualità.

I contenuti didattici formativi del corso di laurea sono articolati in aree; gli obiettivi sono indicati nel successivo art. 82.

L'attività didattico-formativa è organizzata sulla base di annualità costituite da corsi ufficiali di insegnamento monodisciplinari o integrati. Di norma il corso di insegnamento ha la durata di 70 (settanta) ore comprensive di tutte le attività didattiche. Il corso di insegnamento con esercitazioni individuali di laboratorio ha di norma la durata di 120 (centoventi) ore complessive.

Il corso di insegnamento integrato è costituito da non più di due moduli didattici coordinati impartiti da più insegnanti e comunque con un unico esame finale. Della commissione di esame fanno parte tutti gli insegnanti del corso integrato.

La frequenza ai corsi è obbligatoria.

Parte dell'attività pratica potrà essere svolta presso laboratori e centri esterni sotto la responsabilità del titolare del corso, previa stipula di apposite convenzioni.

Per l'accertamento di profitto i consigli delle strutture didattiche possono accorpare due discipline della stessa area in un unico esame in modo da limitare il numero degli esami convenzionali tra 26 e 28.

Lo studente dovrà superare inoltre l'esame di laurea che consisterà nella discussione della tesi sperimentale. Superato l'esame di laurea lo studente consegue il titolo di dottore in chimica e tecnologia farmaceutiche, indipendentemente dall'indirizzo seguito del quale verrà fatta menzione soltanto nella carriera scolastica.

Entro i primi tre anni del corso di laurea lo studente dovrà dimostrare la conoscenza pratica e la comprensione di almeno una lingua straniera di rilevanza scientifica. Le modalità dell'accertamento saranno definite dal consiglio di corso di laurea.

Art. 80.

La facoltà recepisce nello statuto di Ateneo e nel regolamento didattico l'ordinamento didattico nazionale ed indica per ciascuna area gli insegnamenti attingibili indicati nel successivo art. 82 nel pieno rispetto dei vincoli imposti dalle norme della CEE di cui al successivo art. 81.

Art. 81.

Manifesto degli studi

All'atto della predisposizione del manifesto annuale degli studi i consigli delle strutture didattiche determineranno, con apposito regolamento, in conformità al regolamento didattico di Ateneo, quanto espressamente previsto dal secondo comma dell'art. 11 della legge n. 341/1990. In particolare il consiglio di facoltà:

a) stabilisce i corsi ufficiali di insegnamento (monodisciplinari o integrati) che costituiscono le singole annualità. Stabilisce le denominazioni delle discipline che costituiscono i corsi monodisciplinari od integrati desumendole dai settori scientifico-disciplinari indicati nell'art. 82 e nel vincolo della normativa, nazionale e della Comunità Europea (*). Stabilisce inoltre le specificazioni più opportune (I, II, generale, avanzato, ecc.), che giovino a differenziare più esattamente il livello ed i contenuti didattici;

b) attiva gli indirizzi;

c) fissa la frazione temporale delle discipline afferenti ad una medesima annualità integrata;

d) indica le discipline di cui lo studente dovrà avere ottenuto l'attestazione di frequenza e superato il relativo esame al fine di ottenere l'iscrizione all'anno di corso successivo e precisa, altresì, le eventuali propedeuticità degli esami di profitto.

(*) I contenuti delle materie previste della direttiva 85/432/CEE recepita nel decreto-legge n. 258/1991, trovano riscontro nei settori scientifico-disciplinari indicati fra parentesi:

Biologia vegetale e animale (E02A, E08X, E13X);

Fisica (B01B);

Chimica generale ed inorganica (C03X),

Chimica organica (C05X);

Chimica analitica (C01A),

Chimica farmaceutica, compresa l'analisi dei medicinali (C07X);

Biochimica generale ed applicata (medica) (E05A, E05B);

Anatomia e fisiologia, terminologia medica (E09A; E04A, F04A);

Microbiologia (E12X; F05X);

Farmacologia e farmacoterapia (E07X);

Tecnologia farmaceutica (C08X);

Tossicologia (E07X);

Farmacognosia (E07X; E08X);

Legislazione e, se del caso, deontologia (C08X).

Art. 82

Articolazione del corso di laurea

Aree didattiche, settori scientifico-disciplinari, annualità, obiettivi didattici formativi.

QUADRIENNIO DI BASE

Area 1 - Fisico-matematica (2 annualità).

Obiettivi della didattica sono:

fornire le conoscenze di matematica indispensabili per affrontare le discipline del corso di laurea;

fornire le nozioni principali della fisica classica comprese la termodinamica e l'elettromagnetismo.

Settori scientifico-disciplinari:

A02A Analisi matematica:

Matematica;

B01B Fisica;

Fisica.

A02B Probabilità e statistica matematica:

tutte le discipline (incluse nel settore scientifico-disciplinare indicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 184 dell'8 agosto 1994).

Per i vincoli imposti dalla direttiva CEE 85/432, viene attivato l'insegnamento di Fisica (B01B).

Area 2 - Chimica (6 annualità).

Obiettivi della didattica sono:

fornire un'approfondita conoscenza di tutti i concetti fondamentali della chimica analitica, della chimica generale inorganica, necessari per affrontare le varie discipline professionali; fornire i principi basilari della chimica organica nonché i meccanismi di reazione dei composti organici, il chimismo dei gruppi funzionari organici, i composti ciclici, la stereochimica e le famiglie dei composti naturali di interesse biologico; fornire i principi della spettroscopia nei suoi vari aspetti applicativi.

Settori scientifico-disciplinari:

C01A Chimica analitica:

Chimica analitica.

C02X Chimica fisica:

Chimica fisica.

C03X Chimica generale ed inorganica:

Chimica generale ed inorganica.

C05X Chimica organica:

tutte le discipline (incluse nel settore scientifico-disciplinare indicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 184 dell'8 agosto 1994).

Sono obbligatorie n. 3 annualità nel settore C05X.

Per i vincoli imposti dalla direttiva CEE 85/432, vengono attivati gli insegnamenti di Chimica analitica (C01A), Chimica generale ed inorganica (C03X) e di Chimica organica (C05X).

Area 3 - Farmaceutica (5 annualità).

Obiettivi della didattica sono:

fornire un'approfondita conoscenza della chimica farmaceutica inerente la sintesi, le proprietà, i meccanismi di azione, l'utilizzazione delle principali classi di farmaci ed i rapporti struttura-attività; fornire le conoscenze teoriche e pratiche di base dei laboratori di analisi farmaceutica e le metodologie analitiche per conoscere e dosare i farmaci secondo i metodi ufficiali previsti dalle farmacopee.

Settori scientifico-disciplinari:

C07X Chimica farmaceutica:

tutte le discipline (incluse nel settore scientifico-disciplinare indicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 184 dell'8 agosto 1994).

Sono obbligatorie n. 3 annualità con esercitazioni individuali di laboratorio.

Per i vincoli imposti dalla direttiva CEE 85/432, vengono attivati gli insegnamenti di Chimica farmaceutica e tossicologia (C07X), Analisi dei medicinali (C07X).

Area 4 - Tecnologico-applicativa (3 annualità).

Obiettivi della didattica sono:

fornire le basi per la formulazione e preparazione dei medicamenti nonché la conoscenza delle metodologie e della tecnica farmaceutica anche in campo industriale ed una adeguata conoscenza degli aspetti legislativi e deontologici; fornire le basi fondamentali della chimica farmaceutica applicata.

Settori scientifico-disciplinari:

C08X Farmaceutico tecnologico applicativo:

tutte le discipline (incluse nel settore scientifico-disciplinare indicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 184 dell'8 agosto 1994).

Sono obbligatorie n. 1 annualità con esercitazioni individuali di laboratorio.

Per i vincoli imposti dalla direttiva CEE 85/432, viene attivato l'insegnamento di tecnologia, socio-economia e legislazione farmaceutiche (C08X).

Area 5 - Biologica (6 annualità).

Obiettivi della didattica sono:

fornire i concetti fondamentali della biologia attraverso lo studio morfologico e funzionale dei costituenti degli organismi viventi animali e vegetali oltre alle principali nozioni di farmacognosia;

fornire le basi di fisiologia generale e di anatomia umana e della terminologia medica;

fornire adeguate cognizioni di microbiologia;

fornire le cognizioni di base della biochimica generale ed applicata per lo studio delle principali molecole di interesse biologico e dei meccanismi molecolari dei fenomeni biologici.

Settori scientifico-disciplinari:

E04A Fisiologia generale:

tutte le discipline (incluse nel settore scientifico-disciplinare indicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 184 dell'8 agosto 1994).

E05A Biochimica:

tutte le discipline (incluse nel settore scientifico-disciplinare indicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 184 dell'8 agosto 1994).

E08X Biologia farmaceutica:

tutte le discipline (incluse nel settore scientifico-disciplinare indicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 184 dell'8 agosto 1994).

E09A Anatomia umana:

Anatomia umana.

E013X Biologia applicata:

tutte le discipline (incluse nel settore scientifico-disciplinare indicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 184 dell'8 agosto 1994).

F04A Patologia generale:

tutte le discipline (incluse nel settore scientifico-disciplinare indicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 184 dell'8 agosto 1994).

F05X Microbiologia e Microbiologia clinica:

tutte le discipline (incluse nel settore scientifico-disciplinare indicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 184 dell'8 agosto 1994).

Sono obbligatorie n. 2 annualità nel settore E05A.

Per i vincoli imposti dalla direttiva CEE 85/432, vengono attivati gli insegnamenti di Biologia vegetale (E08X), Biologia animale (E13X), Biochimica (E05A), Biochimica applicata (E05A), Anatomia umana (E09A), Fisiologia generale (E04A), Farmacognosia (E08X), Patologia generale (F04A) (terminologia medica), Microbiologia (F05X).

Area 6 - Farmacologica (2 annualità).

Obiettivi della didattica sono:

fornire i concetti fondamentali della farmacologia e della farmacoterapia e della tossicologia relativi alle metodologie per lo studio dei farmaci negli aspetti riguardanti la somministrazione, l'azione, il metabolismo, la tossicità, le interazioni e gli effetti collaterali.

Settori scientifico-disciplinari:

E07X Farmacologia:

tutte le discipline (incluse nel settore scientifico-disciplinare indicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 184 dell'8 agosto 1994).

Per i vincoli imposti dalla direttiva CEE 85/432, vengono attivati gli insegnamenti di farmacologia e farmacoterapia (E07X), tossicologia (E07X).

Quinto anno - Indirizzo di specializzazione professionale (4 annualità).

Sarà obbligatoria per ogni indirizzo n. 1 annualità con esercitazioni individuali di laboratorio.

Indirizzo biochimico applicativo.

Finalità: assicurare la preparazione scientifico-professionale e fornire le competenze biochimiche, biotecnologiche e di ingegneria proteica per operare nella produzione e controllo dei farmaci, specialità medicinali e alimenti.

Sarà obbligatoria 1 annualità con esercitazioni di laboratorio del settore scientifico-disciplinare E05A Biochimica.

E04B Biologia molecolare (1 modulo):

Biologia molecolare.

E05A Biochimica (3 annualità + 1 modulo).

Tutte le discipline (incluse nel settore scientifico-disciplinare indicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 184 dell'8 agosto 1994).

Indirizzo biopatologico.

Finalità: l'indirizzo biopatologico vuole fornire i concetti relativi alla metodologia per lo studio della patologia cellulare nelle sue componenti morfologiche, ultrastrutturali e metaboliche. In accordo alla direttiva comunitaria (1985) l'indirizzo presuppone l'utilizzo di un percorso formativo che riguarda le moderne competenze professionali del laureato in farmacia per i molteplici aspetti di biologia medica oggi considerati nei loro correlati fisiopatologici e clinico-diagnostici. La realizzazione di tale indirizzo potrà significativamente contribuire all'approfondimento degli aspetti di interazione tra farmaci e target genomici che oggi connotano le nuove strategie della ricerca in campo farmacologico e farmaco-terapeutico. Sarà obbligatoria n. 1 annualità con esercitazioni di laboratorio del settore scientifico-disciplinare F04A Patologia generale.

Settori scientifico-disciplinari:

F04A Patologia generale (3 annualità).

Tutte le discipline (incluse nel settore scientifico-disciplinare indicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 184 dell'8 agosto 1994) F04B Patologia clinica (1 modulo).

Tutte le discipline (incluse nel settore scientifico-disciplinare indicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 184 dell'8 agosto 1994) E13X Biologia applicata (1 modulo).

Tutte le discipline (incluse nel settore scientifico-disciplinare indicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 184 dell'8 agosto 1994).

Indirizzo farmacologico.

Finalità: fornire la preparazione scientifico-professionale ed assicurare le competenze necessarie per operare nel campo della valutazione dell'attività, dei controlli biologici e della ricerca di meccanismi di azione dei farmaci.

Sarà obbligatoria 1 annualità con esercitazioni di laboratorio nel settore scientifico-disciplinare E07X Farmacologia.

Settori scientifico-disciplinari E07X Farmacologia (4 annualità).

Tutte le discipline (incluse nel settore scientifico-disciplinare indicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 184 dell'8 agosto 1994).

Indirizzo chimica delle sostanze organiche di interesse farmaceutico.

Finalità: l'indirizzo definisce un profilo di laureato in C.T.F. che abbia particolari attitudini per la ricerca nell'ambito della chimica delle sostanze organiche di interesse farmaceutico e per lo svolgimento di attività specifiche dell'industria farmaceutica. La formazione di questa figura tiene conto della realtà europea nel settore e la sua preparazione viene formulata al fine di consentirle di ricoprire i diversi ruoli inerenti l'industria e la ricerca farmaceutica nei settori farmaceutico, della sintesi e caratterizzazione di molecole di interesse dello sviluppo industriale, dell'analisi, della farmacocinetica, della produzione e delle biotecnologie. L'indirizzo di studio proposto prefigura interazioni favorevoli col territorio regionale ove il «nuovo» laureato potrà migliorare le disponibilità di competenze e conoscenze applicabili nell'ambito della lavorazione delle sostanze naturali e alimentari nonché delle biotecnologie diffuse sul territorio. La facoltà ed i dipartimenti ad essa collegati dispongono di strutture ed attrezzature idonee alla didattica prevista per l'indirizzo anche in relazione all'espletamento di tesi di laurea.

Sarà obbligatoria 1 annualità con esercitazioni di laboratorio del settore scientifico-disciplinare C05X Chimica organica.

Settori scientifico-disciplinari: C05X Chimica organica (3 annualità).

Tutte le discipline (incluse nel settore scientifico-disciplinare indicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 184 dell'8 agosto 1994) C04X Chimica industriale e dei materiali polimerici.

Chimica delle macromolecole (1 annualità).

Indirizzo farmaceutico.

Finalità: i prodotti naturali, con crescente interesse, rappresentano le basi per la produzione di nuovi farmaci. Con la realizzazione di tale indirizzo si intendono fornire allo studente le seguenti nozioni: estrazione, separazione ed identificazione di prodotti naturali di interesse farmaceutico nonché le modifiche strutturali

di prodotti naturali di interesse farmaceutico ed interazioni con target biologici. Sintesi, meccanismi d'azione e rapporto struttura-attività di farmaci.

Sarà obbligatoria 1 annualità con esercitazioni di laboratorio nel settore scientifico-disciplinare C07X Chimica farmaceutica.

Settori scientifico-disciplinari: E08X Biologia farmaceutica (1 annualità).

Tutte le discipline (incluse nel settore scientifico-disciplinare indicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 184 dell'8 agosto 1994) C07X Chimica farmaceutica (1 annualità).

Tutte le discipline (concluse nel settore scientifico-disciplinare indicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 184 dell'8 agosto 1994) C08X Farmaceutico tecnologico applicativo (2 annualità).

Tutte le discipline (incluse nel settore scientifico-disciplinare indicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 184 dell'8 agosto 1994).

Norme transitorie:

Gli studenti già iscritti potranno completare gli studi previsti dal precedente ordinamento.

La facoltà, inoltre, provvederà a stabilire le modalità per la convalida di tutti gli esami sostenuti qualora gli studenti già iscritti optino per il nuovo ordinamento.

Il nuovo ordinamento didattico per l'a.a. 1997/1998 sarà attivato per i primi quattro anni di corso.

Gli studenti iscritti al quinto anno di corso per l'a.a. 1997/1998 completeranno il corso di studi con il vecchio ordinamento.

Tabella XXVII

CORSO DI LAUREA IN FARMACIA

Art. 83.

Il corso di laurea in farmacia ha lo scopo di assicurare la preparazione indispensabile per le molteplici funzioni di attività che possono essere svolte dai laureati del settore farmaceutico e che sono definite e regolamentate dalla normativa nazionale e comunitaria. In particolare il corso di laurea ha lo scopo di fornire le competenze scientifico-professionali necessarie per operare nelle farmacie, nonché per concorrere ad attività di informazione ed educazione sanitaria.

Art. 84.

Durata ed articolazione del corso di laurea

La durata del corso di laurea in farmacia è fissata in cinque anni e comprende un periodo semestrale di tirocinio pratico professionale presso una farmacia aperta al pubblico od ospedaliera.

Il quinto anno deve avere non più di due insegnamenti al fine di consentire allo studente di dedicarsi al lavoro di tesi e al tirocinio professionale.

Il consiglio delle strutture didattiche competenti può articolare ciascuno dei cinque anni di corso in due periodi didattici (semestri) della durata di almeno tredici settimane ciascuno.

L'impegno complessivo è di almeno 1800 (milleottocento) ore di attività didattica assistita corrispondenti a 22 (ventidue) annualità.

I contenuti didattici formativi del corso di laurea sono articolati in aree; gli obiettivi sono indicati nel succesisivo art. 86.

L'attività didattica-formativa è organizzata sulla base di annualità costituite da corsi ufficiali di insegnamento monodisciplinari o integrati. Di norma il corso di insegnamento ha la durata di 70 (settanta) ore comprenside di tutte le attività didattiche. Il corso di insegnamento con esercitazioni individuali di laboratorio ha di norma la durata di 120 (centoventi) ore compessive. Il corso di insegnamento integrato è costituito da non più di due moduli didattici coordinati impartiti da più docenti e comunque con un unico esame finale. Della commissione di esami fanno parte tutti gli insegnanti del corso integrato.

La frequenza ai corsi è obbligatori.

Parte dell'attività pratica potrà essere svolta presso laboratori e centri esterni sotto la responsabilità del titolare del corso, previa stipula di apposite convenzioni.

Per l'accertamento di profitto i consigli delle strutture didattiche possono accorpare due discipline della stessa area in un unico esame, in modo da limitare il numero degli esami convenzionali tra venti e ventidue.

Lo studente dovrà superare inoltre l'esame di laurea che consisterà nella discussione della tesi teorica o sperimentale. Superato l'esame di laurea lo studente consegue il titolo di dottore in farmacia.

Entro i primi tre anni del corso di laurea lo studente dovrà dimostrare la conoscenza pratica e la comprensione di almeno una lingua straniera di rilevanza scientifica. Le modalità dell'accertamento saranno definite dal consiglio di corso di laurea.

Art. 85.

La facoltà recepisce nello statuto di Ateneo e nel regolamento didattico l'ordinamento didattico nazionale ed indica per ciascuna area gli insegnamenti attingibili indicati nel successivo articolo 87 nel pieno rispetto dei vincoli imposti dalle norme della CEE di cui al successivo art. 86.

Art. 86.

Manifesto degli studi

All'atto della predisposizione del manifesto annuale degli studi i consigli delle strutture didattiche determineranno, con apposito regolamento, in conformità al regolamento didattico di Ateneo, quanto espressamente previsto dal secondo comma dell'art. 11 della legge n. 341/1990.

In particolare il consiglio di facoltà:

a) stabilisce i corsi ufficiali di insegnamento (monodisciplinari o integrati) che costituiscono le singole annualità. Stabilisce le denominazioni delle discipline che costituiscono i corsi monodisciplinari o integrati desumendole dai settori scientifico-disciplinari indicati nell'art. 85 e nel vincolo della normativa nazio-

nale e della Comunità europea (*). Stabilisce inoltre le specificazioni più opportune (I e II, generale, avanzato, acc.), che giovino a differenziare più esattamente il livello e i contenuti didattici;

b) fissa la frazione temporale delle discipline afferenti ad una medesima annualità integrata;

c) indica le discipline di cui lo studente dovrà avere ottenuto l'attestazione di frequenza e superato il relativo esame al fine di ottenere l'iscrizione all'anno di corso successivo e precisa, altresì, le eventuali propedeuticità degli esami di profitto.

(*) I contenuti delle materie previste della direttiva 85/432/CEE, recepita nel decreto legislativo n. 258/1991, trovano riscontro nei settori scientifico-disciplinari indicati fra parentesi:

Biologia vegetale e animale (E02A, E08X, E13X),

Fisica (B01B);

Chimica generale ed inorganica (C03X),

Chimica organica (C05X);

Chimica analitica (C01A);

Chimica farmaceutica, compresa l'analisi dei medicinali (C07X);

Biochimica generale ed applicata (medica) (E05A, E05B),

Anatomia e fisiologia, terminonologia medica (E09A, E04A, F04A);

Microbiologia (E12X, F05X);

Farmacologia e farmacoterapia (E07X);

Tecnologia farmaceutica (C08X);

Tossicologia (E07X),

Farmacognosia (E07X, E08X),

Legislazione e, se del caso, deontologia (C08X).

Art. 87.

Articolazione del corso di laurea

Settori scientifico-disciplinari, annualità, obiettivi didattico-formativi.

Area 1 - Fisica-matematica (2 annualità).

Obiettivi dell'attività didattica sono: fornire le basi di fisica per l'apprendimento delle discipline del corso di laurea; acquisire le competenze pratiche per l'uso dei mezzi di calcolo, la gestione del software e l'analisi dei dati.

Settori scientifico-disciplinari: B01B Fisica.

Fisica A02B probabilità e statistica matematica.

Tutte le discipline (incluse nel settore scientifico-disciplinare indicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 184 dell'8 agosto 1994) S01B Statistica per la ricerca sperimentale.

Tutte le discipline (incluse nel settore scientifico-disciplinare indicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 184 dell'8 agosto 1994).

Per i vincoli imposti dalla direttica CEE 85/432, viene attivato l'insegnamento di Fisica (B01B).

Area 2 - Chimica (3 annualità).

Obiettivi dell'attività didattica sono:

fornire i principi fondamentali della chimica generale ed inorganica nei suoi molteplici aspetti generali;

fornire i principi basilari della chimica organica compresa il chimismo dei gruppi funzionali, la stereochimica ed i principali sistemi carbociclici ed eterociclici;

fornire i principi basilari della chimica analitica indispensabili per affrontare le discipline del corso di laurea.

Settori scientifico-disciplinari:

C01A Chimica analitica:

chimica analitica; C03X Chimica generale ed inorganica:

chimica generale ed inorganica; C05X Chimica organica.

Tutte le discipline (incluse nel settore scientifico-disciplinare indicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 184 dell'8 agosto 1994).

Sono obbligatorie almeno 1 annualità nel settore C03X, almeno 1 annualità nel settore C05X, almeno 0,5 annualità nel settore C01A. Per i vincoli imposti dalla direttiva CEE 85/432, vengono attivati gli insegnamenti di Chimica analitica (C01A), Chimica generale ed inorganica (C03X), Chimica organica (C05X).

Area 3 - Biologica (4 annualità).

Obiettivi dell'attività didattica sono:

fornire le nozioni fondamentali dell'anatomia umana e della terminologia medica;

fornire i concetti della biologia attraverso lo studio morfologico e funzionale dei costituenti degli organismi viventi animali e vegetali oltre alle principali nozioni di farmacognosia;

fornire le nozioni relative alle piante ad attività medicinale;

fornire le conoscenze di base della biochimica generale ed applicata per lo studio delle principali molecole di interesse biologico e dei meccanismi molecolari dei fenomeni biologici.

Settori scientifico-disciplinari:

E05A Biochimica.

Tutte le discipline (incluse nel settore scientifico-disciplinare indicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 184 dell'8 agosto 1994);

E08X Biologia farmaceutica.

Tutte le discipline (incluse nel settore scientifico-disciplinare indicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 184 dell'8 agosto 1994);

E09A Anatomia umana:

anatomia umana;

E13X Biologia applicata.

Tutte le discipline (incluse nel settore scientifico-disciplinare indicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 184 dell'8 agosto 1994).

Per i vincoli imposti dalla direttiva CEE 85/432, vengono attivati gli insegnamenti di Biologia vegetale (E08X), Biologia animale (E13X), Biochimica (E05A), Biochimica applicata (E05A), Anatomia umana (E09A), Farmacognosia (E08X).

Area 4 - Fisiopatologica (3 annualità).

Obiettivi dell'attività didattica sono:

fornire le basi di fisiologia generale e della terminologia medica;

fornire le cognizioni generali sulla eziopatogenesi e sulla denominazione delle malattie umane e sulla terminologia medica;

fornire sufficienti cognizioni di microbiologia e di igiene.

Settori scientifico-disciplinari:

E04A Fisiologia generale:

fisiologia generale;

F04A Patologia generale.

Tutte le discipline (incluse nel settore scientifico-disciplinare indicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 184 dell'8 agosto 1994);

F22A Igiene:

igiene;

F05X Microbiologia e microbiologia clinica:

microbiologia.

Per i vincoli imposti dalla direttiva CEE 85/432, vengono attivati gli insegnamenti di Fisiologia generale (E04A), Patologia generale (F04A) (terminologia medica), Microbiologia (F05X).

Area 5 - Farmaceutica tecnologica (5 annualità).

Obiettivi dell'attività didattica sono:

fornire un'adeguata conoscenza della chimica farmaceutica riguardante la sintesi, le proprietà, i meccanismi di azione l'utilizzazione delle principali classi di farmaci e le conoscenze fondamentali sui rapporti struttura attività; fornire la conoscenza delle metodologie per il riconoscimento e il dosaggio dei farmaci secondo i metodi ufficiali previsti dalle farmacopee;

fornire le basi per la manipolazione delle materie prime farmaceutiche, la loro utilizzazione nelle formulazioni di preparati terapeutici, le metodologie della tecnica farmaceutica; nonché le norme legislative e deontologiche inerenti all'esercizio dell'attività professionale.

Settori scientifico-disciplinare:

C07X Chimica farmaceutica.

Tutte le discipline (incluse nel settore scientifico-disciplinare indicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 184 dell'8 agosto 1994);

C08X Farmaceutico tecnologico applicativo.

Tutte le discipline (incluse nel settore scientifico-disciplinare indicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 184 dell'8 agosto 1994).

Sono obbligatorie 4 annualità nel settore C07X di cui 2 con esercitazioni individuali di laboratorio e 1 annualità nel settore C08X con esercitazioni individuali di laboratorio.

Per i vincoli imposti dalla direttiva CEE 85/432, vengono attivati gli insegnamenti di Chimica farmaceutica e tossicologia (C07X), Analisi dei medicinali (C07X), Tecnologia, socioeconomia e legislazione farmaceutiche (C08X).

Area 6 - Farmacologia (2 annualità).

Obiettivi dell'attività didattica sono: fornire i concetti fondamentali della farmacologia e farmacoterapia e della tossicologia per lo studio dei farmaci negli aspetti relativi alla somministrazione, all'azione, al metabolismo, alla tossicità.

Settori scientifico-disciplinari:

E07X Farmacologia:

Tutte le discipline (incluse nel settore scientifico-disciplinare indicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 184 dell'8 agosto 1994).

Per i vincoli imposti dalla direttiva CEE 85/432, vengono attivati gli insegnamenti di Farmacologia e farmacoterapia (E07X), Tossicologia (E07X).

Area delle competenze specifiche di sede (3 annualità).

Le tre annualità divisibili in moduli, da attivare obbligatoriamente saranno costituite da corsi ufficiali di insegnamento monodisciplinari o integrati la cui denominazione sarà desunta tra le discipline afferenti ai settori scientifico-disciplinari sotto elencati:

Settori scientifico-disciplinari:

C07X Chimica farmaceutica.

Tutte le discipline (incluse nel settore scientifico-disciplinare indicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 184 dell'8 agosto 1994);

C08X Farmaceutico tecnologico applicativo.

Tutte le discipline (incluse nel settore scientifico-disciplinare indicato nella *Gazzetta ufficiale* n. 184 dell'8 agosto 1994);

E07X Farmacologia.

Tutte le discipline (incluse nel settore scientifico-disciplinare indicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 184 dell'8 agosto 1994);

E05A Biochimica.

Tutte le discipline (incluse nel settore scientifico-disciplinare indicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 184 dell'8 agosto 1994);

E05B Biochimica clinica.

Tutte le discipline (incluse nel settore scientifico-disciplinare indicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 184 dell'8 agosto 1994);

F04A Patologia generale.

Tutte le discipline (incluse nel settore scientifico-disciplinare indicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 184 dell'8 agosto 1994).

Norme transitorie

Gli studenti già iscritti potranno completare gli studi previsti dal precedente ordinamento.

La facoltà, inoltre, provvederà a stabilire le modalità per la convalida di tutti gli esami sostenuti qualora gli studenti già iscritti optino per il nuovo ordinamento.

Il nuovo ordinamento didattico per l'a.a. 1997/1998 sarà attivato per i primi quattro anni di corso.

Gli studenti iscritti al quinto anno di corso per l'a.a. 1997/1998 completeranno il corso di studi con il vecchio ordinamento.

Il presente decreto sarà portato alla ratifica del consiglio di amministrazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Reggio Calabria, 23 ottobre 1997

Il rettore

97A8751

UNIVERSITÀ DI CATANIA

DECRETO RETTORALE 4 ottobre 1997.

Modificazioni al regolamento didattico di Ateneo nella parte relativa ai diplomi universitari della facoltà di agraria.

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, di istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Vista la legge n. 341/1990, riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Catania, emanato con decreto rettorale del 6 maggio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 22 maggio 1996;

Visto il regolamento didattico di Ateneo;

Visto il decreto ministeriale 15 novembre 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana dell'11 maggio 1992, con il quale è stato modificato l'ordinamento didattico universitario relativamente ai corsi di D.U. nella facoltà di agraria;

Vista la proposta di modifica all'ordinamento didattico universitario per l'attivazione del corso di D.U. in produzioni vegetali, orientamento «florovivaismo» avanzata dalla facoltà di agraria con deliberazione del 28 maggio 1997;

Viste le deliberazioni del senato accademico e del consiglio di amministrazione rispettivamente del 28 e 31 luglio 1997, con le quali è stata approvata la modifica richiesta dalla facoltà di agraria per l'istituzione del D.U. in produzioni vegetali orientamento «florovivaismo»;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, riportante «misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo», ed in particolare l'art. 17, commi 97, 101 e 119;

Vista la nota del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, dipartimento per l'autonomia universitaria e gli studenti del 5 agosto 1997, prot. n. 2079 esplicativa della predetta legge n. 127/1997;

Vista la nota del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 10 gennaio 1997, prot. n. 71;

Decreta:

Il regolamento didattico dell'Università degli studi di Catania, nella parte relativa ai diplomi universitari della facoltà di agraria, è modificato ed integrato come appresso:

DIPLOMA UNIVERSITARIO IN «PRODUZIONI VEGETALI»

ORIENTAMENTI «GESTIONE AMBIENTALE DI AGROSISTEMI, PARCHI, IMPIANTI A VERDE», «DIFESA DELLE PIANTE» E «FLOROVIVAISMO»

Art. 1 *(Diploma universitario).* — Presso la facoltà di agraria dell'Università degli studi di Catania è istituito il diploma universitario di cui all'art. 2 della legge 19 novembre 1990, n. 341, in «produzioni vegetali» con tre orientamenti:

a) «gestione ambientale di agrosistemi, parchi ed impianti a verde»;

b) «difesa delle piante»;

c) «florovivaismo».

L'orientamento «gestione ambientale di agrosistemi, parchi ed impianti a verde» ha il compito di preparare tecnici in grado di valorizzare ed esaltare la funzione protettiva, paesaggistica e ricreativa dell'agrosistema dei parchi e del verde urbano, ornamentale e sportivo.

L'orientamento «difesa delle piante», proveniente dalla trasformazione della scuola diretta a fini speciali in «tecniche fitoiatriche», ha il compito di preparare personale con competenze specifiche nel settore della difesa delle piante e conoscenze peculiari nelle relative tecniche fitoiatriche.

L'orientamento «florovivaismo» ha il compito di formare figure professionali in grado di gestire il processo di propagazione e di produzione delle principali specie florornamentali al fine di fornire soggetti qualificati per il mercato e per la realizzazione di spazi a verde.

L'iscrizione ai corsi è regolata in conformità alle leggi di accesso agli studi universitari.

Il numero degli iscritti sarà stabilito annualmente dal senato accademico, sentito il consiglio di facoltà in base ai criteri generali fissati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ai sensi dell'art. 9, comma 4, della legge n. 341/1990.

Il profilo professionale specifico dell'orientamento sarà oggetto di certificazione da parte dell'Università che conferisce il titolo.

Art. 2 *(Corsi di laurea e di diplomi universitari affini).* — Ai fini del proseguimento degli studi, il corso di diploma universitario di cui all'art. 774 è dichiarato strettamente affine a tutti i corsi di laurea delle facoltà di agraria di cui all'art. 2 della tabella XXXI (*Gazzetta Ufficiale* 21 giugno 1994), all'art. 1 della tabella XXXI-*bis (Gazzetta Ufficiale* 21 giugno 1994), all'art. 1 della tabella XXXI-*ter* (*Gazzetta Ufficiale* 9 luglio 1986), all'art. 2 della tabella XXXII (*Gazzetta Ufficiale* 21 giugno 1994), all'art. 1 della tabella XXXII-*bis (Gazzetta Ufficiale* 5 aprile 1989, e ai diplomi universitari di cui all'art. 1 del decreto ministeriale 15 novembre 1991 (*Gazzetta Ufficiale* 11 maggio 1992).

Per il riconoscimento degli insegnamenti ai fini del passaggio dai corsi di diploma universitario ai corsi di laurea sopracitati ed a quelli di altre facoltà, il consiglio di facoltà adotterà il criterio generale della loro validità culturale (propedeutica o professionale) nell'ottica della formazione richiesta per il conseguimento del diploma di laurea. Conseguentemente la facoltà potrà riconoscere gli insegnamenti seguiti con esito positivo nei corsi di diploma universitario indicando le singole corrispondenze anche parziali con gli insegnamenti dei corsi di laurea; la facoltà indicherà, inoltre, sia gli eventuali insegnamenti integrativi, appositamente istituiti ed attivati per completare la formazione per accedere ai corsi di laurea necessari per conseguire i diplomi di laurea. Gli insegnamenti integrativi non sono necessariamente propedeutici agli insegnamenti specifici.

Il consiglio di facoltà indicherà inoltre l'anno di corso del corso di laurea cui lo studente si potrà iscrivere.

Nei trasferimenti degli studenti tra diversi corsi di diploma universitario o da un corso di laurea anche di altre facoltà ad un corso di diploma universitario, il consiglio di facoltà riconoscerà gli insegnamenti sempre col criterio della loro utilità al fine della formazione necessaria per il conseguimento del nuovo titolo ed indicherà il piano degli studi da completare per conseguire il titolo e l'anno di corso cui lo studente potrà iscriversi.

Particolare attenzione sarà rivolta dalla facoltà agli studenti iscritti come fuori corso ad un corso di laurea o che abbiano interrotto gli studi, nel caso che volessero completare gli studi nell'ambito dei corsi di diploma.

Art. 3 *(Articolazione del corso degli studi).* — La durata degli studi del corso di diploma universitario è fissata in tre anni.

Ciascuno dei tre anni di corso potrà essere articolato in periodi didattici più brevi, specificandoli nel regolamento didattico della facoltà.

Complessivamente l'attività didattica comprende 1.800 ore, di cui almeno 200 dedicate al tirocino e/o elaborato finale. L'attività di laboratorio e di tirocinio potrà essere svolta all'interno e all'esterno dell'Università, anche in relazione ad un elaborato finale, presso qualificate istituzioni italiane o straniere con le quali si siano stipulate apposite convenzioni.

L'attività didattica è di norma organizzata sulla base di annualità, costituite da corsi ufficiali monodisciplinari o integrati. Il corso di insegnamento integrato è costituito da moduli coordinati, eventualmente impartiti da più docenti.

Il numero delle annualità è fissato in sedici.

Durante il primo biennio del corso di diploma lo studente dovrà dimostrare la conoscenza pratica e la comprensione di almeno una lingua straniera. La lingua straniera e le modalità di accertamento saranno definiti dal consiglio di facoltà.

Per essere ammessi a sostenere l'esame di diploma universitario occorre aver superato l'accertamento con esito positivo, relativo agli insegnamenti previsti nel piano di studi, con modalità di esame stabilite dal consiglio di facoltà.

La facoltà, nello stabilire prove di valutazione nella preparazione degli studenti, farà ricorso a criteri di continuità, di globalità e di accorpamento in modo da limitare il numero degli eventuali esami tradizionali a sedici.

L'esame di diploma consiste in una discussione tendente ad accertare la preparazione di base e professionale del candidato, durante la quale potrà essere discusso un elaborato finale.

Su proposta della facoltà, verranno indicati nel regolamento di ateneo le aree, gli obiettivi didattico-formativi e il relativo impegno ore o criteri didattici per ciascun orientamento, fino al completamento del monte ore totale previsto.

Art. 4 *(Manifesto degli studi).* — All'atto della predisposizione del manifesto annuale degli studi il consiglio di facoltà definisce il piano di studi ufficiale del corso di diploma comprendente de denominazioni degli insegnamenti da attivare, in applicazione di quanto disposto dal secondo comma dell'art. 11 della legge n. 341/1990.

In particolare il consiglio di facoltà:

a) delibera il numero dei posti a disposizione degli iscritti al primo anno, secondo quanto previsto dal precedente art. 774;

b) stabilisce i corsi ufficiali di insegnamento (monodisciplinari od integrati) che costituiscono le singole annualità e le relative denominazioni facendo riferimento ai contenuti didattici previsti dal decreto ministeriale di approvazione del D.U. in produzioni vegetali e le denominazioni degli insegnamenti riportati nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 184 dell'8 agosto 1994;

c) ripartisce il monte ore di ciascuna area tra le annualità che vi afferiscono, precisando per ogni corso la frazione destinata alle attività teorico-pratiche;

d) fissa la frazione temporale delle discipline afferenti ad una medesima annualità integrata;

e) indica le annualità di cui lo studente dovrà aver ottenuto l'attestazione di frequenza e superato il relativo esame al fine di ottenere l'iscrizione all'anno di corso successivo e precisa, altresì, le eventuali propedeuticità degli esami di profitto.

Art. 5 *(Docenza).* — La copertura dei moduli didattici attivati è affidata, nel rispetto delle leggi vigenti, dal consiglio di facoltà ai professori di ruolo dello stesso gruppo disciplinare o di gruppo ritenuto dalla facoltà affine, ovvero per affidamento o supplenza a professore di ruolo o ricercatore confermato. Per realizzare un'efficace attività didattica, con adeguata assi-

stenza agli studenti, la singola classe di insegnamento avrà un numero di studenti iscritti non superiore, di norma, alle cento unità.

Al fine di facilitare il ricorso ad esperienze e professionalità esterne il corso di insegnamento potrà comprendere moduli da affidare a professori a contratto, con le modalità previste nello statuto dell'Università.

Art. 6 *(Articolare didattica)*. — Le aree disciplinari per la formazione di base comune, per la formazione professionale di base e per la formazione professionale specifica con l'indicazione del numero minimo di ore sono le seguenti:

1. *Formazione di base comune* (500 ore)

Area 1 - Matematica (100 ore).

Lo studente deve acquisire i concetti base dell'analisi matematica. Deve inoltre impadronirsi delle nozioni di calcolo delle probabilità e statistica sviluppando i concetti di fenomeno aleatorio e le relative metodologie di studio. Deve infine acquisire nozioni generali di informatica ed essere avviato all'uso dei calcolatori.

Settori scientifico-disciplinari: A02A; A02B; A04A; S01B.

Area 2 - Fisica (50 ore).

Lo studente deve acquisire le nozioni fondamentali della fisica che sono alla base della comprensione dei processi naturali e tecnologici. In particolare deve svolgere in modo più approfondito i capitoli della metrologia, meccanica, energetica ed elettricità. Devono essere, infine, fornite le nozioni fondamentali di fisica atomica.

Settori scientifico-disciplinari: B01A; B01B.

Area 3 - Chimica (100 ore).

Lo studente deve acquisire la conoscenza delle relazioni tra la struttura atomica e le proprietà degli elementi; la natura dei legami chimici, le relazioni fra la struttura molecolare e proprietà per le diverse classi di composti della chimica inorganica ed organica, le leggi che regolano le trasformazioni delle specie chimiche.

Lo studente deve inoltre acquisire nozioni di base della chimica analitica e una generale iniziale formazione al lavoro analitico di laboratorio.

Settori scientifico-disciplinari: C01A; C03X; C02X; C05X; G07A.

Area 4 - Biochimica applicata (50 ore).

Lo studente deve acquisire le basi della conoscenza delle principali molecole di interesse biologico e dei meccanismi molecolari dei fenomeni biologici. Egli dovrà apprendere quindi il funzionamento dei principali cicli metabolici relativi al suolo, ai microrganismi ed alle piante.

Settori scientifico-disciplinari: E05A; E04B; G07A; E01E.

Area 5 - Biologia, generale e applicata (100 ore).

Lo studente deve acquisire i concetti fondamentali della biologia attraverso uno studio morfologico, fisiologico e genetico dei vegetali. Egli dovrà inoltre conoscere i principi fondamentali dell'ecologia e delle relazioni filogenetiche tra gli organismi.

Settori scientifico-disciplinari: E05A; E01E; E11X; E03A; E01A; E01B; G04X; E04B; G02A; G02B; G02C.

Area 6 - Economia generale e applicata (100 ore).

Lo studente deve acquisire la conoscenza di base dell'economia delle produzioni agrarie, con particolare riferimento agli aspetti organizzativi e gestionali dell'azienda di produzione agraria. Deve inoltre acquisire conoscenze di base di contabilità aziendale e di economia di mercato dei prodotti vegetali e dei loro derivati.

Settori scientifico-disciplinari: G01X; P01A.

2. *Formazione professionale di base* (400 ore)

Area 7 - Agronomia e produzioni vegetali (150 ore).

Lo studente deve acquisire una conoscenza complessiva del sistema suolo-pianta-atmosfera e dei componenti e fattori che ne condizionano il funzionamento. Dovranno essere fornite le conoscenze essenziali relative all'agro-ecosistema ed ai sistemi colturali che sono in grado di finalizzarne il funzionamento a scopi produttivi e protettivi nel riso e nella tutela del sistema stesso. Lo studente dovrà inoltre acquisire i concetti generali e fondamentali relativi alla tecnologia delle coltivazioni.

Settori scientifico-disciplinari: G02A; G02B; G02C.

Area 8 - Genetica agraria (50 ore).

Lo studente dovrà acquisire le conoscenze relative alle basi della variabilità genetica in collegamento con la conservazione ed utilizzazione del germoplasma. Dovrà inoltre acquisire i principi fondamentali del miglioramento genetico dei vegetali.

Settori scientifico-disciplinari: G04X.

Area 9 - Difesa delle colture (50 ore).

Lo studente deve acquisire una conoscenza essenziale dei rapporti fra agente dannoso e piante agrarie. Egli dovrà essere introdotto alla comprensione dei criteri integrati di lotta preventiva e curativa, inclusa la lotta biologica, le loro relazioni con l'attività produttiva, le caratteristiche igienico-sanitarie dei prodotti e la salvaguardia dell'ambiente.

Settori scientifico-disciplinari: G06A; G06B.

Area 10 - Chimica agraria (50 ore).

Lo studente deve conoscere il sistema suolo-pianta per gli aspetti chimico-fisici, biochimici e fisiologici relativi ai flussi di materia e di energia che ne determinano il funzionamento. In particolare dovrà comprendere gli aspetti essenziali della fertilità dei suoli, della

nutrizione delle piante e dei processi metabolici connessi. Lo studente dovrà anche conoscere i fattori di alterazione dell'equilibrio naturale del sistema.

Settori scientifico-disciplinari: G07A.

Area 11 - Microbiologia applicata (50 ore).

Lo studente deve acquisire sia nozioni di microbiologia agraria con particolare riguardo ai temi dell'ecologia microbica e del suolo dei microorganismi sull'equilibrio del sistema suolo-pianta (fertilità del suolo, degradazione dei materiali organici, fissazione simbiotica dell'azoto, meccanismi microbiologici di decontaminazione). Devono essere sviluppati anche i temi della selezione, competizione e attività antibiotica anche nei riflessi della lotta biologica a parti delle piante.

Settori scientifico-disciplinari: G08B.

Area 12 - Ingegneria agraria (50 ore).

Lo studente deve acquisire i principi fondamentali della meccanizzazione delle attività agricole con particolare riguardo alle colture erbacee ed arboree. Egli dovrà inoltre conoscere gli aspetti essenziali della gestione delle acque ed in particolare i principi dell'irrigazione e del drenaggio.

Settori scientifico-disciplinari: G05A; G05B; G05C.

3. *Formazione professionale specifica.*

a) Orientamento «gestione ambientale di agrosistemi, parchi ed impianti a verde» (600 ore).

Area 13 - Agronomica (150 ore).

Lo studente oltre ad acquisire elementi in ordine alle tipologie di destinazione dei suoli deve approfondire le conoscenze sui rapporti tra agricoltura ed ambiente sui sistemi e sulle tecniche di coltivazione e/o di utilizzazione delle coperture vegetali per potere migliorare l'efficienza ambientale dell'agro-sistema, dei prati naturali, dei boschi.

Settori scientifico-disciplinari: G02A, G03A.

Area 14 - Parchi, verde ornamentale e ricreativo (250 ore).

Lo studente deve conoscere le diverse tipologie di verde protetto, protettivo ed ornamentale, le corrispondenti problematiche e soluzioni per la realizzazione, la manutenzione, la fruizione in vista del miglioramento della valenza ambientale e ricreativa delle aree e degli impianti a verde.

Settori scientifico-disciplinari: G02B; G02C.

Area 15 - Genio rurale (150 ore).

La corrispondente formazione riguarda, oltre al rilievo ed alla rappresentazione del territorio, la progettazione e la gestione di interventi rivolti alla tutela dell'ambiente rurale e di quello comunque interessato alla presenza del verde in funzione produttiva e protettiva; tali interventi debbono anche mirare alla difesa del suolo tramite opere di regimazione idraulica.

Settori scientifico-disciplinari: G05A; G05B; G05C.

Area 16 - Economico-estimativa (50 ore).

Allo studente sarà richiesta, oltre ad una conoscenza degli aspetti normativi inerenti alla tutela dell'ambiente una preparazione specifica nel settore della valutazione dei beni ambientali, con particolare riferimento a quelli che poggiano la loro valenza sulle componenti biologiche.

Settori scientifico-disciplinari: G01X.

Tirocinio (200 ore).

Le restanti 100 ore, a completamento del monte ore (1800 ore), saranno utilizzate dalla facoltà, che le ripartirà autonomamente in aree attinenti la formazione di base comune, professionale di base e/o specifica, all'atto della predisposizione del manifesto annuale degli studi.

b) Orientamento «difesa delle piante» (500 ore).

Area 13 - Entomologia agraria (150 ore).

Lo studente dovrà acquisire le necessarie conoscenze specifiche sul comportamento biologico, la dinamica di popolazione, i danni e le modalità di controllo dei principali fitofagi (insetti, acari, nematodi) nocivi alle piante agrarie, con preminente riferimento al territorio.

Settori scientifico-disciplinari: G06A.

Area 14 - Patologia vegetale (150 ore).

Lo studente deve acquisire conoscenze professionali specifiche per quanto attiene la malattie delle piante di origine parassitaria (crittogame, virus, e agenti virus simili), nonché su quelle dovute a cause non parassitarie (danni da gelo, carenze e altri fattori abiotici).

Settori scientifico-disciplinari: G06B.

Area 15 - Tecniche fitoiatriche (100 ore).

Lo studente deve acquisire conoscenze professionali specifiche per quanto attiene l'individuazione degli organismi nocivi alle piante. In particolare dovrà approfondire le sue conoscenze sulla diagnostica e la terapia fitopatologica, apprendendo le modalità operative e le tecniche generali necessarie per un razionale intervento fitoiatrico. Si richiedono inoltre nozioni sulla legislazione fitosanitaria.

Settori scientifico-disciplinari: G06A; G06B.

Area 16 - Metodologie di difesa dai parassiti animali e vegetali (100 ore).

Lo studente deve acquisire conoscenze professionali specifiche per quanto attiene i fondamenti scientifici sulle diverse metodologie di difesa razionali contro gli organismi animali e vegetali nocivi alle piante, volgendo particolare attenzione al corretto uso dei mezzi chimici di intervento e a quelli alternativi. Dovrà inoltre essere in grado di mettere in atto sistemi di lotta biologica e integrata.

Settori scientifico-disciplinari: G06A; G06B.

Tirocinio (200 ore).

Le restanti 200 ore a completamento del monte ore (1800) saranno utilizzate dalla facoltà che le ripartirà autonomamente in aree attinenti la formazione di base comune, professionale di base e/o specifica all'atto della predisposizione annuale del manifesto degli studi.

c) Orientamento «florovivaismo» (450 ore).

Area 13 - Conoscenza, coltivazione ed utilizzazione delle piante florornamentali (200 ore).

Lo studente deve conoscere le problematiche biologiche e tecniche dei diversi settori del florovivaismo, sia di quelli più tradizionali, cioè della floricoltura industriale, che di quelli connessi alla coltivazione di piante comunque utilizzate ai fini ornamentali. Deve anche acquisire conoscenze sulle diverse tipologie di verde per le quali i diversi prodotti dell'attività florovivaistica vengono elettivamente utilizzati.

Settori scientifico-disciplinari: G02B; G02C.

Area 14 - Propagazione delle specie florornamentali (150 ore).

Lo studente deve conoscere i principi fondamentali della propagazione ed i protocolli di produzione vivaistica delle specie floro-ornamentali con particolare riferimento di quelle mediterranee. Deve conoscere le premesse e le conseguenze organizzative ed operative della normativa riguardante la produzione e la certificazione ed il commercio dei materiali florovivaistici.

In correlazione con tali obiettivi formativi lo studente deve altresì acquisire conoscenze sul controllo dei fattori climatici negli ambienti di produzione nei locali di conservazione ed ai mezzi di trasporto di tali materiali.

Settori scientifico-disciplinari: G02C; G05C.

Area 15 - Substrati di coltivazione e di propagazione (50 ore).

Lo studente deve acquisire fondamentali conoscenze sui criteri parametri e sui mezzi per la valutazione della idoneità agronomica dei substrati di coltivazione alle esigenze dell'attività florovivaistica legate alle specifiche caratteristiche delle specie nonché ai metodi di coltivazione o di utilizzazione.

Settori scientifico-disciplinari: G02A.

Area 16 - Valorizzazione commerciale delle produzioni florovivaistiche (50 ore).

Lo studente deve acquisire gli elementi necessari alla comprensione degli aspetti tecnici, economici, organizzativi, normativi e della commercializzazione dei prodotti florovivaistici.

Settori scientifico-disciplinari: G01X.

Tirocinio (300 ore).

Le restanti 150 ore a completamento del monte ore (1800) saranno destinate dalla facoltà all'area «difesa delle colture» (100 ore) e all'area «ingegneria agraria» (50 ore).

Catania, 4 ottobre 1997

Il rettore: RIZZARELLI

97A8662

DECRETO RETTORALE 4 ottobre 1997.

Modificazioni al regolamento didattico di Ateneo nella parte relativa al corso di laurea in chimica industriale della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali.

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 di istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Vista la legge n. 341/1990, riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Catania, emanato con decreto rettorale del 6 maggio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblia italiana del 22 maggio 1996;

Visto il regolamento didattico di Ateneo;

Visti i decreti ministeriali 22 maggio 1995 e 16 febbraio 1996 con i quali è stato modificato l'ordinamento didattico universitario relativo al corso di studi per il conseguimento della laurea in chimica industriale;

Vista la proposta di modifica al corso di laurea predetto avanzata dalla facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali con deliberazione del 26 novembre 1996;

Viste le deliberazioni del senato accademico e del consiglio di amministrazione rispettivamente del 29 e 30 maggio 1997, con le quali è stata approvata la proposta di adeguamento del corso di laurea in chimica industriale alla tabella XX dell'Ordinamento nazionale modifica con i decreti ministeriali sopracitati;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, riportante: «Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo», ed in particolare l'art. 17, commi 97, 101 e 119;

Vista la nota del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, dipartimento per l'autonomia universitaria e gli studenti del 5 agosto 1997, prot. n. 2079 esplicativa della predetta legge n. 127/1997;

Vista la nota del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 10 gennaio 1997, prot. n. 71;

Decreta:

Il regolamento didattico dell'Università degli studi di Catania, nella parte relativa al corso di laurea in chimica industriale della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, è modificato come appresso:

LAUREA IN CHIMICA INDUSTRIALE

Art. 1.

L'accesso al corso di laurea è regolato dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 2.

La durata degli studi del corso di laurea in chimica industriale è di cinque anni articolati in un triennio a carattere formativo di base, ed in successivi distinti indirizzi di durata biennale e di contenuti più specifici sia sotto l'aspetto scientifico sia sotto quello applicativo.

Il consiglio di corso di laurea può articolare ciascuno dei cinque anni di corso in due periodi didattici (semestri) ciascuno comprendente almeno tredici settimane di effettiva attività didattica.

L'attività didattico-formativa, comporterà un totale di almeno duecentoventi ore/anno di laoratorio e di almeno trecentoquaranta ore/anno di lezioni, esercitazioni teoriche e numeriche, seminari, corsi monografici, dimostrazioni, attività guidate, visite tecniche, prove parziali di accertamento, correzione e discussione di elaorati, ecc. Parte dell'attività pratica può essere svolta anche presso laboratori e centri esterni sotto la responsabilità del docente del corso, previa stipula di apposite convenzioni. Lo studente deve inoltre svolgere un lavoro di tesi sperimentale.

I contenuti didattico-formativi del corso di laurea sono articolati in aree.

L'attività didattico formativa è di norma organizzata sulla base di annualità costituite da corsi ufficiali di insegnamento monodisciplinari o integrati. Gli indirizzi hanno la funzione di far approfondire, in un particolare campo, sia competenze metodologiche che teorico-pratiche. Il corso di insegnamento è di almeno settanta ore, di cui almeno venti di esercitazioni. Il corso di laboratorio è di almeno novanta ore di attività didattiche. Il corso di insegnamento integrato è costituito di non più di due moduli didattici coordinati impartiti da più insegnanti e comunque per un unico esame finale. Della commissione di esame faranno parte tutti gli insegnanti del corso integrato.

Per l'accertamento finale di profitto, i consigli delle strutture didattiche possono accorpare due corsi dello stesso settore scientifico-disciplinare in unico esame. Comunque nello stabilire le prove di valutazione della preparazione degli studenti, si farà ricorso al criterio di continuità, di globalità e di accorpamento in modo da imitare il numero degli esami convenzionali tra 24 e 28.

Lo studente deve superare, inoltre, l'esame di laurea che consiste nella discussione della tesi sperimentale.

Superato l'esame di laurea lo studente consegue il titolo di dottore in chimica industriale, indipendentemente dall'indirizzo seguito, del quale verrà fatta menzione soltanto nella carriera scolastica.

Durante il primo triennio del corso di laurea lo studente deve dimostrare la conoscenza pratica e la comprensione di almeno una lingua straniera di rilevanza scientifica. Le modalità di accertamento sono definite dal consiglio di corso di laurea.

Il secondo semestre del quinto anno deve essere tenuto libero da insegnamenti, al fine di consentire allo studente di dedicarsi a tempo pieno al lavoro di tesi, che può essere anche svolto, con l'accordo del consiglio di corso di laurea, presso laboratori di ricerca di enti pubblici o privati esterni all'Università secondo le modalità riportate al terzo comma del presente articolo.

Art. 3.

All'atto della predisposizione del manifesto annuale degli studi, i consigli delle strutture didattiche determineranno, con apposito regolamentato, quanto espressamente previsto dal comma 2 dell'art. 11 della legge n. 341/1990.

In particolare il consiglio di facoltà:

a) definisce, su proposta del consiglio di corso di laurea, il piano di studi ufficiale del corso di laurea, comprendente la denominazione degli insegnamenti da attivare;

b) stabilisce i corsi ufficiali di insegnamento (monodisciplinari od integrati) che costituiscono le singole annualità, i cui nomi dovranno essere desunti dai settori scientifico-disciplinari, e le denominazioni di corsi integrati. Stabilisce, inoltre, le qualificazioni più opportune, quali: I, II, istituzioni, avanzato, progredito, esercitazioni, laboratorio, sperimentazioni, nonché tutte le altre che giovino a differenziare più esattamente il livello ed i contenuti didattici;

c) sceglie le relative discipline rispettando le indicazioni dei settori scientifico-disciplinari;

d) ripartisce il monte ore di ciascuna area fra le annualità che vi afferiscono, precisando per ogni corso la frazione destinata alle attività teorico-pratiche;

e) fissa la frazione temporale delle discipline afferenti ad una medesima annualità integrata;

f) indica le annualità di cui lo studente dovrà aver ottenuto attestazione di frequenza e quanti esami dovrà aver superato al fine di ottenere l'iscrizione all'anno di corso successivo e precisa, inoltre, le eventuali propedeuticità;

g) indica le annualità c/o i moduli comuni ai diplomi affini.

Art. 4.

Articolazione del corso di laurea

TRIENNIO DI BASE

Area *A.* - Matematica.

Sono obbligatorie le seguenti annualità; n. 3 nei settori A01A, A01B, A01C, A02A, A02B, A02X, A04A.

Area *B* - Fisica.

Sono obbligatorie le seguenti annualità: n. 3 nel settore B01A, delle quali n. 1 di laboratorio.

Area *C* - Chimica.

Sono obbligatorie le seguenti annualità:

n. 4 nel settore C01A;

n. 4 nel settore C02X;

n. 4 nel settore C03X;

n. 4 nel settore C04X-I15C;

n. 4 nel settore C05X.

Delle 20 annualità almeno otto saranno di laboratorio;

n. 1 nel settore E05A.

BIENNIO DI INDIRIZZO

È consentita l'iscrizione al quarto anno in difetto di due soli esami del triennio, che peraltro devono essere sostenuti prima di quelli del biennio.

Sono previsti i seguenti indirizzi:

ricerca e sviluppo dei materiali;

ricerca e sviluppo dei prodotti.

Sono obbligatorie le seguenti annualità comuni a tutti gli indirizzi:

n. 3 nei settori C04X, I15C, delle quali almeno una di laboratorio.

Gli indirizzi prevedono, inoltre, sei annualità da scegliere tra quelli attivati nella Università e presenti o nei settori scientifico-disciplinari che iniziano con le lettere A, B, C, D, E, I, K, o nei settori F22A, F22C, G07A, G08A, G08B, P02C, N02X, N03X, N05X.

Art. 5.

Norme transitorie

Quando la facoltà si sarà adeguata all'ordinamento di cui all'allegata tabella, gli studenti già iscritti potranno completare gli studi previsti dal precedente ordinamento del rispettivo corso di laurea.

La facoltà stabilirà le modalità per la convalida di tutti gli esami sostenuti, qualora gli studenti optino per il nuovo ordinamento.

L'opzione per il nuovo ordinamento potrà essere esercitata fino ad un termine pari alla durata del corso di studi.

Catania, 4 ottobre 1997

Il rettore: RIZZARELLI

97A8663

DECRETO RETTORALE 4 ottobre 1997.

Modificazioni al regolamento didattico di Ateneo nella parte relativa ai diplomi universitari della facoltà di economia.

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 di istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Vista la legge n. 341/1990, riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Visto lo Statuto dell'Università degli studi di Catania, emanato con decreto rettorale del 6 maggio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblia italiana del 22 maggio 1996;

Visto il regolamento didattico di Ateneo;

Visti i decreti ministeriali 31 luglio 1992 e 19 ottobre 1995 con i quali è stato modificato l'ordinamento didattico universitario relativo al corso di studi per il conseguimento di un diploma universitario in «Economia e gestione dei servizi turistici»;

Vista la proposta per l'attivazione del corso di diplomi universitari in economia e gestione dei servizi turistici previsto dalla tabella XLIII, avanzata dalla facoltà di economia con deliberazione del 19 marzo 1997;

Viste le deliberazioni del Senato accademico e del consiglio di amministrazione rispettivamente del 29 e 30 maggio 1997, con le quali è stata approvata la modifica richiesta dalla facoltà di economia per l'istituzione del diploma universitario sopracitato;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127 riportante «Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo», ed in particolare l'art. 17, commi 97, 101 e 119;

Vista la nota del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, dipartimento per l'autonomia universitaria e gli studenti del 5 agosto 1997, prot. n. 2079 esplicativa della predetta legge n. 127/1997;

Vista la nota del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, del 10 gennaio 1997, prot. n. 71;

Decreta:

Il regolamento didattico dell'università degli studi di Catania, nella parte relativa ai diplomi universitari della facoltà di economia, è modificato come appresso:

DIPLOMA UNIVERSITARIO IN «ECONOMIA E GESTIONE DEI SERVIZI TURISTICI»

Art. 1.

Nell'Università di Catania è istituito il corso di diploma universitario di durata triennale di «Economia e gestione dei servizi turistici». Il corso afferisce alla facoltà di economia.

L'obiettivo del corso di diploma universitario in «Economia e gestione dei servizi turistici» è quello di formare delle figure professionali che, sia nelle aziende turistiche che all'interno di organismi di promozione turistica, possano far fronte alle esigenze organizzative ed amministrative di questo settore.

Art. 2.

Il numero degli iscritti a ciascun anno di corso è stabilito annualmente dal Senato accademico, su proposta del consiglio di facoltà di economia, sentito il consiglio del corso di diploma, in base alle strutture disponibili, alle esigenze del mercato del lavoro e secondo i criteri generali, fissati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ai sensi dell'art. 9 comma 4 della legge n. 341/1990.

Le modalità delle eventuali prove di ammissione sono stabilite dal consiglio di facoltà di economia, su proposta del consiglio del corso di diploma.

Art. 3.

Sono titoli di ammissione per i corsi di diploma universitario quelli previsti dalle vigenti leggi.

Art. 4.

Gli insegnamenti attivabili nel corso di diploma di cui all'art 1 sono:

a) quelli attivabili nei corsi di laurea della facoltà di economia;

b) gli insegnamenti caratterizzanti di cui all'art. 11;

c) le seguenti lingue straniere moderne: lingua inglese, lingua francese, lingua spagnola, lingua tedesca, lingua russa, lingua portoghese, lingua araba, lingua cinese, lingua giapponese;

d) insegnamenti di settori scientifico-disciplinari diversi da quelli di cui ai commi precedenti fino ad un massimo di otto.

Gli insegnamenti che compaiono in più settori potranno essere scelti da uno qualsiasi di essi, in relazione alle esigenze didattico-scientifiche della facoltà.

Art. 5.

Ai fini del conseguimento del diploma di laurea e del diploma universitario sono riconosciuti gli insegnamenti del corso di diploma universitario e del corso di laurea seguiti con esito positivo, in relazione al sistema di crediti didattici determinato a norma dell'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990, a condizione che essi siano compatibili, anche per i contenuti, con il piano di studi approvato dalla competente struttura didattica per il corso al quale si chiede l'iscrizione. È in ogni caso riconosciuta la prova di idoneità di informatica.

Nel caso di passaggio dal corso di laurea al corso di diploma, il riconoscimento di altre attività come equivalenti alle esercitazioni pratiche non potrà superare le cento ore.

La struttura didattica competente determina i criteri per il riconoscimento degli insegnamenti ai fini del passaggio tra corsi di diploma e corsi di laurea.

Art. 6.

il piano di studi del corso di diploma universitario comprende sei insegnamenti fondamentali, l'equivalente di sei insegnamenti annuali scelti tra i caratterizzanti il corso di diploma stesso e altri insegnamenti equivalenti ad un numero di tre annualità.

Gli insegnamenti fondamentali devono rispondere all'esigenza di fornire agli studenti i principi e i contenuti basilari dei rispettivi comparti scientifico-disciplinari, anche in vista del ruolo propedeutico e complementare per l'apprendimento degli altri insegnamenti dei corso di diploma.

Nel rigoroso rispetto delle condizioni di cui al comma precedente l'organismo didattico competente attiverà tali insegnamenti scegliendoli tra quelli che

compaiono nell'elenco degli insegnamenti attivabili nei corsi di laurea della facoltà di economia, secondo la seguente distribuzione:

uno nell'elenco P01A (economia politica);

uno nell'elenco P02A (economia aziendale);

uno nell'elenco N01X (diritto privato);

uno nell'elenco N09X (istituzioni di diritto pubblico);

uno nell'elenco S01A (statistica);

uno nell'elenco S04A (matematica per le applicazioni economiche).

Gli insegnamenti che compaiono in più settori potranno essere scelti da uno qualsiasi di essi in relazione alle esigenze didattico-scientifiche della facoltà.

Gli insegnamenti fondamentali devono essere annuali e svolti di norma nel primo anno di corso.

Il diploma universitario triennale si consegue dopo aver superato gli esami di profitto per insegnamenti equivalenti ad un numero di 15 annualità, la prova di idoneità o l'esame di profitto che eventualmente la sostituisce dell'insegnamento di lingua inglese, la prova di idoneità o l'esame di profitto che eventualmente la sostituisce di una seconda lingua straniera, scelta dallo studente tra quelli attivati, una prova d'idoneità di conoscenze informatiche di base, e il colloquio finale.

Art. 7.

La struttura didattica competente può integrare l'elenco degli insegnamenti caratterizzanti del corso di diploma con altri quattro insegnamenti caratterizzanti a sua scelta.

La struttura didattica competente garantisce che, tra gli insegnamenti attivati dalla facoltà, ve ne siano almeno dieci compresi nell'elenco degli insegnamenti caratterizzanti del corso di diploma universitario e predispone percorsi didattici ed eventuali indirizzi, nel rispetto dei vincoli alla distribuzione degli insegnamenti per area e prevedendo adeguate possibilità di scelta per gli studenti.

La struttura didattica competente individua, nel rispetto dell'ordinamento, i criteri per la formazione dei piani di studio e gli eventuali indirizzi nell'ambito del corso di diploma.

La struttura didattica competente può assegnare ai corsi (ad esclusione di quelli fondamentali) denominazioni aggiuntive che ne specifichino i contenuti effettivi, o li differenzino nel caso in cui essi vengano ripetuti con contenuti diversi.

La struttura didattica competente può inoltre stabilire che alcuni insegnamenti siano impartiti con l'ausilio di laboratori, attivati anche mediante convenzioni.

Art. 8.

Gli insegnamenti annuali comprendono di norma settanta ore di didattica; quelli semestrali comprendono di norma trentacinque ore di didattica.

La struttura didattica competente stabilisce quali degli insegnamenti non fondamentali sono svolti con corsi annuali e quali con corsi semestrali.

A tutti gli effetti è stabilita l'equivalenza tra un corso annuale e due corsi semestrali. Uno stesso insegnamento annuale può essere articolato in due corsi semestrali, anche con distinte prove d'esame.

Ferma restando la possibilità di riconoscimento di crediti didattici, fino a tre corsi annuali o sei corsi semestrali per corso di diploma universitario possono essere svolti coordinando moduli didattici di durata più breve svolti anche da docenti diversi per un numero complessivamente uguale di ore.

Nell'ambito dei corsi di cui ai commi precedenti la struttura didattica competente deve riservare non meno di duecento ore di esercitazioni pratiche distribuite tra i vari insegnamenti.

La struttura didattica competente, per l'approfondimento della formazione professionale specifica del corso di diploma universitario, può organizzare la permanenza degli studenti, sotto la sorveglianza di un tutor, presso le aziende, enti o altri organismi per stages della durata da tre a sei mesi.

La struttura didattica competente può autorizzare lo studente ad inserire nel proprio piano di studi fino a quattro insegnamenti attivati in altre facoltà dell'università, o in altre università, anche straniere. In tal caso la struttura didattica competente dovrà altresì determinare la categoria e l'area di appartenenza dei suddetti insegnamenti ai fini del rispetto dell'art. 6 e degli altri vincoli dell'ordinamento.

Art. 9.

La struttura didattica competente stabilisce le modalità degli esami di profitto e delle prove di idoneità.

Il colloquio finale per il conseguimento del diploma consiste nella discussione orale, con gli opportuni riferimenti alle discipline del corso di diploma, di un tipico problema professionale o nella presentazione dell'esperienza maturata nell'eventuale stage.

Art. 10.

Per il conseguimento del diploma universitario lo studente deve superare una prova di idoneità in una lingua straniera moderna ed una prova di idoneità di conoscenze informatiche di base.

La struttura didattica competente può stabilire che sia superata una prova di idoneità in una seconda lingua straniera moderna.

Possono comunque essere attivati insegnamenti di informatica e di lingue straniere moderne, anche articolati su più corsi annuali. In tal caso la struttura didattica competente può sostituire le prove di idoneità con esami di profitto, che si aggiungono a quelli già previsti dall'art. 6.

Le prove di idoneità possono essere sostenute anche senza la frequenza ai corsi eventualmente attivati.

Nell'ambito di convenzioni stipulate dall'Ateneo, il conseguimento di certificati internazionalmente riconosciuti può essere equiparato al superamento delle prove di idoneità nelle lingue straniere.

Art. 11.

Sono insegnamenti caratterizzanti del corso di diploma in «Economia e gestione dei servizi turistici» i seguenti:

Area economica:

economia dell'ambiente;

economia dei beni e delle attività culturali;

economia del turismo;

economia dei trasporti;

geografia del turismo;

politica economica;

storia economica del turismo.

Area aziendale:

economia e gestione delle imprese di trasporto;

economia e gestione delle imprese turistiche;

gestione finanziaria e valutaria;

marketing;

metodologie e determinazioni quantitative di azienda;

organizzazione dei sistemi informativi aziendali;

organizzazione aziendale.

Area giuridica:

diritto commerciale;

diritto dei trasporti;

diritto pubblico dell'economia;

legislazione bancaria;

legislazione del turismo.

Area matematico-statistica: statistica del turismo.

Altre aree: sociologia del turismo.

Il piano di studi per il conseguimento del diploma universitario in «Economia e gestione dei servizi turistici», nel complesso degli insegnamenti fondamentali, caratterizzanti ed altri, deve comprendere almeno tre insegnamenti dell'area economica, almeno quattro insegnamenti dell'area aziendale, almeno tre insegnamenti dell'area giuridica e almeno tre insegnamenti dell'area matematico- statistica».

Catania, 4 ottobre 1997

Il rettore: RIZZARELLI

97A8664

DECRETO RETTORALE 4 ottobre 1997.

Modificazioni al regolamento didattico di Ateneo nella parte relativa ai corsi di laurea della facoltà di ingegneria.

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 di istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Vista la legge n. 341/1990, riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Visto lo Statuto dell'università degli studi di Catania, emanato con decreto rettorale del 6 maggio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 22 maggio 1996;

Visto il regolamento didattico di Ateneo;

Visto il decreto ministeriale del 22 maggio 1995 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 166 del 18 luglio 1995, con il quale è stato modificato l'Ordinamento didattico universitario relativo al corso di studi per il conseguimento della laurea in ingegneria per l'ambiente e il territorio;

Vista la proposta di adeguamento al predetto decreto ministeriale del corso di laurea in ingegneria per l'ambiente e il territorio avanzata dalla facoltà di ingegneria con deliberazione del 19 settembre 1997;

Viste le deliberazioni del Senato accademico e del consiglio di amministrazione rispettivamente del 22 e del 29 settembre 1997, con le quali è stata approvata la modifica all'Ordinamento didattico della facoltà di ingegneria relativa al corso di laurea in ingegneria per l'ambiente e il territorio secondo la tabella XXIX dell'Ordinamento nazionale modifica con il decreto ministeriale sopracitato;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127 riportante «Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo», ed in particolare l'art. 17, commi 97, 101 e 119;

Vista la nota del Ministero dell'università e della ricèrca scientifica e tecnologica, dipartimento per l'autonomia universitaria e gli studenti del 5 agosto 1997, prot. n. 2079 esplicativa della predetta legge n. 127/1997;

Vista la nota del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, del 10 gennaio 1997, prot. n. 71;

Decreta:

Il regolamento didattico dell'università degli studi di Catania, nella parte relativa ai corsi di laurea della facoltà di ingegneria è modificato e integrato come appresso:

FACOLTÀ DI INGEGNERIA

CORSI DI LAUREA

L'art. 1 viene sostituito dal seguente:

«Art. 1 *(Corsi di laurea, obiettivi)*. — La facoltà di ingegneria conferisce le seguenti lauree:

nel settore civile:

ingegneria civile;

ingegneria edile.

nel settore industriale:

ingegneria elettrica;

ingegneria meccanica.

nel settore dell'informazione:

ingegneria elettronica;

ingegneria informatica.

a carattere intersettoriale: ingegneria per l'ambiente e il territorio.

Al compimento degli studi viene conseguito il titolo di «dottore in ingegneria ...» con la specificazione del corso di laurea seguito.

Obiettivo generale di ciascun corso di laurea e quello di formare tecnici di elevata preparazione, qualificati per svolgere e gestire le attività connesse con la ricerca e la progettazione e per promuovere e sviluppare l'innovazione tecnologica».

L'art. 13 diviene art. 14 e viene sostituito dal seguente:

«Art. 13 *(Annualità del corso di laurea in ingegneria per l'ambiente e il territorio)*. — Per il conseguimento della laurea in ingegneria per l'ambiente e il territorio, tra le annualità previste nel rispetto del precedente art. 5, devono essere obbligatoriamente comprese le seguenti, indicate per settore scientifico-disciplinare o per insieme di settori scientifico-disciplinari:

1-4) 4 annualità A01C - *Geometria:*

A02A - Analisi matematica;

A03X - Fisica matematica;

A04A - Analisi numerica;

A02B - Probabilità e statistica matematica.

5-6) 2 annualità B01A - *Fisica generale.*

7) 1 annualità C06X - *Chimica.*

8) 1 annualità K05A - *Sistemi di elaborazione delle informazioni.*

9) 1 annualità H15X - *Estimo:* I27X - Ingegneria economico-gestionale.

10) 1 annualità D01B - *Geologia stratigrafica e sedimentologica:*

D01C - Geologia strutturale;

D02B - Geologia applicata.

11) 1 annualità D04B - *Geofisica applicata:*

D04C - Oceanografia, fisica dell'atmosfera e navigazione;

H06X - Geotecnica.

12) 1 annualità H01A - *Idraulica.*

13) 1 annualità H07A - *Scienza delle costruzioni.*

14-15) 2 annualità H01B - *Costruzioni idrauliche:*

H01C - Costruzioni marittime;

H02X - Ingegneria sanitaria-ambientale;

I15C - Impianti chimici;

I16A - Ingegneria degli scavi e delle miniere;

I16B - Ingegneria delle materie prime;

I16C - Idrocarburi e fluidi del sottosuolo.

16) 1 annualità E03A - *Ecologia:*

G03A - Assestamento forestale e selvicoltura;

I14A - Scienza e tecnologia dei materiali;

I15B - Principi di ingegneria chimica.

17) 1 annualità H14A - *Tecnica e pianificazione urbanistica:* K04X - Automatica.

18) 1 annualità H11X - *Disegno:* I09X - Disegno e metodi dell'ingegneria industriale.

19-20) 2 annualità I04C - *Sistemi e tecnologie energetici:*

I05B - Fisica tecnica ambientale;

I07X - Meccanica applicata alle macchine;

I17X - Elettrotecnica.

21) 1 annualità H05X - *Topografia e cartografia:*

I06X - Misure meccaniche e termiche;

K10X - Misure elettriche ed elettroniche.

22) 1 annualità N10X - *Diritto amministrativo:* P01J - Economia regionale».

Catania, 4 ottobre 1997

Il rettore: RIZZARELLI

97A8665

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annuncio di tre richieste di *referendum* popolari

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 30 ottobre 1997 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da dieci cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una richiesta di *referendum* popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito:

«Volete Voi che sia abrogato l'articolo 241 del Codice Penale: "Chiunque commette un fatto diretto a sottoporre il territorio dello Stato o una parte di esso alla sovranità di uno Stato straniero, ovvero a menomare l'indipendenza dello Stato, è punito con l'ergastolo.

"Alla stessa pena soggiace chiunque commette un fatto diretto a disciogliere l'unità dello Stato, o a distaccare dalla madre Patria un territorio soggetto, anche temporaneamente, alla sua sovranità."?».

Dichiarano, altresì, di eleggere domicilio in Roma presso Gruppo parlamentare Camera dei deputati Lega Nord per l'indipendenza della Padania - Via Uffici del Vicario n. 21.

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 30 ottobre 1997 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da dieci cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una richiesta di *referendum* popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito:

«Volete Voi che sia abrogato l'articolo 271 del Codice Penale: "Chiunque, fuori dei casi preveduti dall'articolo precedente, nel territorio dello Stato promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni che si propongano di svolgere o che svolgano un'attività diretta a distruggere o deprimere il sentimento nazionale è punito con la reclusione da uno a tre anni.

"Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.

"Si applica l'ultimo capoverso dell'articolo precedente."?».

Dichiarano, altresì, di eleggere domicilio in Roma presso Gruppo parlamentare Camera dei deputati Lega Nord per l'indipendenza della Padania - Via Uffici del Vicario n. 21.

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 30 ottobre 1997 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da dieci cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una richiesta di *referendum* popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito:

«Volete Voi che sia abrogato l'articolo 283 del Codice Penale: "Chiunque commette un fatto diretto a mutare la costituzione dello Stato, o la forma del Governo con mezzi non consentiti dall'ordinamento costituzionale dello Stato, è punito con la reclusione non inferiore a dodici anni"?».

Dichiarano, altresì, di eleggere domicilio in Roma presso Gruppo parlamentare Camera dei deputati Lega Nord per l'indipendenza della Padania - Via Uffici del Vicario n. 21.

97A8775

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Istituzione di un vice consolato onorario in Košice (Repubblica Slovacca)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(*Omissis*).

Decreta:

Articolo unico

È istituito in Košice (Repubblica Slovacca) un vice consolato onorario, posto alle dipendenze dell'ambasciata d'Italia in Bratislava, con circoscrizione territoriale: le regioni di Prešovsky e Košicky.

Il presente decreto, che sarà trasmesso ai competenti organi di controllo previsti dalla legge, verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 settembre 1997

Il Ministro: DINI

97A8671

Istituzione di un consolato onorario in Pamplona (Spagna)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(*Omissis*).

Decreta:

Art. 1.

Il vice consolato onorario in Pamplona (Spagna) è soppresso.

Art. 2.

È istituito in Pamplona (Spagna) un consolato onorario, posto alle dipendenze del consolato generale d'Italia in Madrid, con la seguente circoscrizione territoriale: le province di Navarra e la Rioja.

Il presente decreto, che sarà trasmesso ai competenti organi di controllo previsti dalla legge, verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Roma, 30 settembre 1997

Il Ministro: DINI

97A8672

Limitazione di funzioni del titolare dell'agenzia consolare onoraria in Arusha (Tanzania)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(*Omissis*).

Decreta:

Il sig. Corrado Davico Di Quittengo, agente consolare onorario in Arusha (Tanzania), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

1) ricezione e trasmissione materiale all'ambasciata d'Italia in Dar es Salaam degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

2) ricezione e trasmissione materiale all'ambasciata d'Italia in Dar es Salaam delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili;

3) ricezione e trasmissione materiale all'ambasciata d'Italia in Dar es Salaam dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili;

4) ricezione e trasmissione materiale all'ambasciata d'Italia in Dar es Salaam degli atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia,

5) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo;

6) legalizzazioni delle firme delle autorità della circoscrizione,

7) ricezione e trasmissione all'ambasciata d'Italia in Dar es Salaam della documentazione relativa al rilascio di visti;

8) ricezione e trasmissione all'ambasciata d'Italia in Dar es Salaam della documentazione relativa al rinnovo di passaporti nazionali;

9) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali

Il presente decreto, verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, 10 ottobre 1997

Il Ministro: DINI

97A8673

Limitazione di funzioni del titolare del consolato onorario in Paramaribo

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis).

Decreta:

Il sig. Sonny Roland Ma Ajong, console onorario in Paramaribo (Suriname), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

1) ricezione e trasmissione materiale all'ambasciata d'Italia in Brasilia degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

2) ricezione e trasmissione materiale all'ambasciata d'Italia in Brasilia delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili;

3) ricezione e trasmissione materiale all'ambasciata d'Italia in Brasilia dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili;

4) ricezione e trasmissione materiale all'ambasciata d'Italia in Brasilia degli atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

5) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo,

6) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di cittadinanza e di residenza all'estero) vidimazioni, legalizzazioni e autentiche di firme su atti amministrativi con esclusione di quelli notarili,

7) ricezione e trasmissione all'ambasciata d'Italia in Brasilia della documentazione relativa al rilascio di visti,

8) rinnovo di passaporti nazionali dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'ufficio consolare onorario, dopo aver interpellato, caso per caso, l'ambasciata d'Italia in Brasilia,

9) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della pertenza di una nave nazionale;

10) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto, verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Roma, 10 ottobre 1997

Il Ministro DINI

97A8674

Modificazione alla circoscrizione territoriale del vice consolato onorario in Puebla (Messico)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis)

Decreta:

Articolo unico

La circoscrizione territoriale del vice consolato di seconda categoria in Puebla (Messico) è così determinata: lo Stato di Puebla e di Tlaxcala

Il presente decreto, verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, 10 ottobre 1997

Il Ministro DINI

97A8675

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del commissario governativo della società cooperativa sociale «L'Alternativa possibile», in S. Donato Milanese.

Con decreto ministeriale 14 ottobre 1997 il dott. Bonato Andrea, è stato nominato per un periodo di dodici mesi dalla data del decreto, commissario governativo della società cooperativa sociale «L'Alternativa possibile» con sede in S. Donato Milanese (Milano) in sostituzione del dott Luigi Bruno Mardegan, con i poteri degli amministratori ed i sindaci e con il compito di normalizzare la situazione dell'Ente. Il compenso dovuto al commissario governativo sarà a carico del bilancio della cooperativa e sarà determinato, al termine della gestione, in base ai criteri di cui al decreto ministeriale 15 febbraio 1993 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 febbraio 1993, n 48. Avverso il decreto è proponibile ricorso al tribunale amministrativo regionale competente per territorio.

97A8703

Approvazione dello statuto e del regolamento dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per gli psicologi

Con decreto interministeriale in data 15 ottobre 1997 sono stati approvati, con condizioni, lo statuto e il regolamento per l'attuazione delle attività di previdenza dell'Ente di previdenza ed assistenza per gli psicologi, ai sensi dell'art. 6, comma 5, del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n 103.

97A8613

MINISTERO DELL'AMBIENTE

Sostituzione nel programma ENVIREG del progetto denominato «Stralcio esecutivo degli interventi di risanamento ambientale della laguna di Orbetello. Interventi igienico-sanitari» con il progetto «Interventi di risanamento ambientale della laguna di Orbetello - 1° stralcio».

Con decreto ministeriale 8 ottobre 1997 viene sostituito nel programma ENVIREG il progetto denominato «Stralcio esecutivo degli interventi di risanamento ambientale della laguna di Orbetello Interventi igienico-sanitari» con il progetto «Interventi di risanamento ambientale della laguna di Orbetello - 1° stralcio».

97A8694

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 30 ottobre 1997

Dollaro USA	1684,13
ECU	1932,20
Marco tedesco	982,86
Franco francese	293,32
Lira sterlina	2808,29
Fiorino olandese	871,70
Franco belga	47,655
Peseta spagnola	11,632
Corona danese	258,16
Lira irlandese	2531,08
Dracma greca	6,221
Escudo portoghese	9,625
Dollaro canadese	1196,12
Yen giapponese	14,023
Franco svizzero	1205,53
Scellino austriaco	139,65
Corona norvegese	240,73
Corona svedese	225,24
Marco finlandese	326,92
Dollaro australiano	1182,60

97A8776

BANCA D'ITALIA

Nomina del commissario straordinario e dei componenti il comitato di sorveglianza della «Banca di credito cooperativo Vulture Vitalba - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Atella.

Il Governatore della Banca d'Italia, con provvedimento del 9 ottobre 1997, ha nominato il sig. Giuseppe Truppa commissario straordinario ed i signori dott. Augusto Broggi, prof. avv. Gian Domenico Mosco e dott. Giuseppe Tammaccaro componenti il comitato di sorveglianza della «Banca di credito cooperativo Vulture Vitalba - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede nel comune di Atella (Potenza), posta in amministrazione straordinaria con decreto del Ministro del tesoro in data 7 ottobre 1997.

97A8696

Cessazione dell'amministrazione straordinaria della Controlfida Italia Sim S.p.a., in Milano

Si comunica che in data 1° ottobre 1997 è venuta a cessare l'amministrazione straordinaria della Controlfida Italia Sim S.p.a., con sede in Milano, disposta con decreto del Ministro del tesoro, su proposta della Consob, in data 10 gennaio 1997, a seguito della restituzione di detta società alla gestione ordinaria.

97A8695

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Liquidazione coatta amministrativa di alcune società cooperative

Con deliberazione n. 2714 del 12 settembre 1997 la giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile, della «L.I.S. Lavori interventi servizi - Soc. coop. a r.l.», con sede in Trieste, costituita il 31 luglio 1992 per rogito notaio dott. Livio Vecchioni di Trieste ed ha nominato commissario liquidatore la rag.ra Ongaro Giuliana, residente in Trieste, via Benussi, 4.

Con deliberazione n. 2713 del 12 settembre 1997 la giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile, della «Navalmanutenzioni - Soc. coop. a r.l.», con sede in Trieste, costituita il 27 luglio 1988 per rogito notaio dott. Livio Vecchioni di Trieste ed ha nominato commissario liquidatore il dott. Bussani Roberto con studio in Trieste, via Verga, 1.

Con deliberazione n. 2712 del 12 settembre 1997 la giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile, della «C.M.T.C. Carpenteria metallica condizionamento tubisteria - Soc. coop. a r.l.», con sede in Gorizia, costituita il 14 luglio 1994 per rogito notaio dott. Corrado Marrocco di Gorizia ed ha nominato commissario liquidatore il dott. Angelo Palumbo con studio in Gorizia, via IX Agosto, 9.

97A8697

UNIVERSITÀ DI ROMA TRE

Vacanza di un posto di ricercatore universitario da coprire mediante trasferimento

Ai sensi della legge 30 novembre 1973, n. 766, art 3, comma 18, e del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, art. 34, e della legge 22 aprile 1987, n. 158, art. 3, terzo comma, si comunica che presso la facoltà di ingegneria di questo Ateneo è vacante un posto di ricercatore per il settore scientifico-disciplinare A01C — denominato Geometria — alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento al posto di ricercatore anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al magnifico rettore dell'Università, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* ai sensi del decreto ministeriale 17 settembre 1993, n. 366.

97A8698

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo all'avviso del Ministero della sanità concernente: «Autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti medicinali per uso veterinario (nuove autorizzazioni, modifiche ad autorizzazioni già concesse)». (Avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 120 del 26 maggio 1997).

Nella parte dell'avviso citato in epigrafe riguardante il decreto n. 57 del 5 maggio 1997, a pagina 48, seconda colonna, laddove è scritto: *«EQUALAN^R»*, leggasi: *«EQVLAN^R»*.

97A8706

Comunicato relativo all'avviso del Ministero della sanità concernente: «Autorizzazioni all'immissione in commercio di prodotti medicinali per uso veterinario (nuove autorizzazioni, modifiche ad autorizzazioni già concesse)». (Avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 151 del 1° luglio 1997).

Nella parte dell'avviso citato in epigrafe riguardante il decreto n. 94 del 4 giugno 1997 concernente il prodotto medicinale «DALMAZIN», a pagina 78, prima colonna, laddove è scritto: «Confezione autorizzata e numero di A.I.C.: 5 flaconi da *10* ml - numero di A.I.C. 101725048.», leggasi: «Confezione autorizzata e numero di A.I.C.: 5 flaconi da *20* ml - numero di A.I.C. 101725048.».

97A8705

Comunicato relativo all'avviso del Ministero della sanità concernente: «Autorizzazioni all'immissione in commercio di prodotti medicinali per uso veterinario (nuove autorizzazioni, modificazioni ad autorizzazioni già concesse)». (Avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 234 del 7 ottobre 1997).

Nella parte dell'avviso citato in epigrafe riguardante i prodotti medicinali per uso veterinario, a pagina 39, seconda colonna, relativamente all'estratto del decreto n. 140 del 5 settembre 1997, laddove è scritto: *«PLUJET»*, leggasi: *«PLUSET»*, laddove è scritto: *«VETEGOR»*, leggasi: *«VETECOR»*, inoltre, dopo la frase: «2 fiale da 5000 U.I. + 2 fiale solvente A.I.C. n. 101399032» leggasi: *«PLUSET: 2 flaconi da 500 U.I. + 1 flacone solvente A.I.C. n. 101400012»*.

97A8704

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo all'estratto del decreto del Ministero dell'interno concernente riconoscimento e classificazione di un artificio pirotecnico. (Estratto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 54 del 6 marzo 1997)

Nell'estratto del decreto citato in epigrafe, riportato nella seconda colonna della pag. 43 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, relativamente al decreto ministeriale n. 559/C.23932-XV-J datato 14 febbraio 1997, dove è scritto: «Con decreto ministeriale n. *559/C.23932-XV-J* datato 14 febbraio 1997, il manufatto esplosivo denominato "Miccia detonante *primarcord* 80 RDX LS XHV 17 g/m RDX" ...», leggasi: «Con decreto ministeriale n. *559/C.23932.XVJ (1157)* datato 14 febbraio 1997, il manufatto esplosivo denominato "Miccia detonante *primacord* 80 RDX LS XHV 17 g/m RDX" ...».

97A8676

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

CHIETI
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A. Herio, 21
L'AQUILA
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A
LANCIANO
LITOLIBROCARTA
Via Ferro di Cavallo, 43
PESCARA
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)
SULMONA
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonvallazione Occidentale, 10

BASILICATA

MATERA
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
POTENZA
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

CATANZARO
LIBRERIA NISTICO
Via A. Daniele, 27
COSENZA
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53
PALMI
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31
REGGIO CALABRIA
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C
VIBO VALENTIA
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

ANGRI
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11
AVELLINO
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30/32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47
BENEVENTO
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71
CASERTA
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29/33
CASTELLAMMARE DI STABIA
LINEA SCUOLA S.a.s.
Via Raiola, 69/D
CAVA DEI TIRRENI
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
ISCHIA PORTO
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo
NAPOLI
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75
NOCERA INFERIORE
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;
POLLA
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi
SALERNO
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

BOLOGNA
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
EDINFORM S.a.s.
Via Farini, 27
CARPI
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15
CESENA
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5
FERRARA
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16/18
FORLÌ
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12
MODENA
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Emilia, 210
PARMA
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D
PIACENZA
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160
RAVENNA
LIBRERIA RINASCITA
Via IV Novembre, 7
REGGIO EMILIA
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M
RIMINI
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

GORIZIA
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16
PORDENONE
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A
TRIESTE
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
UDINE
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

FROSINONE
CARTOLIBRERIA LE MUSE
Via Marittima, 15
LATINA
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28/30
RIETI
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
ROMA
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68/70
SORA
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4
TIVOLI
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10
VITERBO
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Pietrare

LIGURIA

CHIAVARI
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37/38
GENOVA
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R
IMPERIA
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Viale Matteotti, 43/A-45
LA SPEZIA
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via dei Colli, 5

LOMBARDIA

BERGAMO
LIBRERIA ANTICA E MODERNA
LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74
BRESCIA
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13
BRESSO
CARTOLIBRERIA CORRIDONI
Via Corrdoni, 11
BUSTO ARSIZIO
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4
COMO
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14
CREMONA
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72
GALLARATE
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8
LECCO
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart. Liberazione, 100/A
LODI
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32
MANTOVA
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
MILANO
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 15
MONZA
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4
SONDRIO
LIBRERIA MAC
Via Caimi, 14

Segue: LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

VARESE
LIBRERIA PIROLA DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

MARCHE

ANCONA
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6
ASCOLI PICENO
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
MACERATA
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6
PESARO
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34
S. BENEDETTO DEL TRONTO
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

CAMPOBASSO
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44

PIEMONTE

ALBA
CASA EDITRICE ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
ALESSANDRIA
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
ASTI
LIBRERIA BORELLI
Corso V. Alfieri, 364
BIELLA
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
CUNEO
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10
NOVARA
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
TORINO
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17
VERBANIA
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

PUGLIA

ALTAMURA
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16
BARI
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
BRINDISI
LIBRERIA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
CERIGNOLA
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14
FOGGIA
LIBRERIA ANTONIO PATIERNO
Via Dante, 21
LECCE
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
MANFREDONIA
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126
MOLFETTA
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

TARANTO
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

CAGLIARI
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32
ORISTANO
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
SASSARI
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11

SICILIA

ACIREALE
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8/10
AGRIGENTO
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
ALCAMO
LIBRERIA PIPITONE
Viale Europa, 61
CALTANISSETTA
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
CASTELVETRANO
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106/108
CATANIA
LIBRERIA ARLIA
Via Vittorio Emanuele, 62
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
ENNA
LIBRERIA BUSCEMI
Piazza Vittorio Emanuele, 19
GIARRE
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134
MESSINA
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
PALERMO
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15/19
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FLACCOVIO DARIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225
S. GIOVANNI LA PUNTA
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
TRAPANI
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

AREZZO
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
FIRENZE
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84/86 R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46 R
GROSSETO
NUOVA LIBRERIA S.n.c.
Via Mille, 6/A
LIVORNO
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B
LUCCA
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45/47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37
MASSA
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19
PISA
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13
PISTOIA
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37
PRATO
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25
SIENA
LIBRERIA TICCI
Via Terme, 5/7
VIAREGGIO
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

TRENTO
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

FOLIGNO
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
PERUGIA
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
TERNI
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

CONEGLIANO
CARTOLERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7
PADOVA
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
ROVIGO
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
TREVISO
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
VENEZIA
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin
VERONA
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
VICENZA
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1997

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1997
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1997 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1997

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:
- annuale ..... L. 440.000
- semestrale ..... L. 250.000

Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:
- annuale ..... L. 360.000
- semestrale ..... L. 200.000

Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i soli provvedimenti non legislativi:
- annuale ..... L. 100.000
- semestrale ..... L. 60.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale ..... L. 92.500
- semestrale ..... L. 60.500

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale ..... L. 236.000
- semestrale ..... L. 130.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale ..... L. 92.000
- semestrale ..... L. 59.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale ..... L. 231.000
- semestrale ..... L. 126.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale ..... L. 950.000
- semestrale ..... L. 514.000

Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso tipo A2):
- annuale ..... L. 850.000
- semestrale ..... L. 450.000

Integrando con la somma di **L. 125.000** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1997.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale Concorsi ed esami*	L.	2.800
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	140.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	91.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1997
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L.	1.300.000
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L.	1.500
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L.	4.000

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	410.000
Abbonamento semestrale	L.	245.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, *nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate, *compresi i supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082146/85082189